

CXXXII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1938

ANNO XVI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	Pag.		Pag.
Congedi	5012	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2028, che modifica l'articolo 25 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, recante norme per la disciplina del mercato granario.	5110
Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>).	5012	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 232, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale, stipulato fra l'Italia e il Giappone il 30 dicembre 1937, che estende con alcune modifiche alle Colonie ed ai Possedimenti italiani il Trattato di commercio e di navigazione italo-giappone del 25 novembre 1912	5110
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 233, concernente la proroga, per l'esercizio finanziario 1937-38, del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo al trattamento economico del titolare del Regio Consolato in Gibuti.	5110
BENNI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 502, che rinnova il premio di navigazione per le annate 1937-38	5013	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato col Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161	5111
THAON DI REVEL: Approvazione del contratto in data 3 marzo 1938-XVI, riguardante la sistemazione dei rapporti tra lo Stato e la signora Porta vedova Zanvettori, relativamente alla Rocca di Gradara	5110	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 241, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 3 dicembre 1937-XVI	5111
Inversione dell'ordine del giorno:		Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 257, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno il 14 luglio 1924.	5111
PRESIDENTE	5013	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 258, riguardante il distacco della pretura di Ponza e del comune di Ventotene dalla circoscrizione del tribunale di Napoli e loro aggregazione al tribunale di Littoria, e la istituzione della pretura di Calatafimi	5112
Disegno di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 268, che reca modificazioni alla denominazione della Scuola ufficiali ed agli organici del Corpo della Regia guardia di finanza	5112
Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939	5013		
THAON DI REVEL, <i>Ministro</i>	5013		
Disegni di legge (<i>Discussione</i>):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 324, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8,000,000 per provvedere ad impianti radioelettrici e di lire 2,600,000 per l'esercizio degli impianti stessi	5112		
BLEINER	5113		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 356, concernente il concorso dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione dell'acquedotto consorziale dell'Alto Calore, per le provincie di Avellino e di Benevento	5114		
PARISIO.	5114		
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 174, concernente l'estensione alle sedie a sdraio in tela, di origine libica, dell'esenzione daziaria stabilita per le sedie a sdraio in pelle	5109		

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 322, recante l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a curare la costruzione della « Casa Littoria » in Roma	5114
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante	5115
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 2707, relativo al passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza	5115
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 351, concernente l'estensione all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle garanzie di cui gode la Cassa depositi e prestiti per l'impiego dei fondi	5115
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 332, concernente la proroga di termini nell'interesse del personale delle Società di navigazione cessate e di quello delle Società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale	5116
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 340, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 21 dicembre 1937, fra l'Italia e la Svezia per la costruzione in Roma dell'Accademia Svedese	5116
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 368, che ha dato esecuzione al « Modus Vivendi » commerciale stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 dicembre 1937	5116
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 335, col quale è stato modificato il comma c) dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare	5117
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 261, recante istituzione di speciali aliquote d'imposta per le assicurazioni contro i rischi industriali della produzione di film cinematografici	5117
Costituzione di una Azienda autonoma per la Villa Nazionale di Strà	5117
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440, concernente il pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondo-Mendola e Rovereto-Riva concesse all'industria privata	5119
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 441, concernente l'esenzione di tasse a favore delle Regie Scuole e dei Regi Istituti di istruzione tecnica	5119
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 272, recante modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-1941	5119

Presentazione di relazioni :

	Pag.
PENNAVARIA: Registrazioni eseguite con riserva dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina di marzo 1938-XVI	5120
MARQUET: Elenco di petizioni	5120
Disegni di legge (Votazione segreta)	5120

(Poco prima delle 16 entra nell'Aula il Duce — I Deputati e il pubblico delle tribune si levano in piedi applaudendo entusiasticamente — Grida ripetute di: Duce! Duce! — Nuove prolungate acclamazioni).

La seduta comincia alle 16.

FELICIONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole camerata De Collibus, di giorni 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Di Crollanza, di giorni 5; Parodi, di 1; Bisi, di 2; Bonfatti, di 4; Begnotti, di 4.

(Sono concessi).

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che sono stati presentati alla Presidenza, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, alcuni disegni di legge. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

dall'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 279, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella campagna agraria 1938. (2308)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 278, recante provvedimenti per la lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia nella campagna agraria 1937-38. (2309)

dall'onorevole Ministro dell'educazione nazionale:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 481, col quale si regolarizza il trattamento economico del personale addetto alla Regia Scuola Archeologica Italiana in Atene. (2310)

dall'onorevole Capo del Governo, Ministro della marina:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 450, relativo

alla posizione di ruolo degli Ammiragli di squadra designati d'armata. (2311)

dall'onorevole Ministro delle corporazioni:

Limitazione dell'impiego dei metalli di importazione. (2312)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, recante modificazioni al Regio decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. (2313)

Inquadramento sindacale degli enti di diritto pubblico svolgenti attività economiche. (2314)

PRESIDENTE. Questi disegni di legge sono stati stampati e inviati alle Commissioni permanenti, secondo la rispettiva competenza.

Presentazione di un disegno di legge.

BENNI, *Ministro delle comunicazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BENNI, *Ministro delle comunicazioni*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 502, che rinnova il premio di navigazione per le annate 1937 e 1938. (2315)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge. Sarà stampato e inviato alla Commissione competente.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo alla Camera di invertire l'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente alla discussione del disegno di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Se non vi sono osservazioni in contrario, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939.

PRESIDENTE. Procediamo, dunque, al seguito della discussione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze.

Come la Camera ricorda, la discussione generale è stata chiusa ieri, riservando la parola all'onorevole relatore e al Governo.

L'onorevole relatore desidera parlare?
BRUCHI, *Relatore*. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. *(Vivissimi generali prolungati applausi)*.

Onorevoli Camerati! Con l'esercizio in corso si è iniziato, per la finanza italiana, un periodo di transizione tra gli esercizi passati — in cui massimo fu lo sforzo finanziario imposto dalle necessità belliche dell'impresa africana, dai grandi programmi di armamento, nonché dalle spese per la prima attrezzatura dell'Impero — e gli esercizi venturi, in cui sarà possibile fare ritorno ad una finanza normale, riveduta e potenziata peraltro in relazione al nuovo livello delle entrate e delle spese che verranno a consolidarsi sul piano della nuova economia imperiale. Periodo dunque di smobilizzo da un lato e di assestamento dall'altro, nel quale si dovrebbe raggiungere la mèta di un più stabile equilibrio fra entrata e spesa: mèta che il programma finanziario in atto fa sperare di poter conseguire in non più di tre esercizi.

Lo sforzo dell'Amministrazione finanziaria è pertanto diretto in questo momento:

1º) ad eliminare al più presto gli stanziamenti eccezionali che hanno determinato la necessità pratica di considerarli, per il loro carattere transitorio, separatamente dagli oneri permanenti dello Stato: con che è restato naturalmente inalterato il principio dell'unità del bilancio, cui rimaniamo tuttavia fedeli, e solo è stato tenuto distinto l'importo della spesa relativo ad occorrenze di natura eccezionale e non ricorrenti, da quello relativo a bisogni di natura ordinaria e normale, allo scopo logico e corretto di presentare nella loro genuina realtà i risultati della gestione statale;

2º) a realizzare il pareggio durevole del bilancio attraverso il normale afflusso di entrate consolidate.

Nell'attesa però del raggiungimento di questa mèta il Governo Fascista, con procedimento di sana finanza, ha voluto che il pareggio del bilancio ordinario fosse immediatamente conseguito, sia pure con il ricorso ad entrate di natura straordinaria, come l'imposta del 10 per cento sul capitale azionario. Questo provvedimento ha avuto precipuamente lo scopo di fornire i mezzi per assicurare il pareggio nei prossimi esercizi, in attesa che il complesso di riforme predisposte — di

cui la maggiore, quella degli ordinamenti tributari, risale al 7 agosto 1936-XIV — incominci a dare i suoi frutti.

Il tributo straordinario applicato con Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, numero 1729, sul capitale delle società per azioni, è connesso a quello imposto con Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, sulla proprietà immobiliare, ed ha un fondamento equitativo in quanto tende a perequare le diverse situazioni in cui son venuti a trovarsi i possessori di valori a reddito variabile e i possessori di valori a reddito fisso, in seguito ai provvedimenti monetari del 5 ottobre 1936-XIV.

Questi due tributi, lungi dal rappresentare una estrema risorsa a cui si sarebbe appigliata la finanza fascista, come hanno cercato di fare apparire i soliti poco benevoli commentatori esteri, rappresentano invece un atto di grande moralità finanziaria di cui a buon diritto possiamo menar vanto (*Approvazioni*). Esso non ha trovato imitatori negli Stati che hanno proceduto al pari di noi alla svalutazione della propria moneta, giacchè provvedimenti del genere presuppongono nel Paese alto senso di disciplina e matura coscienza tributaria (*Applausi*). Pare a noi evidente come, prima di ricorrere a tasse od imposte che avrebbero dovuto colpire uniformemente beneficiati e danneggiati dall'allineamento monetario, fosse equo, necessario e soprattutto morale, incominciare a colpire i primi, cioè i beneficiati dall'allineamento medesimo.

Il ricorso a provvedimenti d'ordine generale si è limitato pertanto ad alcuni pochi tributi, principalmente alla tassa di scambio; cosicchè può asserirsi, e facilmente documentarsi, che durante i 16 anni di regime fascista le aliquote delle imposte sono per lo più diminuite e soltanto in pochissimi casi aumentate. Valga qualche esempio:

L'imposta di ricchezza mobile è stata ridotta, in confronto al 1922, per tutte le categorie di reddito; così l'aliquota del 12,83 per cento pei redditi di puro lavoro e quella del 25,568 per cento pei redditi di puro capitale, oggi sono rispettivamente diventate dell'8 e del 20 per cento.

L'imposta di successione, che nel 1923 era stata abolita nell'ambito del nucleo familiare e sensibilmente ridotta per il resto, negli anni 1930 e 1935 fu lievemente ritoccata e parzialmente ripristinata per detto nucleo, in modo, peraltro, che le aliquote vigenti risultano ridotte del 55 per cento rispetto a quelle del 1922.

L'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari fu, nel 1927, ridotta dall'8 al 6 per cento come fu, nel 1935, ridotta dal 4 al 2 per cento l'aliquota sui trasferimenti dei piccoli fondi rustici.

Nel 1937 si ebbero, invece, lievi aumenti limitatamente alle aliquote sui contratti di appalto e sulle concessioni di pubblici servizi.

La tassa di bollo subì in genere nel 1930 e nel 1934 degli aumenti adeguati allo sviluppo degli affari ed al valore della moneta, mentre fu soppressa, nel 1929, quella sui conti degli alberghi, ristoranti e caffè.

La tassa di circolazione sugli autoveicoli, fu, nel 1935, sensibilmente ridotta fino al 75 per cento per gli autoveicoli adibiti a trasporto di persone e nel 1936 fu ulteriormente diminuita, stabilendosi, peraltro, una lieve tassa fissa per gli autoveicoli pubblici da piazza.

I tributi straordinari finora applicati hanno quindi lasciato integra nella finanza fascista la possibilità di ricorso alla estrema risorsa dell'aumento delle aliquote. Dico *estrema risorsa* poichè ritengo utile e possibile evitare di ricorrere a tale mezzo, dovendosi soprattutto aspirare ad incrementare le entrate col perfezionamento tecnico degli ordinamenti, così da far corrispondere il maggior gettito delle imposte alla maggiore perequazione tributaria.

Il bilancio. — In relazione a quelle che sono state le direttive di Governo per la gestione del bilancio, rileviamo fin d'ora come essa presenti due elementi favorevoli: il progressivo incremento delle entrate e la notevole riduzione delle spese eccezionali.

Possiamo infatti riscontrare come fin dal dicembre 1936 il gettito dei tributi fondamentali segni una continua ascesa.

L'allineamento della lira, operato il 5 ottobre 1936-XIV, riportando l'economia italiana, nei confronti di quella internazionale, sopra un piano di normalità, ne ha accentuato il processo produttivo, che, collegato alle conquiste dell'autarchia, ha concorso allo sviluppo degli affari, ha intensificato gli scambi, ha prodotto nuovi redditi e quindi nuove fonti di entrata.

È d'altro canto per me confortante poter dichiarare che le spese eccezionali connesse alla conquista ed alla valorizzazione dell'Impero nonchè alle esigenze straordinarie della difesa vanno riducendosi sensibilmente. Tali spese — che da milioni 975 dell'esercizio 1934-35 salirono a milioni 11,136 nell'esercizio 1935-36, raggiungendo la cifra massima di milioni 17,519 nell'esercizio 1936-37 —

hanno iniziato, nella gestione in corso, una curva decisamente discendente, ciò che permette di ritenere che il bilancio potrà essere ricondotto alla normalità, come si è già accennato, in non più di tre esercizi.

Ma anche lo sforzo finanziario occorso nelle ultime gestioni deve essere considerato con piena serenità: le conseguenze della crisi mondiale e le sanzioni ginevrine sono state affrontate dalla Nazione con alto senso di solidarietà e vigoroso spirito di resistenza. Le spese eccezionali hanno trovato pronti ai necessari sacrifici tutti i settori economici, e d'altra parte le vaste possibilità compensatrici che la conquista dell'Impero dischiude all'avvenire della Patria, come ha giustamente rilevato l'onorevole camerata Da Empoli, tolgono agli oneri assunti il loro significato strettamente finanziario. (*Approvazioni*).

Esercizio 1936-37. — Nella gestione 1936-1937, sia per effetto dell'azione amministrativa, sia per la ripresa verificatasi nell'economia generale del Paese dopo l'allineamento monetario, il rendimento dei cespiti tributari ha cominciato a presentare incrementi che da milioni 54.4 nel mese di dicembre salirono a milioni 231 nel giugno successivo.

La situazione definitiva, accertata col conto consuntivo, offre, in confronto del precedente esercizio 1935-36, un aumento nelle entrate effettive di milioni 4,331. A formare questi maggiori proventi concorsero principalmente: per milioni 1,240, circa, le entrate fondamentali dello Stato; per milioni 444, le entrate minori; per milioni 1,159.5 le quote di riscatto dell'imposta immobiliare; per milioni 1,376.2 le plusvalenze emergenti dalla rivalutazione delle riserve della Banca d'Italia, accreditate allo Stato.

In complesso furono accertate, per la gestione 1936-37, entrate effettive per milioni 24,702; e poichè le spese effettive ammontarono in complesso a milioni 40,932, ne derivò un disavanzo di milioni 16,230, comprendente, però, tutti gli oneri di carattere eccezionale, ascisi, come accennato, a milioni 17,519.

Prescindendo da questi oneri, contro un avanzo presunto di 20 milioni, si riscontra, per la gestione ultima decorsa, una eccedenza di entrate di milioni 1,289, che ha coperto per uguale ammontare detti oneri eccezionali.

Le spese ordinarie, escluse cioè quelle eccezionali pari a milioni 17,519, risultano quindi di milioni 23,413 per tutti i servizi.

È interessante, a proposito di spese ordinarie, considerare come, mentre nell'esercizio

1922-23, iniziale del Regime, si ebbero spese effettive per milioni 22,212, dopo un quindicennio, e cioè nell'esercizio 1936-37 dette spese erano di appena milioni 23,413, con un aumento di soli milioni 1,201; aumento che si potrebbe elevare a milioni 2,817, ove si tenesse pur conto degli oneri propri della Amministrazione dei Monopoli e dell'Azienda postelegrafonica per l'esercizio 1936-37 — facenti carico ai bilanci delle relative gestioni, costituite da qualche anno con ordinamenti autonomi — ma che resterebbe sempre insignificante in confronto degli enormi progressi compiuti nel frattempo.

Consideriamo infatti il nuovo aspetto dell'Italia, il poderoso potenziamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il vasto programma attuato per il riordinamento amministrativo, l'assunzione di nuove attività da parte dello Stato ed in linea generale l'ampliamento di quelle esistenti; consideriamo, in una parola, l'efficienza raggiunta dall'Italia fascista. È allora doveroso riconoscere che il progresso della Nazione, del quale ogni italiano va giustamente fiero, è stato perseguito attraverso la più avveduta parsimonia e la più grande saggezza nell'impiego dei mezzi finanziari. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

Esercizio 1937-38. — Per la gestione in corso il fatto di maggiore rilievo è ancora il favorevole andamento delle entrate.

A tutto lo scorso aprile i tributi — dalle imposte dirette ai monopoli — segnavano un provento complessivo di milioni 18,589.2 con un miglioramento di milioni 3,659.2 sul corrispondente periodo di tempo dell'esercizio precedente. Il miglioramento — sensibile per tutti i gruppi di tributi, ma più notevole per le imposte dirette e per quelle indirette sullo scambio della ricchezza — si concreta nelle seguenti cifre:

Aumento nelle imposte dirette	milioni 1,965.2
Aumento nelle imposte e tasse sullo scambio della ricchezza	» 865.3
Aumento nelle imposte indirette sui consumi e proventi doganali	» 523.4
Aumento nei redditi dei monopoli	» 305.3
Totale	milioni 3,659.2

Il gruppo delle imposte dirette risente in parte dei maggiori redditi iscritti a ruolo e delle maggiori ritenute in relazione agli aumenti di stipendio dei dipendenti statali: di riflesso segna aumento anche l'imposta complementare progressiva sul reddito. Principalmente, però, contribuisce all'aumento, con un provento di milioni 1,372.4, la recente imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, soprattutto in dipendenza del versamento effettuato in marzo-aprile, per milioni 1,245, da parte di molte società che hanno così provveduto a regolare in un'unica soluzione l'intero importo del tributo.

Per quanto riguarda le spese è da avvertire che la gestione normale risente innanzi tutto dell'onere relativo al migliorato trattamento economico del personale stabilito dal Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, col quale il Governo è intervenuto nuovamente, dopo l'analogo provvedimento del settembre 1936, per aumentare le retribuzioni dei dipendenti statali.

Altre cospicue provvidenze riguardano l'attrezzatura economica della Nazione e si riferiscono ad un quadro imponente di attività: opere di bonifica, opere marittime, sistemazioni stradali, idroscali, marina mercantile, industria serica, industria alberghiera, enti di colonizzazione.

Con la legge del bilancio — esclusi gli oneri eccezionali per i quali non era possibile in quella sede alcuna valutazione — furono previsti, per la gestione ora in corso, milioni 20,596 di entrate effettive contro milioni 23,769 di spesa della stessa categoria: donde un disavanzo presunto di milioni 3,173.

Sono lieto però di poter annunciare fin d'ora che l'andamento della gestione, anche per il notevole apporto derivante dalla imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, consente di prevedere che il deficit del bilancio normale risulterà limitato a somma certamente inferiore.

Restano da considerare le spese di carattere eccezionale.

È però da tener presente che, per il Ministero dell'Africa Italiana, fra le spese della gestione normale è già compreso il miliardo autorizzato come contributo consolidato al bilancio dell'Africa Orientale Italiana ed un altro miliardo assegnato per le opere pubbliche in dipendenza del piano poliennale; di conseguenza le spese di carattere eccezionale riguardanti le Colonie restano costituite dal fondo di milioni 1,100 assegnato per la costruzione di strade affidate all'Azienda Autonoma Stale della Strada e dalla spesa richiesta per

la forza rimasta alle armi, in eccedenza su quella prevista dai relativi ordinamenti di carattere organico e permanente.

Le altre esigenze eccezionali riguardano i Ministeri militari e riflettono lo svolgimento dei programmi di integrazione e sviluppo degli apprestamenti della difesa nazionale, predisposti durante la conquista dell'Impero.

In complesso, considerato anche il fondo occorrente per i soccorsi alle famiglie dei richiamati, si valuta, in cifra tonda, un fabbisogno approssimativo di milioni 9,000, con accentuata discesa rispetto a quello di oltre 17 miliardi verificatosi nel 1936-37.

Il disavanzo complessivo, tenuto conto anche del disavanzo del bilancio normale, potrà quindi aggirarsi intorno ad una cifra inferiore ai 12 miliardi: cifra notevolmente ridotta su quella di milioni 16,230 risultata nell'esercizio 1936-37, che pure ebbe a fruire di maggiori proventi di carattere straordinario.

Esercizio 1938-39. — Il bilancio di previsione per il prossimo esercizio presenta, nei suoi risultati complessivi di parte effettiva, milioni 25,072 di entrate, contro milioni 25,035 di spese, con una eccedenza nell'entrata di milioni 37.

In confronto alle previsioni iniziali dell'anno in corso si valutano maggiori entrate per milioni 4,476, alle quali fanno riscontro maggiori spese per milioni 1,266, sicchè il beneficio netto risulta costituito dalla differenza in milioni 3,210. E poichè, come si è accennato, per la gestione 1937-38, ora in corso, il bilancio di previsione iniziale si chiudeva con un disavanzo presunto di milioni 3,173, l'eccedenza delle entrate consente di assorbire tale disavanzo e lascia un margine, che corrisponde all'indicato avanzo previsto di milioni 37.

Le valutazioni delle entrate fondamentali recano complessivamente un incremento di milioni 4,085, così costituito:

Imposte dirette	milioni 1,968
Imposte e tasse sugli affari	» 1,496
Imposte indirette sui consumi	» 297
Privative	» 324
Totale	milioni 4,085

Un miglioramento così cospicuo non è frutto di solo sviluppo dei cespiti: v'influisce, come ben si comprende, anche il provento atteso dai tributi straordinari e dalle variazioni di aliquote.

Per le imposte dirette, a formare il maggior gettito presunto di milioni 1,968, con-

corre per milioni 1,800 l'imposta sul capitale delle società per azioni. Tale importo rappresenta la quota afferente al 1938-39 sul presunto gettito complessivo dell'imposta, in base alla valutazione fattane al momento della preparazione del preventivo. Il cospicuo versamento di quote in unica soluzione, che, come si è detto prima, è stato recentemente effettuato da molte società, ed i versamenti ulteriori che potranno aver luogo nel corso dell'esercizio corrente, verranno necessariamente a ridurre il provento proprio del prossimo esercizio; questo, tuttavia, verrà a fruire a sua volta degli anticipi sulle rate del 1939-40, oltre che dei successivi accertamenti di imposta in dipendenza della revisione delle dichiarazioni.

Il notevole maggior gettito previsto per tasse e imposte sugli affari riflette per 1.200 milioni la tassa di scambio: aumento, questo, derivante in parte dalla elevazione delle aliquote già segnalata ed in parte dagli incrementi di cui è suscettibile il cespite per la sua propria forza di ascesa, in relazione alle migliorate condizioni dell'economia.

In sostanza, le entrate risentono gli effetti di due cause concorrenti: interventi dell'Amministrazione per procurare all'erario maggiori proventi, miglioramento dell'economia che assicura una progressione nel rendimento dei tributi. Come risultante complessiva di tali cause si ha che le esigenze normali della gestione restano tutte coperte.

A meglio illustrare questo interessante fenomeno dello sviluppo delle entrate principali dello Stato, giova raffrontare fra loro le previsioni iniziali dei più recenti esercizi.

Le imposte dirette, valutate nel bilancio di previsione 1935-36 in milioni 4,453, salirono progressivamente nel bilancio 1936-37 a milioni 4,591, nel bilancio 1937-38 a milioni 5,643 e nel bilancio 1938-39 a milioni 7,611.

Le imposte e tasse sugli affari furono comprese nel bilancio di previsione 1935-36 per milioni 3,499, nel bilancio 1936-37 per milioni 4,333, nel bilancio 1937-38 per milioni 4,700 e in quello del prossimo esercizio 1938-1939 per milioni 6,196.

Le dogane e imposte indirette sui consumi furono valutate nel bilancio di previsione 1935-36 in milioni 4,780, nel bilancio 1936-37 in milioni 6,180, nel bilancio 1937-38 in milioni 5,098, e sono iscritte in quello 1938-1939 per milioni 5,395.

Per i monopoli, nel bilancio di previsione 1935-36 vennero compresi proventi valutati in complesso a milioni 2,944, nel bilancio

1936-37 a milioni 2,970, nel bilancio 1937-38 a milioni 3,019, e nel bilancio 1938-39 a milioni 3,294.

Nell'insieme le entrate principali sono state previste, in sede di formazione del bilancio, in milioni 16,176 per il 1935-36, in milioni 18,530 per il 1936-37, in milioni 18,866 per il 1937-38 e in milioni 22,951 per il 1938-39.

Anche se si prescinda dai tributi eccezionali, l'ascesa delle entrate è evidente; qualche incertezza presentano i proventi doganali, per le condizioni del commercio internazionale e per lo sviluppo e i progressivi risultati dell'autarchia.

Le spese effettive nell'esercizio 1938-39 aumentano, come si è detto, di milioni 1,266 in cifra tonda; aumento costituito per milioni 253 da interessi di debiti per le operazioni finanziarie più recenti; per milioni 33 dai provvedimenti economici in favore dei dipendenti statali in servizio attivo e di talune categorie di pensionati, indipendentemente dagli oneri corrispondenti che fanno carico ai bilanci delle aziende autonome; per milioni 169 da spese che riguardano o si collegano all'Esposizione Universale del 1942 e che si ripartiscono in milioni 90 a titolo di contributo statale all'Ente autonomo, in milioni 60 quale quota per opere straordinarie nell'Urbe e in milioni 19 quale annualità assunta dallo Stato sul prestito contratto dal Governatorato di Roma per opere del piano regolatore. Altri milioni 160 riguardano l'attrezzatura economica della Nazione nei vari settori; milioni 171, in cifra tonda, esigenze coloniali; milioni 129 i servizi della difesa.

I rimanenti milioni 53 vanno attribuiti in genere alle esigenze determinate dallo sviluppo di tutti i servizi statali. Quest'ultima cifra, nella sua limitata entità, vale a dimostrare come tutte le proposte di nuove e maggiori spese giunte dalle diverse Amministrazioni siano state rivedute col necessario rigore. L'Amministrazione finanziaria svolge azione incessante per contenere le spese pubbliche, nella certa fiducia che, superati gli eventi che hanno reso indispensabile l'assunzione di oneri eccezionali, si riavrà l'equilibrio del bilancio, mèta che resta inalterata nella gestione della finanza italiana.

Anche nel venturo esercizio potranno verificarsi oneri residuali attinenti alle particolari circostanze di cui si è fatto cenno; ma ciò si verificherà, in ogni caso, per quote sensibilmente ridotte, in confronto degli esercizi precedenti; anzi la cessazione di tali straordinarie esigenze potrebbe avvenire entro un termine anche più breve di quello che fino

a poco tempo addietro era consentito di considerare.

Tesoro. — Merita ora particolare illustrazione lo sforzo fatto dalla finanza fascista per fronteggiare le spese straordinarie occorse nei tre esercizi dal 1934 al 1937 e nei primi 9 mesi dell'esercizio in corso, per un ammontare di 36 miliardi in cifra tonda.

I principali ed eccezionali mezzi cui si è dovuto far ricorso furono, come è risaputo:

a) l'emissione della Rendita 5 per cento, collegata alla riconversione del Redimibile 3,50 per cento;

b) l'emissione del Redimibile 5 per cento, collegata alla imposta straordinaria immobiliare.

L'emissione della Rendita 5 per cento può considerarsi una operazione ormai chiusa, che ha dato complessivamente, tra quota integrativa per riconversione del Redimibile 3,50 per cento in Rendita 5 per cento e sottoscrizioni nuove, lire 6,835,965,440. Tale importo costituisce per lire 5,885,824,110, pari all'ammontare della quota dovuta per riconversioni, il notevole contributo apportato da una imponente massa di cittadini possessori di circa due terzi del Redimibile 3,50 per cento.

Il Prestito redimibile 5 per cento, creato con Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, ha pure dato cospicui risultati. Infatti sono stati versati in Tesoreria, a tutto il 31 marzo scorso, milioni 7,004, di cui milioni 5,703 riguardano quote di sottoscrizioni e milioni 1,301 si riferiscono a riscatti, cui corrispondono quote di sottoscrizioni per complessivi milioni 1,445; sicchè, di fronte ad un carico dei ruoli di oltre 7 miliardi e mezzo, i contribuenti hanno fatto fronte sinora per un totale di milioni 7,148. La differenza è costituita in parte dall'ammontare dei ruoli suppletivi entrati in riscossione nel 2º semestre 1937 o nel corrente anno, in parte dalle quote che dovranno essere discaricate per indebito, ed infine dalle morosità, le quali peraltro hanno toccato una cifra esigua, il che sta a comprovare ancora una volta la disciplina con cui la Nazione ha risposto all'appello del Governo. (*Approvazioni*).

Come è noto, allo scopo di facilitare il compito dei contribuenti, sono state consentite particolari agevolazioni: da parte degli istituti di credito mediante anticipazioni e da parte di enti di assicurazione con la stipulazione di speciali polizze. Tra i secondi è da mettere in rilievo l'opera dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il quale ha raccolto

sottoscrizioni nella forma assicurativa per oltre 750 milioni.

La situazione dei crediti degli istituti sovventori verso i sottoscrittori e della Banca d'Italia verso le banche e gli enti di assicurazione, al 31 marzo 1938, risulta come segue:

Verso i sottoscrittori.

Banche	L. 1,227,265,110
Banca d'Italia	» 371,226,294
Enti di assicurazione	» 955,420,100
Totale	L. 2,553,911,504

Banca d'Italia verso enti di credito e di assicurazione.

Verso aziende di credito	L. 195,675,921
Verso enti di assicurazione	» 841,330,941
Totale	L. 1,037,106,862

Da queste cifre si deduce che, sull'ammontare versato al 31 marzo 1938 dai sottoscrittori, 4,450 milioni rappresentano denaro fresco corrispondente a risparmi già accumulati dai sottoscrittori medesimi; 1,145 milioni sono costituiti da anticipazioni fatte dagli istituti sovventori in corrispondenza ad effettiva disponibilità di denaro, e 1,408 milioni hanno riflesso sulla circolazione in corrispondenza ad appello fatto all'Istituto di Emissione. Tale ricorso è, peraltro, dal tutto temporaneo, perchè la eccedenza di circolazione è destinata ad essere riassorbita per effetto del congegno dei rimborsi e per gli impegni presi al riguardo dai contribuenti sottoscrittori che hanno fatto ricorso al credito.

Altre entrate straordinarie sono state attinte: dai Buoni del Tesoro novennali 4 per cento emessi in base al Regio decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838; dal realizzo dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero; dall'emissione dei biglietti di Stato da lire 10.

A completare la copertura delle spese straordinarie hanno anche concorso i mezzi di tesoreria, tra i quali i Buoni del Tesoro ordinari 5 per cento ed i conti correnti con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti di previdenza da essa amministrati, nonché con il Banco di Napoli e con alcuni altri istituti di credito.

I Buoni del Tesoro ordinari in circolazione al 31 marzo 1938 ammontavano a 8,937 mi-

lioni circa, di cui 1,737 milioni emessi a tutto il giugno 1936; 3,644 milioni nell'esercizio 1936-37 e 3,556 milioni nei primi nove mesi dell'esercizio in corso.

I conti correnti con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti di previdenza amministrati dalla medesima sono saliti dal 1º luglio 1934 al 31 marzo 1938 da 10,424 a 16,931 milioni.

Con tali entrate straordinarie e con tali mezzi di tesoreria, non soltanto si è fronteggiato il fabbisogno dal 1º luglio 1934 al 31 marzo 1938, ma — salvo che saltuariamente e momentaneamente — si è evitato di gravare sulla circolazione dell'Istituto di emissione mediante le anticipazioni previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1936, emesso in base al Regio decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1647.

Posso infatti segnalare con compiacimento che la situazione decadale al 10 maggio corrente segna un fondo di cassa, di esclusiva proprietà del Tesoro, di oltre 900 milioni, prescindendo dal miliardo costituito dalla normale anticipazione dell'Istituto di emissione.

Ho voluto mettere in evidenza, con precisione di cifre, lo sforzo fatto dalla finanza fascista per sovvenire ai bisogni straordinari dello Stato in contingenze eccezionali. Sforzo poderoso che lascia perplessi e quasi increduli i finanziari di quei Paesi che, conoscendo solo le delizie della finanza democratica, non hanno la possibilità di comprendere quanto valga l'autorità di uno Stato ordinato e disciplinato per ottenere, anche nel campo economico-finanziario, dei risultati che sembrano loro miracolosi. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

Occorre aggiungere che l'Italia fascista ha affrontato questi oneri eccezionali con i soli mezzi propri: col risparmio del suo popolo appresta gli armamenti necessari per mantenere l'equilibrio delle forze mondiali e il suo rango di potenza; con lo stesso suo esclusivo risparmio provvede ad attrezzare e dar vita civile ai nuovi territori, conquistati col sangue dei suoi soldati. (*Vivissimi applausi*).

Posso quindi smentire recisamente, onorevole Toselli, le voci ricorrenti di prestiti statali che l'Italia intenderebbe contrarre all'estero (*Vivissimi generali applausi*), prestiti che non sono mai stati sollecitati, nè sarebbero desiderati, poichè rappresenterebbero solo un palliativo che non rimedierebbe alla situazione deficitaria della nostra bilancia dei pagamenti; situazione la cui cronicità non può trovare altro rimedio che nella coraggiosa e ferma

politica di autarchia economica voluta dal Duce. (*Vivissimi prolungati applausi*).

I provvedimenti presi di recente con Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, per favorire l'afflusso e l'investimento di denaro estero in Italia, non rappresentano per nulla, come si è voluto far apparire allo estero, un indice della fame di capitali stranieri che si avrebbe nel nostro Paese. Essi sono stati presi per venire incontro alle numerose richieste di capitalisti stranieri, i quali considerano l'Italia come uno dei pochi asili esistenti, in un mondo travagliato da convulsioni sociali ed economiche, in cui il capitale possa trovare un investimento sicuro, remunerativo e tranquillo. (*Vivissimi applausi*). Il Governo fascista non può che gradire questa considerazione in cui l'Italia è tenuta, a condizione però che gli investimenti siano di carattere durevole, poichè non potrebbe che considerare indesiderabile il momentaneo afflusso di quei capitali vaganti che ad ogni stormir di foglia spostano la loro fiducia e cambiano di domicilio. (*Vivissimi applausi*).

Politica del risparmio. — Abbiamo già accennato all'apporto fornito dal risparmio nazionale durante il periodo che comprende i tre esercizi che vanno dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1937 ed i primi nove mesi dello esercizio in corso. Esso ammonta a 36 miliardi, dei quali poco più di 6 miliardi e mezzo si riferiscono alla detta frazione dell'esercizio corrente. Parallelamente alla richiesta di denaro fatta dallo Stato, per le ricordate contingenze eccezionali, altre ingenti richieste si sono avute e si avranno per le opere di bonifica, per l'aumento di capitale di società statali o para-statali, per la costruzione di serbatoi e di impianti idroelettrici, per la valorizzazione agricola della Libia, per il credito alberghiero e turistico, per la elettrificazione e il rinnovo del materiale delle ferrovie dello Stato, per i lavori connessi con l'Esposizione e infine per i finanziamenti che dovranno essere chiesti sul mercato per opere e iniziative già autorizzate, indipendentemente dalle erogazioni a carico del bilancio dello Stato. Tali finanziamenti, limitatamente al biennio in corso e fino a tutto il giugno 1939, si possono calcolare con larga approssimazione in milioni 6,700.

Altro appello viene fatto al risparmio per la costituzione di nuove società e per l'aumento di capitale di società esistenti in relazione soprattutto allo sviluppo industriale ed alla realizzazione del programma di autarchia. In ultimo devesi tener conto

anche della richiesta di denaro fatta dalle società per azioni per provvedere al riscatto della imposta straordinaria del 10 per cento sul capitale, che, come abbiamo visto, rappresenta in realtà un'entrata effettiva del bilancio dello Stato.

Le accresciute necessità presenti di capitali da investire dimostrano quanto sia stata opportuna la politica di compressione dei profitti distribuiti, di limitazione dei dividendi e d'incoraggiamento alla costituzione di ingenti riserve nelle società per azioni, fermamente voluta ed attuata dal Governo. I capitali così accumulati si sono trovati disponibili al momento del bisogno, in quanto, anziché disperdersi in infiniti rivoletti, che avrebbero determinato una tendenza inflazionistica in tutto il Paese, sono venuti a costituire un fiume benefico che ha potuto corrispondere non solo alle richieste dello Stato, ma anche a quelle, assai notevoli, della economia nazionale.

Il concomitante appello fatto così al risparmio da differenti parti avrebbe dovuto provocare, in una economia diversa da quella fascista, riflessi sfavorevoli, quali l'aumento del saggio d'interesse degli investimenti, la diminuzione nell'ammontare dei depositi a risparmio, l'aumento della circolazione ed altri numerosi fenomeni ben noti nelle cosiddette economie liberali.

Possiamo invece con soddisfazione constatare come, nonostante l'accresciuto bisogno di capitali, sia per le necessità della nuova economia imperiale, sia per l'aumentato giro di affari dovuto alla ripresa industriale, agli armamenti ed al più elevato livello dei prezzi, non si è verificato in Italia nulla di tutto ciò.

Il tasso dello sconto è rimasto invariato alla quota del 4.50 per cento dal 18 maggio 1936.

Il saggio di capitalizzazione degli investimenti pubblici è rimasto, negli ultimi anni, pressoché immutato intorno a poco più del 5 per cento.

Quello degli investimenti in titoli a reddito variabile, quali le azioni industriali di prim'ordine, si è aggirato sul 4.50 per cento.

I depositi a risparmio, che erano cresciuti di ben 3,917 milioni nel corso del 1937, sono rimasti pressoché invariati dal 1° gennaio al 31 marzo 1938 passando da milioni 79,504 a milioni 79,580. E ciò nonostante il versamento avvenuto, da parte delle società per azioni, di ben 1,245 milioni, a riscatto della imposta straordinaria del 10 per cento sul

capitale, e nonostante che il Tesoro si sia visto sottoscrivere in tale periodo di tempo ben milioni 1,138.7 di Buoni ordinari del Tesoro, in concorrenza diretta quindi con la azione di raccolta del risparmio fatta dagli istituti di credito.

Ma quello che più importa è che tutto è stato realizzato senza che la circolazione sia praticamente cresciuta. Posso infatti segnalare con soddisfazione che la circolazione della Banca d'Italia, che al 30 aprile 1937-X era di milioni 15,644.8, ad egual data di quest'anno era di poco superiore a tale cifra e cioè di milioni 16,279.7.

Questi risultati, che sfuggono alla comprensione degli economisti liberisti nonché alla portata dei governanti e alle possibilità delle nazioni democratiche, sono tali da provocare la nostra soddisfazione, ma, ripetiamo, non hanno nulla di miracoloso: noi fascisti sappiamo come essi siano da attribuirsi unicamente alla organica attrezzatura che il Regime ha saputo dare alla economia della Nazione, oltrechè all'esemplare senso di disciplina di cui dà prova il popolo italiano. (*Approvazioni*).

Giova segnalare come — nell'azione di coordinamento fra le necessità dello Stato, degli enti locali, delle società direttamente o indirettamente dipendenti dallo Stato e quelle degli enti a carattere privato — si sia manifestata particolarmente utile la recente riforma bancaria. Il Comitato dei Ministri, presieduto dal Capo del Governo, si è riunito dalla sua fondazione ad oggi dodici volte, dando l'indirizzo all'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito in questa azione coordinatrice. L'Ispettorato, a capo del quale sta egregiamente il Governatore della Banca d'Italia, ha svolto la sua azione proficua nel campo del controllo del credito e della tutela del risparmio; e anche dalla bella relazione annuale, presentata dal Governatore della Banca d'Italia all'ultima assemblea dei partecipanti, abbiamo potuto vedere quanto vigile ed efficace sia stata la sua attività.

Voglio ricordare, in modo particolare, la trasformazione subita dalla legislazione attinente alle casse rurali che, con Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1706, hanno assunto la nuova denominazione di « Casse rurali ed artigiane »; questa trasformazione ha introdotto il principio della garanzia limitata anche per tali società a tipo cooperativo. La responsabilità del socio è stata infatti limitata, pei debiti sociali, ad una somma da determinarsi dallo statuto sociale e in

ogni caso non inferiore a 10 volte l'importo del valore nominale delle azioni sottoscritte.

Chi ricorda a quali tragedie abbia condotto il principio della garanzia solidale dei soci delle casse rurali, nei troppo numerosi fallimenti che queste casse hanno dovuto registrare in passato, non potrà che compiacersi di questa provvida riforma.

Devo poi segnalare la costituzione, presso la Banca Nazionale del Lavoro, di una sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, che risolve i problemi connessi al miglioramento dell'attrezzatura turistica della Nazione, facilitando l'assunzione di mutui da parte degli albergatori, con la garanzia dei contributi statali per il credito edilizio alberghiero, nonchè del fondo da costituirsi fino alla concorrenza di 125 milioni con prelievi annuali sul provento dell'imposta di soggiorno.

Nell'ambito specifico degli Istituti di credito debbo poi segnalare l'azione svolta dall'Ispettorato per preparare un programma di riduzione degli sportelli, che avrà prossima applicazione.

Le banche d'interesse nazionale hanno per la prima volta, dopo alcuni anni, distribuito un dividendo, e le casse di risparmio, con lodevole atto di solidarietà, hanno costituito un fondo di 100 milioni per venire incontro alle consorelle che si trovassero in condizioni di bisogno, anticipando loro i mezzi per superare eventuali difficoltà del momento.

Possiamo così affermare, non senza compiacimento, che l'intero settore bancario può considerarsi, alfine, completamente risanato.

Politica economica. — Abbiamo esaminato finora alcuni aspetti specifici della politica economica, particolarmente quelli attinenti al risparmio. Nel complesso l'economia del Paese può considerarsi mobilitata in uno sforzo supremo che fiancheggia la Finanza nella sua azione diretta a valorizzare l'Impero e, soprattutto, a completare l'attrezzatura industriale della Nazione per il conseguimento di quella mèta dell'auto-sufficienza che, per comandamento del Duce, dovrà essere raggiunta entro il 1941. (*Approvazioni*).

Le Società industriali, statali o parastatali, come l'ANIC, l'AMMI, l'ACAI, e l'AGIP, concorrono in questa azione, ma devo soffermarmi soprattutto sull'opera svolta dall'IRI nel campo delle finalità autarchiche.

Con il Regio decreto 24 giugno 1937-XV, n. 905, l'IRI, che aveva avuto fino allora un compito contingente di risanamento della economia industriale, è diventato un organo permanente. Esso deve considerarsi ormai

quale efficiente strumento a disposizione dello Stato per la gestione di partecipazioni industriali allo scopo di indirizzarne l'attività ai fini autarchici.

Devo ricordare in modo particolare l'azione svolta dall'IRI nel campo della navigazione di linea, con la costituzione delle quattro società di navigazione che hanno assunto la successione delle nove società prima esistenti.

Il programma di rinnovamento delle flotte comporta una spesa di oltre un miliardo e 400 milioni. Per l'attuazione di esso sono già disponibili i mezzi, ottenuti in parte con il Prestito IRI-MARE di 900 milioni di lire, costituito da obbligazioni collocate sul mercato fin dai primi del gennaio 1937.

L'IRI ha poi impostato, ed ha in corso di realizzazione, il problema dell'autarchia nel campo siderurgico. Per tal fine nel giugno 1937 si è operato il collocamento di 900 milioni di lire in obbligazioni IRI-FERRO, con che si potrà provvedere ai nuovi impianti della SIAC e dell'ILVA, che, da soli, comportano una spesa di 700 milioni.

Nel campo dell'industria navale l'IRI, in conseguenza del Regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 451, ha assunto il controllo dei maggiori cantieri di costruzioni navali. Esso sta svolgendo un'azione di controllo e di coordinamento dell'attività di questi vari cantieri nonchè di potenziamento e di sviluppo della Società Ansaldo, per la quale è in corso di attuazione un programma di nuovi impianti la cui spesa a tutt'oggi ammonta ad 80 milioni, ma che in seguito ammonterà dai 200 ai 300 milioni.

Nel campo dell'industria della gomma l'IRI, in pieno accordo con la Società italiana Pirelli, ha preso l'iniziativa per la produzione della gomma sintetica. Si è costituito a tal fine l'Istituto per lo studio della produzione della gomma sintetica ed in pari tempo si è fondata una « Società per la produzione della gomma sintetica ». Si è inoltre costituita la Società Agricola Industriale Gomma Anonima (SAIGA) per addivenire in Italia alla produzione di gomma dal guayule, mediante accordi con la International Rubber Company, per la coltivazione del guayule in Sardegna ed in altre località adatte.

Nel campo della cellulosa l'IRI ha costituito innanzi tutto una Società di Studi (Società per lo sviluppo della produzione della cellulosa, capitale 3 milioni di lire), ha poi potenziato la controllata « Cellulosa Clorosa » di Napoli, con la costruzione di un nuovo grande impianto per la produzione annua di circa 50 mila quintali di cellulosa

di sparto libico ed ha infine, d'intesa con la Società Burgo, costituito una Società con capitale di 50 milioni avente lo scopo di dare vita a quattro grandi impianti della potenzialità di 150 mila quintali ciascuno, per la produzione di cellulosa nazionale da piante annuali, in armonia con le direttive fissate dal piano autarchico per la cellulosa.

Ho citato soltanto le principali iniziative prese dall'IRI tacendo di altre minori, tra le quali quelle relative all'industria elettrica e all'industria chimica.

Sempre nell'ambito statale debbo ancora ricordare il contributo dato da un altro ente alla soluzione del problema della cellulosa.

Voglio riferirmi all'attività svolta dall'Istituto Poligrafico dello Stato il quale ha, fin d'ora, raggiunto l'auto-sufficienza assoluta nella produzione delle principali materie occorrenti per la fabbricazione della carta per gli uffici statali.

Detto Istituto — in virtù del Regio decreto legge 6 luglio 1936-XVI, n. 1380 — è stato sostituito alla Società Anonima Industria Cellulosa d'Italia (INCEDIT) nella gestione degli stabilimenti di Foggia. Dopo aver provveduto a mettere in efficienza i relativi impianti, ne ha, esclusivamente con i propri mezzi, più che raddoppiato la potenzialità. La produzione giornaliera della cellulosa, originariamente prevista in quintali 250, potrà prossimamente oltrepassare i 600 quintali, cosicchè, con la produzione annua di 210 mila quintali di cellulosa di paglia di grano e con quella delle altre cellulose e delle materie fibrose, che pure saranno prodotte negli stabilimenti stessi, si potrà far fronte non solo alla fabbricazione della carta annualmente occorrente per tutte le Amministrazioni statali, ma sarà pure possibile contribuire a coprire il fabbisogno delle altre cartiere italiane.

Da quanto ho esposto appare evidente come le industrie che direttamente o indirettamente fanno capo allo Stato siano in testa nella realizzazione del programma di autarchia, rispondente all'imperativo proclamato dal Duce nel Suo storico discorso del Campidoglio del 23 marzo anno XIV: «realizzare nel più breve termine possibile il massimo possibile di autonomia nella vita economica della Nazione».

Autonomia necessaria non solo ad assicurare una politica estera indipendente, ma altresì a garantire la saldezza intrinseca, presente e futura, della nostra moneta. (*Approvazioni*).

E poichè ho menzionato questa, colgo l'occasione per dichiarare, che, con buona

pace della speculazione, la nostra lira è perfettamente salda in arcioni, (*Vivissimi applausi*), nè corre alcun pericolo per le vicende, assai più politiche che economiche, di altre monete, dalla cui influenza la nostra economia è ormai decisamente e permanentemente sganciata. (*Vivi applausi*).

Politica tributaria. — L'assillo del problema contingente di fronteggiare i bisogni ordinari e straordinari del bilancio non ha però impedito all'Amministrazione finanziaria di tendere a mete più alte, sebbene più lontane; e cioè alla maggiore perfezione e perequazione negli ordinamenti tributari, in tutte le fasi dell'attività fiscale, da quella accertatrice a quella della riscossione.

Dal complesso di riforme in atto e da quelle ancora allo studio si attendono i mezzi che dovranno fra non più di tre esercizi garantire l'adeguamento delle entrate dei futuri bilanci alle sopraggiunte necessità della economia imperiale, nonchè quella saldezza, continuità, elasticità ed unità del bilancio, che sono garanzia di saggia finanza per parte dello Stato.

La riforma degli ordinamenti tributari di cui al Regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, è in pieno corso di attuazione.

Ho anzi rilevato, con vivo compiacimento, come questa riforma, passata senza discussione in quest'aula, abbia, ad un anno e mezzo dalla sua esistenza, attratto non solo l'attenzione generale del Paese e dei competenti, ma suscitato alla Camera, in sede di bilancio, una interessante e vivace discussione.

Sono pertanto grato ai camerati onorevoli Colombati, Casilli, Toselli e Zingali per il contributo che hanno voluto recare alla discussione di questo particolare argomento.

Il camerata Colombati ha fermato la sua attenzione sugli Ispettorati compartimentali istituiti con la recente riforma, trovando tra l'altro che essi vanno accresciuti di numero al fine di restringerne la giurisdizione.

Non posso dichiararmi d'accordo con lui; anzitutto perchè la critica mi sembra prematura per una riforma che ha iniziato da poco la sua applicazione e poi perchè si è proprio voluto, con la riforma stessa, dare un'adeguata estensione alla giurisdizione degli Ispettorati compartimentali, per mantenerne elevata la visuale ed ampio il campo di osservazione e di indagine.

Ciò per ottenere che lo studio delle attività produttive, sviluppandosi per grandi circoscrizioni territoriali, per quanto possibile economicamente omogenee, abbia fon-

damento su una parte rilevante di territorio, così che i conseguenti accordi di massima con le organizzazioni sindacali valgano per l'ambito di tutto il territorio stesso.

L'onorevole Zingali che — in sede di conversione in legge del decreto 7 agosto 1936 — fu relatore attento e competente del provvedimento e seppe allora illustrarne ogni parte con fervida personale adesione, ha voluto richiamare la mia attenzione su alcuni punti della legge di riforma. Parmi perciò necessario soffermarmi su certe sue affermazioni.

Per quanto riguarda le *liste dei contribuenti*, il rilievo che il solo elenco dei nomi dei possessori di redditi sia inutile, non è esatto.

Anzitutto non sarebbe stato possibile richiedere alle organizzazioni sindacali l'indicazione del reddito, anche presuntivo, attribuibile a ciascun contribuente, perchè ciò avrebbe importato un inaccettabile trasferimento della funzione di accertamento dagli organi dello Stato alle organizzazioni di categoria.

Che l'elenco dei possessori di redditi, pur con la sola indicazione dei nomi, sia utile, è stato dimostrato dallo stesso onorevole Zingali. Infatti, quando egli ha messo a raffronto i dati delle tassazioni di alcune categorie di commercianti di Roma e di Milano — dati che, peraltro, risultano da una pubblicazione del 1930 sui ruoli del 1929 e quindi risalgono ad una data in cui non era ancor entrata in funzione la legge sulle dichiarazioni obbligatorie — ha dimostrato, con le conclusioni cui è pervenuto, l'ampiezza della evasione assoluta, cioè della evasione degli stessi soggetti passivi di imposta. Il nuovo istituto — volto ad attuare la prima fase della collaborazione sindacale — si manifesta adunque in tutta la sua utilità attraverso i dati forniti dall'onorevole Zingali, poichè gli elenchi completi di coloro che esercitano tutte le attività produttive, redatti a cura delle organizzazioni sindacali, varranno a costituire il fondamento primo per l'eliminazione della evasione assoluta. Il che vuol condurre — in definitiva — ad una migliore distribuzione del carico tributario complessivo mediante la ripartizione di esso non più su una parte dei reddituari, ma sulla generalità di questi.

Ciò — del resto — era stato già opportunamente messo in luce dal camerata Zingali nella sua relazione per la conversione in legge del decreto 7 agosto 1936, in cui venne testualmente rilevato che « l'intervento delle rappresentanze sindacali, nella formazione delle liste, acquista una notevole importanza, destinato com'è ad allargare la base della im-

posta mobiliare e quindi a raggiungere, per mezzo del disboscamento di molti evasori, una migliore perequazione tributaria ».

Anche la dimostrazione dell'utilità del *contingente di studio*, introdotto dal secondo comma dell'articolo 9 della legge di riforma, può essere tratta dagli argomenti forniti dallo stesso onorevole Zingali.

Egli infatti, con le notizie che ha esposto per le categorie di contribuenti di cui ha parlato, ha rivelato il procedimento di studio seguito per giungere alle sue conclusioni sulla entità delle evasioni.

Ha dovuto, cioè, esaminare gli elenchi dei contribuenti pubblicati in passato, raffrontarne le risultanze con i dati del censimento industriale e commerciale, elaborare le cifre in rapporto al presumibile consumo dei generi considerati per la due città.

Secondo le sue parole nella relazione dianzi richiamata, ha dovuto « servirsi del criterio comparativo per richiedere che l'imposizione sia, nei concreti casi, eseguita dappertutto con criteri uniformi ».

Se, adunque, la finanza si propone lo scopo di eseguire lo studio dei redditi delle grandi categorie di attività produttive operanti nel Paese, per averne norma ai fini perequativi dell'azione tributaria, non vale obiettare che trattasi di compito tutt'altro che facile per distoglierla da questo intento, diretto verso fini superiori di giustizia distributiva.

Lo svolgimento tutto dell'attività finanziaria è irto di difficoltà di ogni genere; ma non v'è difficoltà che non possa essere affrontata e superata e l'arresto può essere consentito soltanto di fronte a constatate impossibilità.

Il camerata Zingali si è soffermato nel suo discorso, infine, sui lavori in atto per la redazione dei testi unici in materia di imposte dirette e di imposte indirette sugli affari, lamentando che essi si siano iniziati soltanto pochi mesi fa, dopo, cioè, quasi un anno e mezzo dalla emanazione della legge 7 agosto 1936. E ha posto in confronto la lentezza con la quale si è proceduto in Italia, con la sollecitudine osservata altrove in questa delicata materia di unificazione della legislazione tributaria.

Ciò è esatto; ma rammento all'onorevole Zingali che nel tempo di arresto da lui segnalato l'Italia è riuscita a mantenere salda la propria finanza affrontando ben altri problemi (*Vivissimi applausi*) e superando non poche difficoltà. In questo tempo, oltre a numerosi provvedimenti di minore importanza, si sono dovuti ideare ed attuare due

formidabili provvedimenti di contribuzione straordinaria, come il prestito immobiliare 5 per cento e l'imposta sul capitale azionario delle società, necessari per provvedere alle eccezionali esigenze della valorizzazione dell'Impero e della difesa nazionale.

Debbo poi aggiungere che, se è necessario arrivare presto alla redazione dei testi unici, è altrettanto e forse più necessario che tali testi rispondano a requisiti di stabilità, di certezza, di durata. (*Applausi*). È infatti mio intendimento, conforme allo spirito della legge di riforma, far sì che i testi unici siano veramente « testi unici » e non già ristampe, sia pure coordinate, di tutti i testi esistenti. (*Applausi*).

Si deve; insomma, tendere ad una riorganizzazione essenzialmente organica della legislazione, nè mi sembra opportuno che questo scopo venga frustrato dal desiderio, sia pure lodevole, di far presto.

L'opera è veramente poderosa e tale da mettere a dura prova l'attività, la competenza e la passione di chi vi attende; ma appunto perciò deve riuscire completa, in modo da costituire, a lavoro ultimato, titolo di merito della legislazione fascista e tangibile manifestazione della serietà di intenti cui è ispirata.

Con l'Anno XVI, sono entrate in funzione le nuove commissioni amministrative per la risoluzione delle vertenze relative alle imposte dirette ed alle imposte indirette sugli affari. La riforma, su basi corporative, degli organi della speciale giurisdizione fiscale passa così al pratico esperimento, e vi passa in un momento di particolare interesse, coincidendo con la prima attuazione della revisione generale per bienni dei redditi di categoria B e di categoria C-1.

Tutto lascia presumere che l'esperimento sarà coronato da pieno successo, essendo da ritenere senz'altro che i membri designati dalle organizzazioni sindacali, per le commissioni distrettuali, dai Consigli provinciali delle corporazioni e dalla Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti, per le Commissioni provinciali, sapranno portare nei giudizi il prezioso contributo della loro esperienza e della loro capacità, agli effetti di una applicazione dei tributi che sia la più esatta possibile.

Ciò deve dirsi particolarmente per quanto riguarda la prima revisione generale dei redditi.

Il Ministero, in questo campo, ha dato chiare direttive intese a far sì che le revisioni fossero basate su elementi il più possibile completi e precisi ed ha seguito con la mas-

sima attenzione il lavoro degli Uffici. Non escludo, tuttavia, che vi possano essere dei casi in cui, a cagione della stessa mole dei redditi messi in movimento, gli uffici non abbiano potuto vagliare adeguatamente i dati delle rettifiche e delle controrettifiche. In tali casi e per le vertenze che non abbiano potuto essere bonariamente definite — ciò che, peraltro, secondo le notizie in possesso del Ministero, si verifica per una percentuale esigua della ingente massa di accertamenti — spetterà all'alto senso di giustizia delle nuove commissioni amministrative di decidere in maniera che non abbiano ad uscirne lesi nè gli interessi della finanza, nè quelli dei contribuenti.

La riforma degli ordinamenti tributari comporta come conseguenza naturale anche la riforma dei sistemi di riscossione delle imposte e del sistema esattoriale: riforma che è in corso di studio.

Il congegno della riscossione delle imposte dirette, che nella sua struttura fondamentale è ancora quello della legge Sella 20 aprile 1871, n. 192, quantunque ottimo nella sua essenza, ha bisogno, dopo 67 anni di esistenza, di essere ringiovanito ed aggiornato in conformità dei bisogni sentiti e dei mezzi forniti dalla vita moderna.

L'anagrafe tributaria rappresenterà una completa riorganizzazione del lavoro fiscale, che non si arresterà alla fase di accertamento ma proseguirà fino a quella della riscossione. Essa consentirà una razionale compilazione dei ruoli basata su fondamentali requisiti di chiarezza e di semplicità, consentendo inoltre di attuare un perfetto sistema di controllo contabile delle risultanze dei ruoli stessi.

In relazione ai nuovi ordinamenti sindacali ed alla divisione dei contribuenti in gruppi e specie, perfettamente corrispondenti a quelli previsti in tali ordinamenti, diventa possibile anche la compilazione dei ruoli per gruppi e specie e per circoscrizioni distrettuali, abolendosi così le ripartizioni dei contribuenti per ruoli comunali. Ciò corrisponderà efficacemente ai criteri corporativi di accertamento, in base ai quali le revisioni da farsi biennalmente, vengono effettuate in funzione delle diverse categorie produttive.

Il nuovo congegno di riscossione consentirà inoltre ai contribuenti quel controllo reciproco che il mio predecessore De Stefani aveva tentato a mezzo della pubblicazione in volumi dei ruoli di ricchezza mobile. Questa iniziativa, ottima nella sua finalità, si era però manifestata troppo dispendiosa per

l'Amministrazione e di poca efficacia pel contribuente, che doveva sobbarcarsi ad una fatica eccessiva per trarre dai ruoli, resi così permanentemente pubblici, un confronto utile agli effetti comparativi della tassazione propria.

La pubblicazione dei ruoli per gruppi e specie e per distretto di imposta faciliterà invece al massimo tale azione di controllo.

Il raggruppamento delle esattorie in una unità territoriale, che avrà come minima giurisdizione il distretto di imposta, otterrà inoltre lo scopo di potenziare convenientemente le aziende esattoriali.

Ritengo che tale riordinamento darà maggior prestigio e credito a queste aziende. D'altra parte deve considerarsi definitivamente tramontato il tempo in cui la funzione esattoriale potevasi ritenere come una attività riservata alla speculazione privata. Oggi la riscossione delle entrate va considerata come una funzione che deve esercitarsi nell'interesse dello Stato pur con criteri di giusto riguardo verso il contribuente.

Sempre in tema di riforme, faccio cenno a due di esse che sono state approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri. L'una ha per oggetto un maggiore coordinamento ed un ordinamento più razionale degli Uffici tecnici per le imposte di produzione, i quali sono passati interamente alla dipendenza della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

L'altra concerne l'unificazione della procedura per l'attivazione del catasto. Questa riforma, preconizzata ieri dal camerata onorevole Casilli, varrà a sollecitare il disbrigo del notevole arretrato che si è costituito nelle volture del nuovo catasto, poichè per effetto della riforma stessa la procedura per la esecuzione di dette operazioni verrà semplificata ed il compito relativo affidato ad un solo organo, cioè all'Ufficio tecnico erariale.

Il complesso della riforma, che introduce nell'ambito della finanza il contributo e la collaborazione dell'organizzazione sindacale corporativa, procede a gradi, ma con irrevocabile decisione, verso la mèta prefissa.

Do atto alle organizzazioni sindacali della collaborazione prestata finora: collaborazione che, nella maggior parte dei casi, ha condotto a risultati assai interessanti. Se il camerata onorevole Zingali li avesse conosciuti, egli si sarebbe certamente convinto della possibilità per la finanza di sfruttare, col profitto proprio e del contribuente, la collaborazione sindacale.

Ringrazio particolarmente il camerata Cianetti che ha voluto rivendicare in questa sede l'onore e l'onere per i rappresentanti degli organismi sindacali di affrontare questo compito in piena lealtà d'intenti coll'Amministrazione finanziaria. Per parte mia posso assicurare la Camera che io ed i miei collaboratori siamo animati da quella fede assoluta senza la quale nessuna riforma può essere tradotta in atto; che procediamo e procederemo, sia pure con doverosa gradualità e tempestività, nell'applicazione di essa, sicuri che la finanza fascista sarà per trarre grande giovamento sia dalla bontà dei nuovi ordinamenti, sia dal maggiore flusso di entrate che verrà a determinarsi.

Finanza locale. — La riforma degli ordinamenti tributari investe precipuamente la finanza statale, ma, per il principio della unificazione tributaria, non può non avere riflessi sulla finanza locale. Il camerata Buffarini, nella sua bella esposizione sul bilancio del Ministero degli interni alla Camera, nel marzo scorso, ha riaffermato questo principio, dichiarando tra l'altro che « l'indirizzo dottrinale e pratico del Fascismo è rivolto a saldare e subordinare sempre più le amministrazioni comunali e provinciali all'Amministrazione centrale ».

In conformità a questo medesimo principio l'onorevole Giunta del bilancio, e con essa gli onorevoli camerati Gervasio e Toselli, raccomandano che l'ordinamento tributario degli enti locali sia ricondotto ad espressione più semplice, basandolo in massima sulle addizionali alle contribuzioni dirette dello Stato.

Il problema segnalato merita un attento esame e la soluzione non può essere ricercata che in senso unitario, purchè, in sede di accertamento, gli enti locali possano essere chiamati a fattiva collaborazione con lo Stato e questo possa avere le dovute garanzie che non sarà fatto abuso della facoltà di sovrapporre le addizionali. Ciò ad evitare quanto è successo per la sovrapposizione del tributo fondiario e di quello sui fabbricati, tributi il cui accertamento è bensì statale, ma che, per la parte di essi riservata allo Stato, costituiscono un accessorio rispetto a quella riservata agli enti locali medesimi.

Sempre in tema di finanza locale, l'onorevole Giunta del bilancio invoca l'adeguamento della procedura vigente per le imposte dirette erariali circa i termini per le denunzie e le rettifiche dei redditi presi a base dei tributi locali, « affinché — dice il relatore — il contribuente, colpito da due distinti tri-

buti, non corra il rischio di smarrirsi, come ora accade, in una selva di disposizioni di tanta diversità ».

Non posso che consentire in tale proposta, perchè non è dubbio che anche, e soprattutto, nel particolare campo dell'accertamento dei tributi locali siano desiderabili e possibili ulteriori adeguamenti alla sperimentata legislazione delle imposte dirette.

L'onorevole Giunta del bilancio ha inoltre suggerito — in correlazione a quanto è stato già disposto, per il terzo grado di giurisdizione, col Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XIV, n. 2394 — di istituire, per la risoluzione in grado di appello delle controversie riguardanti i tributi locali, una sezione speciale presso le Commissioni provinciali delle imposte, alleggerendo in tal modo le Giunte provinciali amministrative di un compito che attiene non alla tutela generale amministrativa, ma alla tutela del singolo di fronte all'azione accertatrice dei locali uffici fiscali.

Al riguardo il Ministero dell'interno, nella sua più specifica competenza, ha osservato che una riforma nel senso indicato verrebbe a modificare profondamente il vigente ordinamento del contenzioso tributario per le tassazioni degli enti locali, in quanto, mentre dovrebbe lasciare necessariamente invariata la competenza delle commissioni comunali di primo grado, deferirebbe la risoluzione in secondo grado delle controversie ad organi estranei a quelli ordinari di tutela degli enti stessi.

Colgo l'occasione dalle raccomandazioni fattemi dall'onorevole Giunta del bilancio per ringraziare questa e per essa in modo particolare il suo relatore onorevole camerata Bruchi; questi, con l'abituale competenza e con sempre maggiore esperienza, ha brillantemente superato anche quest'anno la sua quarta fatica nel riferire sul bilancio, illustrando, egregiamente e minutamente, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1938-39. Il suo lavoro mi ha concesso di essere assai più spedito nella mia esposizione, risparmiandovi molte citazioni di dati e di cifre per le quali rimando la vostra attenzione al testo della relazione.

Debbo associare in questo ringraziamento ed elogio anche il camerata onorevole Arias per la sua interessante ed elaborata relazione sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1936-37: relazione che conferma le sue qualità di profondo ed acuto studioso.

Posso poi assicurare l'onorevole Trapani Lombardo, in relazione ai voti da lui espressi, che si sta studiando il modo di venire incontro alle necessità dei mutuatari morosi verso l'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria in liquidazione, con mezzi più radicali ed efficaci della ratizzazione degli arretrati consentita col Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XVI, n. 1147 .

Ringrazio infine l'onorevole Bruchi anche per l'elogio rivolto ai miei collaboratori in alto e in basso, elogio che va a tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria, alla quale, dice la relazione, « non è sfuggita l'altezza e la nobiltà del compito, anche se ingrato, che le compete ». A tale elogio non posso che associarmi con tutta cordialità. (*Vivi applausi*).

Onorevoli Camerati, ho voluto mettere in evidenza, nella esposizione odierna, lo sforzo fatto dalla finanza italiana in Regime Fascista per far fronte alle varie contingenze dell'eccezionale momento storico da noi vissuto; sforzo che ha costretto il Paese a provvedere il bilancio di entrate straordinarie per cifre ingenti. Sarebbe per noi quanto mai interessante poter fare un esame comparativo tra le necessità affrontate dalla finanza italiana e quelle occorse alle amministrazioni finanziarie delle altre grandi Nazioni. Ragioni di evidente opportunità non me lo consentono. Voglio però attirare la vostra attenzione sulla considerazione che tutti i grandi Stati, nessuno eccettuato — in questo periodo, che, nel campo dei bisogni finanziari, deve in tutto il mondo considerarsi davvero eccezionale — sono stati costretti a ricorrere a prestiti per saldare l'ammontare complessivo delle spese.

Segnalo poi come alcuni Stati abbiano affrontato situazioni di bilancio con mezzi straordinari, per cifre assai più ingenti di quelle del bilancio italiano negli ultimi esercizi, anche tenuto conto del rapporto fra oneri tributari e popolazione. Con la differenza che nessuno di questi Stati può registrare in attivo, a contropartita dei sacrifici sostenuti dalla Nazione e dal contribuente, la conquista di un Impero, la prima attrezzatura economica di esso, il potenziamento fascistico di un'armata di terra, di mare e di cielo che ben può dirsi vanto del Duce ed orgoglio della Nazione. (*Vivissimi generali prolungati applausi che si rinnovano quando l'onorevole Ministro raggiunge il banco del Governo. — Grida ripetute di: Duce! Duce! — La Camera scatta in piedi — Vibranti acclamazioni all'indirizzo del Duce, alle quali si associa il pubblico delle tribune*).

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, s'intenderanno approvati con la semplice lettura. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Tabella A. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Redditi patrimoniali dello Stato. — Capitolo 1. Redditi dei terreni e fabbricati del demanio, lire 9,500,000.

Capitolo 2. Proventi netti delle aziende patrimoniali dello Stato, lire 8,000,000.

Capitolo 3. Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento metallurgico e meccanico di Follonica ed annessi, nonché delle altre miniere, stabilimenti minerari e minori sorgenti d'acque minerali nei vecchi confini del Regno, lire 1,500,000.

Capitolo 4. Proventi dei canali Cavour, lire 7,000,000.

Capitolo 5. Proventi dei canali dell'antico demanio, lire 3,000,000.

Capitolo 6. Proventi dei canali navigabili, lire 1,400,000.

Capitolo 7. Somme dovute all'erario dall'azienda di Stato per le foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (articolo 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, legge 5 gennaio 1933, n. 30, e convenzione 15 luglio 1932, approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932), lire 3,452,684.30.

Capitolo 8. Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie, lire 8,000,000.

Capitolo 9. Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere nel Regno (articoli 7 e 25 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443), lire 2,000,000.

Capitolo 10. Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e redditi di beni mobili, lire 2,250,000.

Capitolo 11. Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca, lire 50,000,000.

Capitolo 12. Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia, lire 500,000.

Capitolo 13. Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali e di pertinenze marine, lire 6,000,000.

Capitolo 14. Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare, lire 1,000,000.

Capitolo 15. Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (articolo 100 delle norme sulla bonifica integrale approvato con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 650,000.

Capitolo 16. Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia. (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244; Regio decreto-legge 18 novemmaggio 1928, n. 1026, e Regi decreti 29 dicemmaggio 1928, n. 1026 e Regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706), lire 1,000,000.

Capitolo 17. Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (articolo 7 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e articolo 51 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285), lire 100,000.

Capitolo 18. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, lire 80,000.

Capitolo 19. Interessi su titoli di credito privati, di proprietà del Tesoro, lire 50,050,000.

Capitolo 20. Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato, lire 15 milioni.

Capitolo 21. Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal Tesoro dello Stato, lire 15,000,000.

Capitolo 22. Interessi 4 per cento sul capitale conferito all'Istituto poligrafico dello Stato; utili netti annuali dell'Istituto medesimo (articoli 4 e 5 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744) e quota spettante all'erario sulla vendita di stampati speciali da parte della Libreria dello Stato, lire 6,000,000.

Capitolo 23. Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata adibiti ai servizi governativi, lire 100,000.

Capitolo 24. Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti al servizio telefonico, lire 1,050,000.

Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato. — Capitolo 25. Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137), per memoria.

Capitolo 26. Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi (articolo 15 del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597), lire 77,371,762.88.

Capitolo 27. Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (articolo 26 del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 2,865,988.61.

Capitolo 28. Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e articolo 9 del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 13 marzo 1930, n. 158), lire 162,340,000.

Capitolo 29. Avanzo di gestione della Regia azienda monopolio banane (Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899), lire 12 milioni 775,320.35.

Tributi. — *Imposte dirette.* — 1°) *Imposte permanenti.* — Capitolo 30. Imposta sui fondi rustici, lire 150,700,000.

Capitolo 31. Imposta sui fabbricati, lire 350,000,000.

Capitolo 32. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 3,955,400,000.

Capitolo 33. Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, lire 403 milioni.

Capitolo 34. Contributo sui terreni bonificati, lire 235,000.

Capitolo 35. Imposta personale progressiva sui celibi, lire 220,000,000.

Capitolo 36. Imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi nel Regno da società, istituti ed enti diversi dallo Stato. (Regio decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76), lire 145,000,000.

Capitolo 37. Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle società commerciali di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, ed in genere tutti gli enti che abbiano fini industriali e commerciali, escluse le aziende municipalizzate (articolo 1 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91, modificato dall'articolo 29 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729), lire 2,000,000.

2°) *Imposte transitorie.* — Capitolo 38. Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (articolo 10 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151), lire 460,000,000.

Capitolo 39. Imposta straordinaria sul patrimonio, lire 125,000,000.

Capitolo 40. Imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni. (Regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729), lire 1 miliardo 800,000,000.

Tasse e imposte indirette sullo scambio della ricchezza. — 1°) *in amministrazione del Ministero delle finanze.* — Capitolo 41. Imposta sulle successioni e donazioni, lire 180 milioni.

Capitolo 42. Imposta sulla manomorta, lire 28,000,000.

Capitolo 43. Imposta di registro, lire 1 miliardo 28,000,000.

Capitolo 44. Imposta di bollo, lire 770 milioni.

Capitolo 45. Imposte in surrogazione del registro e del bollo, lire 440,000,000.

Capitolo 46. Imposta ipotecaria, lire 160 milioni.

Capitolo 47. Tasse di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio-audizioni circolari, stabilite dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (articoli 54 e 55 delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295; Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650, e Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857), lire 27,000,000.

Capitolo 48. Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (articolo 61 e seguenti delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295, e Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650), lire 3,000,000.

Capitolo 49. Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari. (Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857), lire 70,000,000.

Capitolo 50. Quota dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, corrisposti a tariffa ridotta dagli enti di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, da versarsi all'erario dall'Ente italiano audizioni radiofoniche (E. I. A. R.) a mente dell'articolo 5 del Regio decreto-legge medesimo, *per memoria.*

Capitolo 51. Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici, ai sensi del Regio decreto-

legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, lire 1,260,000.

Capitolo 52. Tasse sulle concessioni governative, lire 225,000,000.

Capitolo 53. Tassa sulle pellicole cinematografiche sonore estere, per l'adattamento supplementare in lingua italiana. (Articolo 5 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320 e Regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 861), lire 6,500,000.

Capitolo 54. Tasse sugli aereoscafi (Allegato C al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive disposizioni modificative), lire 320,000.

Capitolo 55. Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri e contributo di miglioramento stradale di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, numero 2446, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3421, lire 140,000,000.

Capitolo 56. Sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi destinati ad essere trainati da autoveicoli ed a circolare su strade ed aree pubbliche. (Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, convertito nella legge 1º marzo 1934, n. 636), lire 35,000,000.

Capitolo 57. Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 344, lire 70,000,000.

Capitolo 58. Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 344, lire 19,000,000.

Capitolo 59. Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo. (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276), lire 650,000.

Capitolo 60. Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tranvie urbane (articolo 20 del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), *per memoria*.

Capitolo 61. Tassa di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali. (Articolo 7, comma 2º, del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 1,900,000.

Capitolo 62. Tassa di scambio. (Testo unico di leggi 28 luglio 1930, n. 1011, e successive disposizioni modificative), lire 2,700,000,000.

Capitolo 63. Tasse di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato. (Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3275), lire 19,500,000.

Capitolo 64. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato. (Leggi 6 aprile 1862, n. 542 e 14 giugno 1874, n. 1945), lire 59,000,000.

Capitolo 65. Tassa sui trasporti di cose con automezzi. (Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260), lire 200,000,000.

Capitolo 66. Tassa di bollo sulle carte da giuoco. (Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3277), lire 8,200,000.

2º) *in amministrazione del Ministero delle comunicazioni*. — Capitolo 67. Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. (Articolo 7 del Regio decreto-legge medesimo), lire 9,000,000.

3º) *in amministrazione del Ministero degli affari esteri*. — Capitolo 68. Diritti introitati dai Regi uffici all'estero, retti da personale di 1ª categoria, quota spettante all'Erario sui diritti medesimi introitati dagli uffici retti da personale di 2ª categoria e tasse riscosse dagli uffici di pubblica sicurezza di confine e degli scali marittimi a carico di stranieri provvisti di passaporto mancante del visto consolare, lire 23,000,000.

Capitolo 69. Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero. (Articoli 18, 20, 23, 26 (comma 1º) e 35 del testo unico approvato con Regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 2,000,000.

Contributi speciali. — Capitolo 70. Addizionale 2 per cento alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, manomorta, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli, da destinarsi ad integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. (Articolo 1 del Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145), *per memoria*.

Imposte indirette sui consumi. — Capitolo 71. Imposta sulla fabbricazione degli spiriti, lire 210,000,000.

Capitolo 72. Imposta sulla fabbricazione della birra, lire 35,000,000.

Capitolo 73. Imposta sulla fabbricazione dello zucchero, lire 1,200,000,000.

Capitolo 74. Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine, lire 9,000,000.

Capitolo 75. Imposta sulla fabbricazione degli olii di semi, lire 70,000,000.

Capitolo 76. Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro, lire 200,000.

Capitolo 77. Tassa di vendita sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, ottenuti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive disposizioni modificative e complementari, lire 700,000,000.

Capitolo 78. Tassa di vendita sul benzolo istituita con Regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1963, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 335, *per memoria*.

Capitolo 79. Imposta sul gas e sull'energia elettrica, lire 390,000,000.

Capitolo 80. Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè, lire 46,000,000.

Capitolo 81. Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica, lire 30,000,000.

Capitolo 82. Imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon). (Regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato B, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334), lire 80,000,000.

Capitolo 83. Imposta sul consumo del caffè. (Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84), lire 420,000,000.

Capitolo 84. Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano), lire 1,350,000,000.

Capitolo 85. Sopratasse di confine, lire 15,000,000.

Capitolo 86. Diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero. (Regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334), lire 280,000,000.

Capitolo 87. Tassa sulla vendita degli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, importati direttamente dall'estero (allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive disposizioni modificative e complementari), lire 500,000,000.

Capitolo 88. Dazio sull'importazione del grano, lire 60,000,000.

Monopoli. — Capitolo 89. Imposta sul consumo dei tabacchi. (Articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474), lire 2,840,000,000.

Capitolo 90. Imposta sul consumo dei sali. (Articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474), lire 321,600,000.

Capitolo 91. Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette. (Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342), lire 22,500,000.

Capitolo 92. Proventi dei monopoli di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi; tasse di licenza e proventi diversi, lire 110,000,000.

Lotto e lotterie. — Capitolo 93. Lotto e lotterie, lire 450,000,000.

Capitolo 94. Provento spettante allo Stato sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti della lotteria ippica di Merano, destinato a coprire tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della lotteria medesima, lire 2,000,000.

Capitolo 95. Provento spettante allo Stato sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti della lotteria automobilistica di Tripoli, destinato a coprire tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della lotteria medesima, lire 3,000,000.

Proventi di servizi pubblici minori. —

Capitolo 96. Tasse di pubblico insegnamento, lire 85,000,000.

Capitolo 97. Provento della cessione dei libretti di passaporto per l'estero e dei relativi blocchetti di cedole statistiche, lire 1 milione 410,000.

Capitolo 98. Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi, lire 200,000.

Capitolo 99. Tasse terrestri sui marconigrammi privati originari da aeronavi, diretti a qualunque paese, via stazioni aeronautiche italiane, *per memoria*.

Capitolo 100. Diritti di verificaione dei pesi e delle misure, del saggio e del marchio dei metalli preziosi; diritti di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui all'articolo 6 del regolamento per la esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167, del 17 luglio 1924, lire 20,000,000.

Capitolo 101. Diritti ed emolumenti catastali, escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, ed al Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 585, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e la metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 14,500,000.

Capitolo 102. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti, in aggiunta ai diritti catastali, dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, e dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 585, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 473, e metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 7,000,000.

Capitolo 103. Diritto dovuto per il rilascio d'urgenza dei certificati del casellario giudiziale a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059, *per memoria*.

Capitolo 104. Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario. (Articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595), *per memoria*.

Capitolo 105. Somme da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore dei conti a termini dell'articolo 15 del Regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante norme per l'attuazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali, *per memoria*.

Capitolo 106. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 20,000,000.

Capitolo 107. Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni sulle strade statali. (Articolo 119 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740), lire 6,000,000.

Capitolo 108. Provento delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, appro-

vato col Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117 e ricavò dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori, lire 100,000.

Capitolo 109. Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali. (Articolo 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 1,500,000.

Capitolo 110. Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 giugno 1913, n. 363; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa, lire 9,000.

Capitolo 111. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'educazione nazionale, lire 65,000.

Capitolo 112. Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici. (Articolo 1° del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 826), lire 3,400,000.

Capitolo 113. Foglio per gli annunci amministrativi e giudiziari nelle provincie. (Legge 30 giugno 1876, n. 3195), lire 3,500,000.

Capitolo 114. Proventi delle carceri, lire 22,500,000.

Capitolo 115. Diritti dovuti per il servizio araldico. (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314, e articolo 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367), lire 100,000.

Capitolo 116. Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di Amministrazioni pubbliche, di Enti diversi e di privati, lire 400,000.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 117. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze, lire 92 milioni 26,031.60.

Capitolo 118. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie, lire 339,577,334.84.

Capitolo 119. Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della

concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1, paragrafo XIV, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2637), lire 276,552.32.

Capitolo 120. Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, lire 32,288,370.20.

Capitolo 121. Rimborso dalla Regia azienda monopolio banane della spesa per interessi compresi nella quota di ammortamento dell'anticipazione di lire 15,000,000 concessa dallo Stato per la requisizione di navi e di impianti (terza delle 10 annualità. — Articolo 9 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899), lire 594,891.52.

Capitolo 122. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, lire 1,101,170.

Capitolo 123. Contributi annui degli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, previsti dall'articolo 18 del Regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante norme per l'attuazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali, *per memoria*.

Capitolo 124. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'Africa Italiana, lire 6,700,000.

Capitolo 125. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, lire 1,347,479.55.

Capitolo 126. Rimborso dalle Regie Università e dai Regi Istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato. (Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73), lire 10,000,000.

Capitolo 127. Concorso nelle spese per la istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale. (Legge 22 aprile 1932, n. 490), lire 7 milioni.

Capitolo 128. Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commer-

ciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali. (Articolo 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; articolo 9 del Regio decreto-legge 15 maggio 1924, numero 749, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227, e legge 15 giugno 1931, n. 889), *per memoria*.

Capitolo 129. Contributi di enti locali pel mantenimento dei Regi istituti tecnici agrari. (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214; testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e legge 15 giugno 1931, n. 889), lire 166,000.

Capitolo 130. Contributi di enti locali e Corpi morali a compenso totale o parziale delle spese a carico dello Stato per scuole medie governative istituite ai sensi dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, numero 1069, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1771, ovvero regolate dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 689, lire 7,698,397.82.

Capitolo 131. Proventi di cui all'articolo 4 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003, a favore del Comitato centrale per le Opere universitarie create con l'articolo 56 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102. (Articolo 5 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003), *per memoria*.

Capitolo 132. Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna. (Articolo 41 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), lire 40,000.

Capitolo 133. Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori. (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102; legge 13 giugno 1935, n. 1100, e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73), lire 13,496,556.62.

Capitolo 134. Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma. (Articolo 3 della convenzione approvata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 agosto 1919, n. 1672, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 495), lire 112,000.

Capitolo 135. Contributo del comune di Torino per il mantenimento del Regio Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » in detta città. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 16 marzo 1936, n. 529, convertito nella legge 8 giugno 1936, n. 1261), lire 560,000.

Capitolo 136. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, lire 29 milioni 858,500.

Capitolo 137. Contributo annuo consolidato dovuto dall'Amministrazione provinciale di Roma per l'accasermamento del Corpo di polizia entro la circoscrizione del Governatorato di Roma. (Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1113), lire 762,760.10.

Capitolo 138. Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264, lire 50,000.

Capitolo 139. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, *per memoria*.

Capitolo 140. Contributi di migioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato. (Legge 6 aprile 1933, n. 427, e Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2049, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 584), *per memoria*.

Capitolo 141. Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese per le opere marittime ordinarie. (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 188 e seguenti), lire 4,800,000.

Capitolo 142. Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di seconda categoria. (Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688), lire 500,000.

Capitolo 143. Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. (Articolo 225 del testo unico approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), *per memoria*.

Capitolo 144. Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità, lire 100,000.

Capitolo 145. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni, lire 1,058,000.

Capitolo 146. Contributo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi nelle spese dei servizi marittimi, lire 15,000,000.

Capitolo 147. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra, lire 2 milioni 201,102.50.

Capitolo 148. Contributi previsti dall'articolo 24 del Regio decreto-legge 16 dicembre

1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, per l'istruzione pre e post-militare, *per memoria*.

Capitolo 149. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina, *per memoria*.

Capitolo 150. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'aeronautica, lire 3,000,000.

Capitolo 151. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lire 2,996,365.70.

Capitolo 152. Contributi di provincie, comuni, Consigli provinciali delle Corporazioni e di altri enti nelle spese di funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220. (Articoli 4 e 11 della legge medesima e Regio decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352), lire 11 milioni 631,516.50.

Capitolo 153. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle corporazioni, lire 9,535,680.50.

Capitolo 154. Contributo del fondo speciale delle Corporazioni nelle spese per l'assistenza dei produttori italiani all'estero, lire 7,500,000.

Capitolo 155. Concorso del fondo speciale delle Corporazioni nella spesa relativa ai servizi del commercio estero attribuiti al Ministero per gli scambi e le valute, lire 1,350,000.

Capitolo 156. Somma da corrispondersi dal fondo speciale delle Corporazioni pel conferimento di borse universitarie per gli studi nelle discipline minerarie e geologiche. (Articolo 4 del Regio decreto-legge 15 marzo 1937, n. 1113), lire 140,000.

Capitolo 157. Rimborso, da aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato, lire 18,567,000.

Capitolo 158. Contributi nelle spese per l'Ispettorato corporativo di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate da ispettori corporativi ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone, giusta l'articolo 12 del Regio decreto 3 maggio 1934, n. 906, *per memoria*.

Capitolo 159. Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti, *per memoria*.

Capitolo 160. Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo e per la Mostra campionaria coloniale permanente; proventi della Mostra medesima e del servizio filatetico. (Articolo 23 del Regio decreto 18 marzo 1929, n. 409, modificato dal Regio decreto 24 novembre 1932, n. 1756), *per memoria*.

Entrate diverse. — Capitolo 161. Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero, lire 3,000,000.

Capitolo 162. Ricupero delle spese di mantenimento dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena, ai sensi degli articoli 2 e 287 del regolamento sugli Istituti medesimi, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, lire 700,000.

Capitolo 163. Tassa del 10 per cento sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli Uffici del registro, giusta gli articoli 3 e 4 della legge medesima, lire 1,000,000.

Capitolo 164. Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni. (Legge 7 luglio 1876, n. 3212; articolo 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, e Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, numero 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, lire 160,000,000.

Capitolo 165. Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi dei profitti netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (articolo 252 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453), lire 25,000,000.

Capitolo 166. Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato. (Articolo 35 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 34 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 6 milioni.

Capitolo 167. Quota devoluta al Tesoro dello Stato, nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio. (Articolo 34 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e articolo 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367), lire 10,000,000.

Capitolo 168. Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al Tesoro dello

Stato. (Articolo 19 del decreto interministeriale 5 maggio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 18 giugno 1930), lire 1 milione.

Capitolo 169. Versamento al Tesoro dello Stato degli annui utili residuali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, determinati come all'articolo 15 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, lire 22,000,000.

Capitolo 170. Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione e interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria, lire 51,100,000.

Capitolo 171. Proventi e ricuperi di portafoglio, lire 20,000,000.

Capitolo 172. Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per le ferrovie medesime, lire 1,548,375.

Capitolo 173. Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi. (Legge 3 aprile 1933, n. 287), lire 650,000.

Capitolo 174. Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi. (Legge 20 giugno 1909, n. 364, e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421, modificato dal Regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 623, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1015), lire 750,000.

Capitolo 175. Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita, in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, e modificato con legge 3 luglio 1930, n. 1080, lire 1,000,000.

Capitolo 176. Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso articolo 4, lire 5,000,000.

Capitolo 177. Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione, lire 10,000,000.

Capitolo 178. Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione. (Articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 10,100,000.

Capitolo 179. Provento della vendita dei sieri e vaccini delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori dell'Istituto di sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale della sanità pubblica; prodotto del diritto di costituito sanitario, di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi dell'articolo 180 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e degli schermi per radiologia, radiografici e radioscopici, ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145), lire 1,075,000.

Capitolo 180. Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dall'articolo 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368 e dagli articoli 21 e 29 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904, per l'applicazione della legge medesima, *per memoria*.

Capitolo 181. Diritto dovuto sulla seta tratta semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assaggio. (Articolo 18 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, numero 1158), *per memoria*.

Capitolo 182. Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372, *per memoria*.

Capitolo 183. Tasse annue d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (articoli 128 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e sui gabinetti medici e gli ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico. (Articolo 196 del testo unico anzidetto e articolo 18 del Regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145), lire 500,000.

Capitolo 184. Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'articolo 2 del Regio de-

creto 14 febbraio 1935, n. 344 e destinato al rimborso ai comuni di parte della spesa sostenuta per l'indennità di residenza ai farmacisti nominati in seguito a concorso. (Articolo 115, 3° comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265), lire 1 milione.

Capitolo 185. Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e di arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio. (Articolo 10 della legge 20 giugno 1909, n. 364 e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, numero 421, modificato dal Regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 623, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1015), lire 185,000.

Capitolo 186. Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia, in applicazione dell'articolo 53 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, lire 1,000,000.

Capitolo 187. Addizionale all'imposta etaria sulle riserve di caccia, giusta l'articolo 86 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie, *per memoria*.

Capitolo 188. Importo delle soprattasse riscosse dagli Uffici del registro ai termini dell'articolo 86 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da destinarsi alle Commissioni provinciali venatorie, *per memoria*.

Capitolo 189. Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli, di rimorchi di autoveicoli ed altre previste dall'articolo 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, *per memoria*.

Capitolo 190. Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti, di carbone fossile. (Articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, e articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1857), lire 25,000,000.

Capitolo 191. Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti del Regno, nelle spese di funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza. Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti. Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere l'ele-

vazione fisica e morale degli operai portuali: proventi eventuali degli uffici suddetti ed avanzi dei fondi di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269. (Articolo 1 e 12 del Regio decreto-legge medesimo), *per memoria*.

Capitolo 192. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette e le imposte di produzione versate direttamente dai debitori, lire 150,000.

Capitolo 193. Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione, lire 200,000.

Capitolo 194. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria, lire 340,000.

Capitolo 195. Entrate eventuali e diverse dei Ministeri, lire 100,000,000.

Capitolo 196. Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso, lire 15,000,000.

Capitolo 197. Entrate eventuali diverse del Provveditorato generale dello Stato e della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 6,000,000.

Capitolo 198. Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio. (Articolo 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369), lire 1,000,000.

Capitolo 199. Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti. (Articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776), lire 200,000.

Capitolo 200. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della guerra e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa. (Articolo 21 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 253), *per memoria*.

Capitolo 201. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della marina e

da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa. (Articolo 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria*.

Capitolo 202. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero dell'aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa. (Articolo 9 della legge 22 dicembre 1932, numero 1958), *per memoria*.

Capitolo 203. Rifusione, da parte degli enti culturali, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli enti medesimi. (Articolo 81 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, numero 577), *per memoria*.

Capitolo 204. Versamenti, da parte di Associazioni sindacali e di altri enti, delle economie realizzate ai termini dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, *per memoria*.

Capitolo 205. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte ordinaria del bilancio, lire 54,600,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Rimborsi e concorsi nelle spese*. — Capitolo 206. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 1,050,000.

Capitolo 207. Ricupero dai comuni e dalle provincie della Sardegna delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche. (Regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1931 e 28 maggio 1925, n. 854, convertiti nella legge 18 marzo 1926, n. 562), *per memoria*.

Capitolo 208. Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle rupi del Guasco. (Articolo 5 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026), *per memoria*.

Capitolo 209. Contributi degli enti locali per i lavori eseguiti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi negli anni dal 1932 al 1935. (Articolo 4 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 329, articolo 2 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 287, articolo 2 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1627, convertito nella legge

1° aprile 1935, n. 561 e articolo 2 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2235, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 586), *per memoria*.

Capitolo 210. Concorso di comuni del Lazio nella spesa sostenuta per l'esecuzione diretta, a cura dello Stato, di nuovi acquedotti o per il miglioramento delle opere esistenti per il rifornimento idrico. (Articolo 4 del Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, convertito nella legge 7 gennaio 1929, n. 161), *per memoria*.

Capitolo 211. Concorso del Fondo per il culto nelle spese per le chiese dell'Agro Pontino già costruite od in corso di costruzione alla data dell'8 giugno 1936, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 249, lire 137,000.

Capitolo 212. Somma dovuta dal Fondo per il culto ad integrazione del concorso trentennale fisso di lire 137,000 per le chiese dell'Agro Pontino é da prelevarsi dagli avanzi annuali del bilancio del Fondo stesso come all'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, convertito in legge 18 gennaio 1937, n. 249, *per memoria*.

Capitolo 213. Rimborso delle quote a carico dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria, lire 90,000.

Capitolo 214. Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime, *per memoria*.

Capitolo 215. Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508, *per memoria*.

Capitolo 216. Concorso di enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate complementari. (Leggi 27 luglio 1879, numero 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048 e Regio decreto 3 dicembre 1925, n. 2501), lire 90,000.

Capitolo 217. Tassa di tonnello sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Livorno. (Articolo 6 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito nella legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 226, articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e articolo 1 del Regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1619), lire 1,300,000.

Capitolo 218. Rimborso delle spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 40,000.

Capitolo 219. Rimborsi diversi di spese straordinarie, lire 3,000.

Capitolo 220. Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333, lire 750,000.

Capitolo 221. Somme da versare ai sensi dell'articolo 95 delle norme per la bonifica integrale approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dai concessionari di opere e di sussidi di bonifica per spese di vigilanza o per studi od accertamenti relativi ad opere affidate in concessione, lire 850,000.

Capitolo 222. Somme da versare da privati, comprese quelle delle missioni da compiersi da funzionari del Corpo Reale delle miniere e dagli Ispettori corporativi, in applicazione dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonché dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303, lire 150,000.

Capitolo 223. Annualità a carico dei consorzi provinciali per la viticoltura per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi. (Articolo 92 del regolamento approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700), lire 40,000.

Capitolo 224. Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati. (Articolo 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909), lire 400,000.

Capitolo 225. Rimborsi, a carico dei veterani, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti ai sensi dell'articolo 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e rimborsi di altre spese concernenti i servizi dell'emigrazione, lire 250,000.

Capitolo 226. Versamenti dell'Istituto delle case popolari in Roma a scomputo del debito di lire 50,000,000 assunto verso il Tesoro dello Stato giusta l'articolo 4 della convenzione 29 gennaio 1931, approvata con decreto del Ministro delle finanze 3 marzo 1931, n. 155784, lire 2,633,045.20.

Capitolo 227. Rimborso al demanio dello Stato, da parte dell'Opera nazionale dei combattenti, dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di Agricoltura. (Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724), lire 300,000.

Capitolo 228. Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*, del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, lire 3 milioni 500,000.

Capitolo 229. Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, numero 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e ratificato il 16 ottobre 1923, lire 8,465,830.

Capitolo 230. Rimborso, dal Fondo speciale delle Corporazioni, delle somme anticipate dallo Stato per stipendi ed assegni fissi al personale dei ruoli speciali delle Corporazioni. (Articolo 39 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908 e successive modificazioni), lire 1,140,000.

Capitolo 231. Rimborso dal Governo dell'Africa orientale italiana di spese straordinarie per il Corpo di polizia coloniale, lire 30,318,000.

Capitolo 232. Somma da versare dal Ministero dell'aeronautica a' termini dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 219, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1528, per i pagamenti da effettuarsi dal Ministero dei lavori pubblici negli esercizi finanziari dal 1936-37 al 1941-42 per spese di costruzione di un aero-idroscalo in località « La Magliana » in Roma (terza rata annuale), *per memoria*.

Capitolo 233. Contributi di enti e di istituti per il completamento delle opere di assetto edilizio e per l'arredamento della Regia Università di Roma. (Articoli 1 e 2 della Convenzione approvata con la legge 5 giugno 1932, n. 607) (7^a delle 10 rate), lire 1,400,000.

Capitolo 234. Versamenti della Società di navigazione « Lloyd Triestino », in dipendenza dell'esercizio di taluni servizi marittimi, lire 15,238,615.

Entrate diverse. — Capitolo 235. Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, *per memoria*.

Capitolo 236. Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro Romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno poste a debito degli acquirenti, e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni. (Articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661), *per memoria*.

Capitolo 237. Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta l'2° comma dell'articolo 8 del decreto-legge luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 574 e il decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468. (Articolo 10 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, numero 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 2,000,000.

Capitolo 238. Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali. (Articolo 11 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 50,000.

Capitolo 239. Partecipazione dello Stato ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli olii minerali. (Articolo 2, lettera *c* del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1131), *per memoria*.

Capitolo 240. Versamento allo Stato del maggior provento sulle vendite di prodotti e materie ammessi all'importazione a speciali condizioni, *per memoria*.

Capitolo 241. Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti o nelle spiagge del Regno. (Articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891), lire 40,000,000.

Capitolo 242. Ritenuta del 0,50 per cento sull'importo delle vendite di prodotti pescherecci, eseguite nei mercati all'ingrosso del pesce da commissionari o direttamente dai produttori, stabilita dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1933, n. 397, a favore dell'incremento della produzione, del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, nonché dell'assistenza ai pescatori, *per memoria*.

Capitolo 243. Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, lire 30,000.

Capitolo 244. Versamenti a conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni al prestito redimibile 5 per cento autorizzato dal Regio de-

creto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, *per memoria*.

Capitolo 245. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743. (Articoli 14 e 17 del Regio decreto-legge medesimo e articoli 35, 39 e 41 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933), lire 400,000.

Capitolo 246. Versamenti a riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare istituita col Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, lire 100,000,000.

Capitolo 247. Somma dovuta all'erario dalla Società anonima Odero-Terni-Orlando, concessionaria dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno. (Articolo 23 della convenzione 23 agosto 1926, approvata con Regio decreto-legge 20 settembre 1926, numero 2125, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 338; convenzione 27 dicembre 1929, approvata con Regio decreto 12 maggio 1930 e convenzione aggiuntiva 10 maggio 1937, approvata con decreto ministeriale 2 giugno 1937, n. 27340), lire 313,000.

Capitolo 248. Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, *per memoria*.

Capitolo 249. Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazioni di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto esclusa la città di Messina. (Articoli 7 e 12 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e Regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 86, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 435), lire 3,600,000.

Capitolo 250. Provento dei canoni di ammortamento e d'uso degli alloggi economici e popolari nella città di Messina, in gestione del Ministero dei lavori pubblici. (Articolo 1 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937, numero 86, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 435), lire 8,000,000.

Capitolo 251. Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici. (Articoli 20 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), *per memoria*.

Capitolo 252. Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in

Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città. (Articoli 19 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 50,000.

Capitolo 253. Somme versate da Amministrazioni statali, da enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti e di spiagge. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 105, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 563, modificato dall'articolo 13 del Regio decreto-legge 28 giugno 1937, n. 943), *per memoria*.

Capitolo 254. Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, lire 1,000,000.

Capitolo 255. Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, lire 25,000.

Capitolo 256. Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, lire 10,000.

Capitolo 257. Somma corrispondente alla economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio della Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma. (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186), lire 495,000.

Capitolo 258. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della guerra e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa. (Articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), *per memoria*.

Capitolo 259. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della marina e da portarsi in aumento agli stan-

ziamenti del relativo stato di previsione della spesa. (Articoli 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, numero 263), *per memoria*.

Capitolo 260. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero dell'aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa. (Articolo 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958), *per memoria*.

Capitolo 261. Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, *per memoria*.

Capitolo 262. Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonché dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo, *per memoria*.

Capitolo 263. Ricavo dall'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1, del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, *per memoria*.

Capitolo 264. Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915, *per memoria*.

Capitolo 265. Ricuperi per lucri indebiti od eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e reudente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, numeri 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto-legge 16 febbraio 1923, n. 294, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, *per memoria*.

Capitolo 266. Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme recuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000, a termini dell'articolo 1, lettera c, del Regio decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920, *per memoria*.

Capitolo 267. Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residue dalla guerra. (Articolo 3 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2374, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 20,000.

Capitolo 268. Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 per cento, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505. (Articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (15ª rata), lire 3,999.24.

Capitolo 269. Interessi compresi nell'annualità dovuta dal comune di Napoli per 50 anni, con decorrenza dal 1º gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno, in restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (18ª annualità), lire 1,514,900.

Capitolo 270. Interessi compresi nell'annualità dovuta dal comune di Napoli per 30 anni, a cominciare dal 1935, con versamenti entro il 31 dicembre di ogni anno, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1757, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (4ª annualità), lire 4 milioni 61,355.92.

Capitolo 271. Interessi compresi nelle annualità dovute dall'Azienda autonoma demaniale di Postumia e dall'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto, per restituzione allo Stato delle somme anticipate per il servizio dei debiti obbligazionari autorizzati ai sensi del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 (4ª delle annualità), lire 371,367.82.

Capitolo 272. Interessi 4,75 per cento dovuti dalla società esercente la Regia azienda di Santa Cesaria sull'anticipazione di lire 700,000 concessale dal Regio demanio per la sistemazione di un albergo in Santa Cesaria (articolo 7 della convenzione 30 gennaio 1930 approvata con legge 12 giugno 1930, n. 883 e legge 28 maggio 1936, n. 1140), lire 33,250.

Capitolo 273. Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325, lire 340,520.45.

Capitolo 274. Interessi dell'1 per cento sulle ratizzazioni delle scoperture dei danneggiati di guerra verso gl'Istituti autorizzati a concedere, con fondi erariali, anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra. (Legge 1º maggio 1930, n. 467, Regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 5, convertito nella legge 20 maggio 1935, n. 904 e Regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 893, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 13), lire 500,000.

Capitolo 275. Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289, e Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 160, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 1,729,000.

Capitolo 276. Interessi compresi nell'annualità dovuta dalla Commissione europea del Danubio in restituzione delle somme ad essa anticipate dal Tesoro ai termini del protocollo sottoscritto a Galatz il 23 maggio 1930, approvato e reso esecutivo con legge 12 giugno 1931, n. 922 (4ª annualità), lire 434,548.51.

Capitolo 277. Interessi 3 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1199, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 445 e modificato con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, convertito nella legge 1º aprile 1935, n. 538 (11ª delle 14 annualità), lire 302,565.07.

Capitolo 278. Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Istituto delle case popolari in Roma, in restituzione del montante al 30 giugno 1935 delle anticipazioni di complessive lire 68,000,000, concesse dal Tesoro dello Stato (Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318 e 23 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente nelle leggi 7 febbraio 1926, n. 253 e 14 giugno 1928, n. 1325) (4ª delle 50 annualità), lire 3,474,322.10.

Capitolo 279. Interessi compresi nelle annualità di ammortamento del mutuo di lire 4,200,000, concesso al Comune di Potenza per conto dell'Istituto autonomo delle case popolari e destinato alla costruzione di case popolari ed economiche. (Articolo 6, lettera c, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592 (2ª delle 50 annualità) lire 92,947.98.

Capitolo 280. Interessi dovuti dal Comune di Potenza sul mutuo di lire 1,400,000, con-

cessogli per la ricostruzione del palazzo di giustizia in virtù dell'articolo 6, lettera a, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 562, relativamente al periodo antecedente all'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso, lire 28,000.

Capitolo 281. Interessi dovuti dal Comune di Melfi sul mutuo di lire 800,000, concessogli per la ricostruzione del palazzo di giustizia in virtù dell'articolo 6, lettera b, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 562, relativamente al periodo antecedente all'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso, lire 16,000.

Capitolo 282. Quota, a carico degli Ospedali riuniti di Roma, degli interessi compresi nelle annualità di estinzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a' termini delle leggi 18 giugno 1908, n. 286, e 18 giugno 1914, n. 557 e dei Regi decreti-legge 18 aprile 1920, n. 481 e 11 marzo 1923, n. 584, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 1,551,009.96.

Capitolo 283. Versamento dalla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute da provincie in ammortamento delle anticipazioni loro concesse per far fronte al disavanzo dei propri bilanci per l'anno 1932, od alle spese residue. (Articolo 6 del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 2039), lire 6,800,000.

Capitolo 284. Versamento dall'Opera nazionale combattenti, per il quinquennio 1934-1938, delle annue somme di cui all'articolo 4-ter della legge 18 aprile 1935, n. 574, concernente la conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, sulla istituzione della provincia di Littoria, lire 1,300,000.

Capitolo 285. Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari. (Articolo 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), *per memoria*.

Capitolo 286. Ricupero da Amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1º gennaio 1920-30 giugno 1921. (Articolo 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465), *per memoria*.

Capitolo 287. Utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli, istituito con Regio decreto-legge 28 lu-

glio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212, *per memoria*.

Capitolo 288. Somma da versare dal Ministero delle finanze - Servizi del lotto - gestore della lotteria automobilistica di Tripoli, ai termini dell'articolo 20, n. 6 del regolamento approvato con decreto interministeriale 20 novembre 1936-XV, per gli scopi dallo stesso articolo indicati, *per memoria*.

Capitolo 289. Versamento delle attività finanziarie del soppresso fondo per la emigrazione, a' termini del Regio decreto 18 giugno 1927, n. 1036, *per memoria*.

Capitolo 290. Versamenti da effettuarsi dall'Istituto poligrafico dello Stato, a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 265, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 974, per rimborso allo Stato dell'importo del patrimonio conferito e valutato ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, *per memoria*.

Capitolo 291. Interessi 0.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui ai Regi decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881 e 3 gennaio 1926, n. 66, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473, 21 marzo 1926, n. 597 e 24 maggio 1926, n. 898. (Articolo 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43), lire 1,006,223.25.

Capitolo 292. Interessi dovuti dal Consorzio autonomo del porto di Genova, sulle anticipazioni effettuategli dal Tesoro dello Stato, in lire 50,000,000, per opere portuali supplementari. Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469), lire 197,860.04.

Capitolo 293. Interessi dovuti dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, costituito dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari per l'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato ai sensi del testo unico 9 aprile 1922, n. 392 e leggi successive, per il decennio di sospensione dell'ammortamento. (Regio decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 520), lire 1,300,000.

Capitolo 294. Interessi sui mutui alle industrie ed ai commerci fiumani. (Regi decreti-legge 8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, n. 2139, convertiti rispettivamente nelle leggi 18 marzo 1926, n. 562 e 7 giugno 1928, n. 1341), lire 100,000.

Capitolo 295. Interessi sui mutui concessi alle grandi industrie della Venezia Giulia.

(Regio decreto-legge 27 settembre 1923, numero 2148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379), lire 1,159,211.12.

Capitolo 296. Interessi sul mutuo alla Azienda generale italiana petroli di cui al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 341 (scadenza al 1° novembre 1938 ed al 1° maggio 1939), lire 2,958,439.19.

Capitolo 297. Interessi compresi nell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 35,000,000 concesso per il Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1086, alla Società Alti Forni ed acciaierie della Venezia Giulia, incorporata nella Società « Ilva » (2ª delle 35 annualità), lire 1,800,307.79.

Capitolo 298. Interessi maturati sulle somme provenienti dal prestito di 100 milioni di dollari, contratto dal Tesoro dello Stato con la Casa Morgan degli Stati Uniti d'America, ai sensi del Regio decreto-legge 18 novembre 1925, n. 1964, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252, *per memoria*.

Capitolo 299. Somma da corrispondersi dall'Istituto per la ricostruzione industriale ad estinzione di crediti diversi del Tesoro per l'ammontare di lire 67 milioni come da contratto 19 dicembre 1934 (5ª delle 19 rate annuali), lire 3,526,315.80.

Capitolo 300. Interessi per il quinquennio di proroga di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405, sulle annualità dovute dagli Istituti di credito agrario in dipendenza di anticipazioni di cui alle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 16 luglio 1914, n. 665, ed ai Regi decreti-legge 10 novembre 1920, n. 1636, 29 luglio 1925, n. 1317 e 12 dicembre 1926, n. 2241, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 luglio 1922, n. 1090, 18 marzo 1926, n. 562 e 18 dicembre 1927, n. 2555, *per memoria*.

Capitolo 301. Interessi compresi nelle annualità di estinzione delle anticipazioni fatte ad Istituti vari di credito agrario sui fondi autorizzati dal Regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636 e dal Regio decreto-legge 29 luglio 1935, n. 1317, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 27 luglio 1922, n. 1090 e 18 marzo 1926, n. 562. (Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405), lire 468,032.94.

Capitolo 302. Quote di interessi comprese nelle annualità dovute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai concessionari

di opere di bonifica integrale, cedute al Tesoro dello Stato a norma del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168, lire 19 milioni 652,551.24.

Capitolo 303. Quote, in conto interessi, di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie od altre opere di pubblica utilità, lire 2,022,569.25.

Capitolo 304. Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 78, convertito nella legge 8 gennaio 1928, n. 34, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1817, convertito nella legge 30 dicembre 1926, n. 2491, lire 1,197,906.57.

Capitolo 305. Somma da versare dal Banco di Napoli e dal comune e dalla provincia di Napoli in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi delle convenzioni 15 aprile e 22 aprile 1932, approvate e rese esecutive rispettivamente con gli articoli 2 e 3 della legge 26 maggio 1932, n. 699, recante provvedimenti per la sistemazione dei servizi governativi nella città di Napoli, *per memoria*.

Capitolo 306. Annualità dovute dal Governo austriaco ad estinzione del suo debito per somministrazione di viveri non previste nel regolamento relativo ai buoni « Relief ». (Articolo 6 dell'Accordo di Vienna del 24 novembre 1930, approvato con legge 31 marzo 1932, n. 325). (Scadenza 1° gennaio 1939), lire 7,448,880.

Capitolo 307. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte straordinaria del bilancio, lire 40,550,000.

Categoria II. *Movimento di capitali. — Vendita di beni ed affrancamento di canoni.* — Capitolo 308. Vendita di beni immobili, *per memoria*.

Capitolo 309. Ricavo dall'alienazione di immobili, di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede, *per memoria*.

Capitolo 310. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia), lire 325,000.

Capitolo 311. Versamento da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute — (14ª annualità), lire 21,500,000.

Accensione di debiti. — Capitolo 312. Somma da provvedersi per far fronte al rimborso di passività redimibili varie, *per memoria*.

Capitolo 313. Somma ricavata dalla sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, lire 400,000,000

Capitolo 314. Somma da ricavarci mediante la emissione di buoni speciali del tesoro in valuta estera, di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1556, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 14, *per memoria*.

Capitolo 315. Somma da ricavarci nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima, lire 1,013,031.49.

Capitolo 316. Somma da ricavarci con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443, lire 6,500,000.

Capitolo 317. Somma da ricavarci mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione, *per memoria*.

Capitolo 318. Anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da parte della Cassa dei depositi e prestiti, del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, *per memoria*.

Capitolo 319. Somministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni. (Articolo 10 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni), lire 10,000,000.

Capitolo 320. Somma da ricavarci mediante l'emissione di certificati di credito

5 per cento per il finanziamento di opere di bonifica integrale. (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168), *per memoria*.

Capitolo 321. Anticipazioni, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, ad integrazione dell'onere consolidato dello Stato per le pensioni privilegiate di guerra, ai sensi del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, lire 208,000,000.

Emissione di monete e di biglietti di Stato.

— Capitolo 322. Valore nominale delle monete di bronzo, da centesimi 5 e 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 15, *per memoria*.

Capitolo 323. Valore nominale delle monete di nichelio, da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 1 e da lire 2, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 15, *per memoria*.

Capitolo 324. Valore nominale delle monete d'argento, da lire 5 e lire 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 15, *per memoria*.

Capitolo 325. Valore nominale delle monete d'argento, da lire 20, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 15, *per memoria*.

Capitolo 326. Valore nominale di monete di nichelio da centesimi venti da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 15, *per memoria*.

Capitolo 327. Importo di biglietti di Stato emessi in sostituzione di monete d'argento ritirate dalla circolazione. (Regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393), *per memoria*.

Riscossione di crediti. — Capitolo 328. Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche da parte di forze nemiche. (Decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988), lire 400,000.

Capitolo 329. Quote di capitale comprese nelle annualità dovute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai concessionari di opere di bonifica integrale, cedute al Tesoro a norma del Regio decreto-legge 19 di-

cembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168, lire 6,257,800.

Capitolo 330. Quote in conto capitale, da riscuotersi sul mutuo all'Azienda generale italiana petroli di cui al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1453, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 341. (Scadenze al 1° novembre 1938 ed al 1° maggio 1939), lire 18 milioni 348,381.

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro.

— Capitolo 331. Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dal comune di Napoli, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno, in restituzione della somma anticipata dal Tesoro nel decennio di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (18ª annualità), lire 312,198.48.

Capitolo 332. Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dal comune di Napoli, per 30 anni, a cominciare dal 1935, con versamenti entro il 31 dicembre di ogni anno, per restituzione della somma anticipata dal Tesoro nel decennio di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1757, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (4ª annualità), lire 1,485,795.58.

Capitolo 333. Restituzione dal comune di Parma, mediante trenta rate annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a mente degli articoli 2 e 3 della legge 21 giugno 1928, n. 1583, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (10ª delle 30 annualità), lire 466,666.66.

Capitolo 334. Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali, per debiti vari verso lo Stato, ratizzati in dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni, lire 3,204,456.

Capitolo 335. Quota di capitale a carico degli Ospedali riuniti di Roma, compresa nelle annualità di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini delle leggi 18 giugno 1908, n. 286 e 18 aprile 1920, n. 481 e 11 marzo 1923, numero 584, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 707 mila 976.09.

Capitolo 336. Ricupero dai comuni debitori delle quote di speditività per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico di Santa Maria e S. Gallicano in Roma. (Articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286 e articolo 8

del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1619), lire 20,000,000.

Capitolo 337. Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine. (Articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 250,000.

Capitolo 338. Ricupero dei comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza. (Articolo 4 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 114, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), *per memoria*.

Capitolo 339. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie, lire 174,588,923.04.

Capitolo 340. Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio. (Articolo 1º paragrafo XIV, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2637), lire 186,155.45.

Capitolo 341. Annualità di estinzione dell'anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola. (Articolo 2 del Regio decreto-legge predetto: ultima delle 15 annualità), lire 289,026.87.

Capitolo 342. Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui. (Articolo 58 del Testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932), *per memoria*.

Capitolo 343. Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'articolo 19 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. (Articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034), *per memoria*.

Capitolo 344. Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923 e reso esecutivo con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, *per memoria*.

Capitolo 345. Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1056) ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, *per memoria*.

Capitolo 346. Quote in conto capitale comprese nelle annualità di estinzione delle anticipazioni fatte ad Istituti vari di credito agrario sui fondi autorizzati dal Regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636 e dal Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 27 luglio 1922, n. 1090 e 18 marzo 1926, n. 562. (Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405), lire 3,111,396.21.

Capitolo 347. Rimborso delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie contemplati dai trattati di S. Germano e di Rapallo. (Regi decreti-legge 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 944,000.

Capitolo 348. Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dalla Commissione europea del Danubio in restituzione delle somme ad essa anticipate dal Tesoro ai termini del Protocollo sottoscritto a Galatz il 23 maggio 1930, approvato e reso esecutivo con legge 12 giugno 1931, n. 922: 4ª annualità, lire 292,660.47.

Capitolo 349. Quota annua di lire 1,000,000 dovuta sui proventi delle tasse portuali, dal Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1941, ai termini dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43, lire 1,000,000.

Capitolo 350. Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova, in conto capitale, delle anticipazioni avute dal Tesoro dello Stato in lire 50,000,000 per opere portuali supplementari. (Articolo 2 del Regio decreto-legge in lire 50,000,000 per opere portuali supplementari. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469), *per memoria*.

Capitolo 351. Quote delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate alla stazione marittima di Venezia o a porto Marghera, a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473. (Articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597), lire 500,000.

Capitolo 352. Contributo del comune di Livorno per il periodo di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto. (Articolo 5 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 226), lire 200,000.

Capitolo 353. Provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Napoli, devoluto all'erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli, autorizzate dal Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, numero 239, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1014. (Articolo 4 del Regio decreto-legge medesimo e articolo 1 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597), lire 1,000,000.

Capitolo 354. Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli. (Articolo 5 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1014), *per memoria*.

Capitolo 355. Provento della tassa di lire 0.50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, convertito nella legge 18 maggio 1926, n. 562, destinato a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 per cento, lire 1,000,000.

Capitolo 356. Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai

sensi del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 617, *per memoria*.

Capitolo 357. Ricupero, a carico dei beni compresi nel perimetro del cessato Consorzio idraulico di 3ª categoria del fiume Mera, in 15 rate annuali, della somma di lire 280,500, erogata dal Ministero dei lavori pubblici, giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2010, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per il pagamento delle passività del detto Consorzio. (Articolo 4 del Regio decreto medesimo) (10ª rata), lire 18,700.

Capitolo 358. Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, lire 15,219,056.95.

Capitolo 359. Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1123, lire 2,893,175.28.

Capitolo 360. Quota, in conto capitale, dell'annualità dovuta dall'Istituto delle case popolari in Roma, in restituzione del montante al 30 giugno 1935, delle anticipazioni di complessive lire 68,000,000 concesse dal Tesoro dello Stato. (Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318 e 23 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente nelle leggi 7 febbraio 1926, n. 253 e 14 giugno 1928, n. 1325) (4ª delle 50 annualità), lire 620,031.34.

Capitolo 361. Quota parte, in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1199, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 445. (Articolo 2 del Regio decreto-legge medesimo - 11ª delle 14 annualità), lire 2,697,434.93.

Capitolo 362. Quote in conto capitale comprese nelle annualità dovute dall'Azienda autonoma demaniale di Postumia e della Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto per restituzione allo Stato delle somme anticipate per il servizio dei debiti obbligazionari autorizzati a' sensi del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito

nella legge 4 aprile 1935, n. 696 (4ª delle 20 annualità), lire 333,550.84.

Capitolo 363. Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dalla Regia azienda monopolio banane in ammortamento dell'anticipazione di lire 15 milioni concessa dallo Stato per la requisizione di navi e di impianti (2ª delle 10 annualità - articolo 9 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899), lire 1,314,807.

Capitolo 364. Quote in conto capitale di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie o d'altre opere di pubblica utilità, lire 1,077,775.37.

Capitolo 365. Quota parte, in conto capitale, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 78, convertito nella legge 8 gennaio 1928, n. 34, nonché dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1817, convertito nella legge 30 dicembre 1926, n. 2491, lire 896,131.50.

Capitolo 366. Rimborso da parte della Azienda dei magazzini generali di Fiume delle anticipazioni per l'esecuzione di lavori portuali di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1168, *per memoria*.

Capitolo 367. Quota parte, in conto capitale, dell'annualità di ammortamento dei mutui concessi alle grandi industrie della Venezia Giulia. (Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 473, e articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379), lire 941,033.98.

Capitolo 368. Quota in conto capitale compresa nell'annualità di ammortamento del mutuo di lire 35 milioni concesso per il Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 837, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1086, alla Società Alti Forni ed acciaierie della Venezia Giulia, incorporata nella Società « Ilva » (2ª delle 35 annualità), lire 745,615.31.

Capitolo 369. Quota in conto capitale compresa nelle annualità d'ammortamento del mutuo di lire 4,200,000 concesso al comune di Potenza per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari e destinato alla costruzione di case popolari ed economiche. (Articolo 6, lettera c, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge

21 marzo 1926, n. 592) (2ª delle 50 annualità), lire 56,716.70.

Capitolo 370. Somma da versare dal comune di Matera in ammortamento del mutuo di lire 6,000,000 concessogli per la costruzione di case popolari. (Articolo 6, lettera d, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, numero 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592), *per memoria*.

Capitolo 371. Rimborso delle somme anticipate nell'interesse della produzione cinematografica nazionale a norma della legge 13 giugno 1935, n. 1143. (Articolo 5 della legge medesima), *per memoria*.

Partite che si compensano nella spesa. — Capitolo 372. Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'Africa italiana per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, istituti, stabilimenti militari ed enti aeronautici, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo e degli enti a terra della Regia marina, nonché per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti. (Articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049 e articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958), lire 120,350,000.

Capitolo 373. Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio per pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri. (Articolo 7 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, numero 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319), lire 126,300,000.

Capitolo 374. Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia Avvocatura dello Stato, per competenze di avvocati e procuratori a funzionari della stessa Avvocatura e spese gravanti le competenze medesime, lire 3,500,000.

Capitolo 375. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali, lire 3,000,000.

Capitolo 376. Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto. (Articolo 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623), lire 1,417,400.

Capitolo 377. Interessi sulla rendita consolidata 3.50 per cento, iscritta a nome del Demanio per l'esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico. (Legge 22 gennaio 1931, n. 28), lire 230,429.17.

Capitolo 378. Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai

salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso, lire 845,000.

Capitolo 379. Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446, lire 9,310.04.

Capitolo 380. Provento della tassa portuale di lire 0.90 e lire 0.40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e articolo 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3057), lire 770,000.

Capitolo 381. Provento della tassa portuale di lire 0.90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna. (Articolo 2 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391), lire 300,000.

Capitolo 382. Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione, dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'articolo 13 del Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, numero 1705, convertito nella legge predetta, lire 2,530,489.52.

Capitolo 383. Somme versate da istituti sovventori per sconto di annualità da destinare ad esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, numero 1784, *per memoria*.

Proventi speciali riservati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno. — Capitolo 384. Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato. (Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3091 e Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711), *per memoria*.

Capitolo 385. Contributo della parte effettiva del bilancio, in corrispondenza a maggior provento sperato dagli aumenti dei prezzi di

vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, destinato alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno. (Articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711), *per memoria*.

Ricuperi diversi. — Capitolo 386. Versamento del fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra ai sensi del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, lire 750,000,000.

Capitolo 387. Capitale compreso nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325, lire 191,501.85.

Capitolo 388. Rimborso dei mutui di favore concessi per opere di bonifica agraria ed idraulica nell'Agro Romano ed in altre zone, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti. (Testo unico delle leggi per il bonificamento dell'Agro Romano 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni), lire 21,000,000.

Capitolo 389. Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio. (Articolo 35 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263), lire 500 mila.

Capitolo 390. Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio. (Articolo 138 del regolamento per la Milizia forestale, approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997), *per memoria*.

Capitolo 391. Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari, lire 283,365.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Redditi patrimoniali dello Stato, lire 192 milioni 332,684.30.

Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato, lire 255,333,071.84.

Tributi:

Imposte dirette, lire 7,611,335,000.

Tasse ed imposte indirette sullo scambio della ricchezza, lire 6,196,330,000.

Contributi speciali, *per memoria*.

Imposte indirette sui consumi, lire 5 miliardi 395,200,000.

Monopoli, lire 3,294,100,000.

Lotto e lotterie, lire 455,000,000.

Proventi di servizi pubblici minori, lire 185,684,000.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 622 milioni 35,709.77.

Entrate diverse, lire 535,098,375.

Totale della categoria prima (parte ordinaria), lire 24,742,448,840.91.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 68,145,490.20.

Entrate diverse, lire 261,935,084.24.

Totale della categoria I (parte straordinaria), lire 330,080,574.44.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Vendita di beni ed affrancamento di canoni, lire 21,825,000.

Accensione di debiti, lire 625,513,031.49.

Emissione di monete e di biglietti di Stato, *per memoria*.

Riscossione di crediti, lire 25,006,181.

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro, lire 236,353,284.05.

Partite che si compensano nella spesa, lire 259,252,628.73.

Proventi speciali riservati alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, *per memoria*.

Ricuperi diversi, lire 771,974,866.85.

Totale della categoria II, lire 1 miliardo 939,924,992.12.

Totale del titolo II. *Entrata straordinaria*, lire 2,270,005,566.56.

Totale dell'entrata (ordinaria e straordinaria), lire 27,012,454,407.47.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*.

— Categoria I. *Entrate effettive*:

Parte ordinaria, lire 24,742,448,840.91.

Parte straordinaria, lire 330,080,574.44.

Categoria II. *Movimento di capitali* (parte straordinaria), lire 1,939,924,992.12.

Totali generali, 27,012,454,407.47.

Pongo a partito questi totali generali.

(Sono approvati).

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Tabella B. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Oneri generali dello Stato*. — *Debiti perpetui*. — Capitolo 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi (*Spesa obbligatoria*), lire 2,509,038,945.12.

Capitolo 2. Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno

dello Stato in corrispettivo dell'interesse sui titoli di rendita consolidata già di proprietà del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico ed annullati a norma dell'articolo 1 del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2437, lire 7,286,449.50.

Debiti redimibili. — Capitolo 3. Debiti redimibili diversi. Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,157,146,540.40.

Capitolo 4. Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America. (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252) (*Spesa obbligatoria*), lire 95,600,000.

Debiti variabili. — Capitolo 5. Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 270,000.

Capitolo 6. Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000,000.

Capitolo 7. Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali (*Spesa obbligatoria*), lire 1,010,000,000.

Capitolo 8. Interessi sui buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1556, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 14 (*Spesa obbligatoria*), lire 4,500,000.

Capitolo 9. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (*Spesa obbligatoria*), lire 975,000,000.

Capitolo 10. Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, a norma dell'articolo 7, comma 1º, del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, numero 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 576, dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512 e dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 23 settembre 1935, numero 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49, lire 200,000,000.

Capitolo 11. Interessi 5 per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale. Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168) (*Spesa obbligatoria*), lire 19,624,920.

Capitolo 12. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto. Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 11,431,567.29.

Capitolo 13. Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano. (Regio decreto-legge 3 no-

vembre 1921, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 200,000.

Annualità, contributi, sussidi ed assegnazioni varie. — Capitolo 14. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 7,743,491.49.

Capitolo 15. Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali ed alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo, lire 35,924,155.02.

Capitolo 16. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Casa di S. M. il Re ed Imperatore per la estensione al personale della Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato. (Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578) (*Spesa obbligatoria*), lire 7,500,000.

Capitolo 17. Somma da corrispondersi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, giusta l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293, lire 91,815.

Capitolo 18. Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641 e Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 12, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2405) ed all'Istituto nazionale fascista di previdenza Umberto I per gli addetti alle Aziende industriali dello Stato e loro orfani. (Articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641 e Regio decreto 29 novembre 1928, n. 2823), lire 325,000.

Capitolo 19. Annualità alla Congregazione di carità di Roma. Legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2) (*Spesa obbligatoria*), lire 105,000.

Capitolo 20. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città. (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 21. Assegno a favore dell'orfano-trofo militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra la Amministrazione del tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione

dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie, lire 12,750.

Capitolo 22. Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova. (Articolo 13 della legge 12 febbraio 1903, numero 50 e articolo 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898), lire 4,500,000.

Capitolo 23. Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 3,340,000.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Dotazioni. — Capitolo 24. Dotazione della Corona. (Articolo 1° del Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 11,250,000.

Capitolo 25. Assegno a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte. (Legge 14 giugno 1925, n. 901), lire 3,000,000

Capitolo 26. Appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta. (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1091, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1579), lire 1,000,000.

Capitolo 27. Appannaggio a S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova. (Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 542, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1578), lire 1,000,000.

Capitolo 28. Appannaggio a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia. (Leggi 14 giugno 1928, n. 1311 e 26 maggio 1932, n. 549), lire 500,000.

Capitolo 29. Appannaggio a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo. (Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291, convertito nella legge 25 maggio 1931, n. 654), lire 100,000.

Capitolo 30. Appannaggio a S. A. R. la Principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta madre. (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1092, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577), lire 400,000.

Capitolo 31. Appannaggio a S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto. (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1093, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577), lire 150,000.

Capitolo 32. Appannaggio a S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino. (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1094, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577), lire 100,000.

Capitolo 33. Appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona. (Regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 182, convertito nella legge 24 maggio 1937, n. 859), lire 100,000.

Camere Legislative. — Capitolo 34. Spese pel Senato del Regno, lire 15,830,000.

Capitolo 35. Spese per la Camera dei deputati, lire 15,950,000.

Capitolo 36. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 4,906,554.80.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti. — *Ufficio di Presidenza.* — Capitolo 37. Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 140,000.

Capitolo 38. Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 106,000.

Capitolo 39. Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo, lire 674,000.

Capitolo 40. Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 500,000.

Capitolo 41. Funzioni pubbliche e feste governative, lire 127,500.

Capitolo 42. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, lire 900,000.

Servizio speciale riservato. — Capitolo 43. Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 3,600,000.

Capitolo 44. Premi di operosità e rendimento; compensi al personale addetto al servizio speciale riservato per prestazioni straordinarie ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165. Compensi per Consigli e Commissioni, lire 620,000.

Capitolo 45. Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale addetto al servizio speciale riservato; spese per visite medico-fiscali; indennità e spese per i corsi professionali inerenti al servizio stesso, lire 110 mila.

Capitolo 46. Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato dal servizio e relative famiglie, lire 2,000.

Capitolo 47. Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato (*Spese fisse*), lire 82,845.

Capitolo 48. Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato e per la rela-

tiva manutenzione; abbonamenti telefonici e canoni diversi; comunicazioni telefoniche interurbane, lire 450,000.

Consulta Araldica. — Capitolo 49. Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 13,800.

Capitolo 50. Spese pel servizio araldico. (Articolo 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313 e Regio decreto 11 febbraio 1923, numero 325), lire 43,440.

Istituto Centrale di Statistica. — Capitolo 51. Assegno all'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, lire 4,346,000.

Capitolo 52. Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali. (Articolo 4 lettere *a* e *c*) del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035), lire 540,000.

Capitolo 53. Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero. (Regio decreto 8 giugno 1933, n. 697), lire 150 mila.

Comitato per la mobilitazione civile e Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra. — Capitolo 54. Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile, lire 216,000.

Capitolo 55. Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile, lire 10,000.

Capitolo 56. Personale di ruolo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 555,000.

Capitolo 57. Retribuzione al personale non di ruolo addetto al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, lire 330,000.

Capitolo 58. Premi di operosità e di rendimento al personale del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e degli uffici dipendenti e compensi ad estranei per incarichi e studi nell'interesse del Commissariato medesimo, lire 138,000.

Capitolo 59. Indennità di missione e di trasferimento al personale addetto al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ed assegni mensili in luogo della indennità di missione al personale addetto al servizio della mobilitazione industriale, lire 1,400,000.

Capitolo 60. Sussidi al personale in servizio del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra ed alle loro famiglie, lire 10,000.

Capitolo 61. Fitto di locali e spese di funzionamento del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e degli Uffici dipendenti, lire 1,000,000.

Consiglio nazionale delle ricerche. — Capitolo 62. Personale. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 900,000.

Capitolo 63. Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche. (Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895 e successive modificazioni), lire 7,810,000.

Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione. — Capitolo 64. Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 850,000.

Capitolo 65. Indennità di missione, di trasferta e di trasloco, lire 400,000.

Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie. — Capitolo 66. Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie, lire 70,000.

Capitolo 67. Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie, lire 20,000.

Commissione suprema di difesa. — Capitolo 68. Spese di funzionamento della segreteria generale della Commissione, lire 7,380.

Capitolo 69. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla segreteria generale della Commissione, lire 20,620.

Tribunale speciale per la difesa dello Stato. — Capitolo 70. Spese per il funzionamento del tribunale speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi, lire 535,600.

Capitolo 71. Fondo a disposizione del Presidente del tribunale speciale per la difesa dello Stato. (Articolo 5 del Regio decreto 29 marzo 1932, n. 461 e decreto 17 giugno 1932 del Capo del Governo), lire 170,000.

Capitolo 72. Premi di operosità e rendimento al personale addetto al tribunale speciale per la difesa dello Stato, lire 22,000.

Capitolo 73. Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per i procedimenti dinanzi al tribunale speciale per la difesa dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 135,000.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. — Capitolo 74. Assegni fissi al personale in servizio permanente, lire 36,000,000.

Capitolo 75. Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento. Spese per l'addestramento dei reparti. Assegni fissi agli ufficiali chiamati temporaneamente in servizio collettivo di istruzione o di ordine pubblico. (Regio decreto-

legge 11 febbraio 1926, n. 223, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1182). Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura. Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni. Spese per le gare sportive; tasse di iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti, premi ai vincitori. Spesa per gli ufficiali e militi richiamati in servizio per scontare punizioni. Spesa per l'acquisto ed il mantenimento dei quadrupedi di pronto servizio per la sistemazione di scuderie, per bardature, ferrature e sellerie, medicinali e spese per il funzionamento delle scuderie, lire 15 milioni.

Capitolo 76. Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della Milizia, lire 25,000.

Capitolo 77. Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza, lire 6,000,000.

Capitolo 78. Spese per le opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri. Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena. Provvista, manutenzione e trasporto di materiale sanitario e per le squadre di soccorso, lire 900,000.

Capitolo 79. Contributi all'Opera di previdenza della Milizia, anche per integrare le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275. Contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261, lire 1,000,000.

Capitolo 80. Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici. Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica. Riscaldamento degli uffici e Comandi. Pulizia dei locali. Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale. Spese per la illuminazione dei locali. Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa. Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale, lire 3,000,000.

Capitolo 81. Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiali sportivi; mate-

riali di casermaggio, insegne e materiali vari, lire 700,000.

Capitolo 82. Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi; canoni d'acqua, lire 2,000,000.

Capitolo 83. Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 575,000.

Capitolo 84. Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale. Spese per il trasporto sulle ferrovie dello Stato, di materiali di qualsiasi natura per conto della Milizia, lire 9 milioni.

Capitolo 85. Provvista di munizioni di prima dotazione e provvista, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie. Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture, autocarri, automobili, motoscafi, motociclette e biciclette. Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni, lire 2,000,000.

Capitolo 86. Spese per il personale ed il funzionamento dei vari servizi della Milizia per la difesa contro aerei (M. DICAT) e della Milizia per la difesa costiera (M. da COS). (Regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 181, convertito nella legge 20 maggio 1935, n. 962), lire 10,574,000.

Capitolo 87. Spese per l'addestramento, le scuole di tiro, le esperienze, i corsi di perfezionamento, l'abilitazione del personale specializzato per la manutenzione delle armi, l'equipaggiamento della Milizia per la difesa contro aerei (M. DICAT) e della Milizia per la difesa costiera (M. da COS), spese relative a studi, esperienze e piani di difesa territoriale, lire 10,000,000.

Capitolo 88. Spese varie per l'istruzione premilitare, provvista e manutenzione d'indumenti e di materiali per l'istruzione ginnastica. Spesa per i campi estivi, per l'uso di palestre, per premi agli istruttori ed agli allievi, medaglie ai premilitari ed eventuali indennizzi per infortuni in dipendenza dell'istruzione premilitare, riconosciuti a carico dello Stato. Spese per l'arredamento ed il funzionamento della scuola di perfezionamento d'istruttori premilitari, lire 7,300,000.

Capitolo 89. Spese per gli impianti dei campi di tiro a segno nazionale e per la loro ordinaria manutenzione. Sussidi ordinari, straordinari e concorsi alle sezioni di tiro a segno nazionale ed alla unione di tiro a segno; spese per le gare e concorsi internazionali; spese per acquisti di fucili, coppe e medaglie da elargire in premio. Spese per stampati, diplomi e pubblicazioni concernenti il

tiro a segno. Canone dovuto all'Amministrazione delle poste e telegrafi pel servizio di riscossione dei contributi premilitari a mezzo dei conti correnti postali. (Regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143), lire 2,380,000.

Consiglio di Stato. — Capitolo 90. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 3,560,000.

Capitolo 91. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni per prestazioni nell'interesse del Consiglio di Stato, lire 40,500.

Capitolo 92. Indennità per missioni e per recarsi al luogo di domicilio eletto, lire 5,000.

Capitolo 93. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie, lire 5,000.

Capitolo 94. Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato, lire 17,500.

Corte dei conti (Servizi Metropolitan). — Capitolo 95. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 15,160,000.

Capitolo 96. Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, lire 865 mila.

Capitolo 97. Spesa per i servizi di riscontro di cui all'articolo 23 del testo unico approvato col Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, lire 1,030,000.

Capitolo 98. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, lire 562,000.

Capitolo 99. Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al luogo di eletto domicilio, lire 40,000.

Capitolo 100. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie, lire 50,000.

Capitolo 101. Spese per la biblioteca della Corte dei conti, lire 22,000.

Capitolo 102. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 519,700.

Capitolo 103. Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti e relative dipendenze, lire 60,000.

Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana). — Capitolo 104. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 5,000,000.

Capitolo 105. Premi di operosità e di rendimento al personale, lire 400,000.

Capitolo 106. Indennità di equipaggiamento, missioni e trasferimenti, lire 800,000.

Capitolo 107. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 40,000.

Capitolo 108. Spese di impianto e di arredamento — Spese di ufficio, lire 1,200,000.

Capitolo 109. Spese per carta e stampati, lire 100,000.

Avvocatura dello Stato. — Capitolo 110. — Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 9,100,000.

Capitolo 111. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato ed al personale di altre Amministrazioni e ad estranei, per prestazioni nell'interesse dell'Avvocatura, lire 60 mila 700.

Capitolo 112. Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al luogo di domicilio eletto, lire 13,200.

Capitolo 113. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie, lire 7,000.

Capitolo 114. Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 200,000.

Capitolo 115. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 255,000.

Debito vitalizio. Pensioni ordinarie, indennità ed assegni. — Capitolo 116. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 129,200,000.

Capitolo 117. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime, lire 23,000,000.

Capitolo 118. Pensioni, al 1° maggio 1931, della casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova. (Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1577), lire 250 mila.

Capitolo 119. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 120. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa cartevalori (*Spesa obbligatoria*), lire 1,160,000.

Capitolo 121. Assegni di medaglie al valor militare diretti e di riversibilità concessi per fatti estranei alle guerre italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi, lire 750,000.

Spese generali dell'Amministrazione finanziaria. — *Ministero e Intendenze di finanza.*

— Capitolo 122. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 47,999,500.

Capitolo 123. Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero, lire 42,500.

Capitolo 124. Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze, compresi gli uffici provinciali del Tesoro (*Spese fisse*), lire 1 milione 150,000.

Capitolo 125. Fitto di locali per le Amministrazioni centrali e per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 960,000.

Capitolo 126. Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, lire 400 mila.

Ragioneria generale dello Stato e ragioniere delle Intendenze di finanza. — Capitolo 127. Personale dei ruoli di concetto e di ordine della ragioneria generale dello Stato. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 18,000,000.

Capitolo 128. Personale di ragioneria e di ordine delle ragioniere delle Intendenze di finanza, nonché personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano, addetto alle ragioniere delle Intendenze. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 13,800,000.

Capitolo 129. Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (escluso quello a ferma temporanea) della ragioneria generale dello Stato e delle ragioniere delle Intendenze di finanza, nonché degli uffici dipendenti, lire 110,000.

Capitolo 130. Premi di operosità e di rendimento al personale della ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, e delle ragioniere delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le ragioniere e gli uffici medesimi ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra, lire 1,520,000.

Capitolo 131. Indennità di tramutamento al personale dei ruoli delle ragioniere delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina dei ruoli della ragioneria generale dello Stato; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati dei ruoli predetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla ragioneria generale dello Stato, lire 335,000.

Capitolo 132. Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, delle ragioniere delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonché al personale subalterno addetto ai servizi centrali

dipendenti dalla ragioneria generale dello Stato, lire 150,000.

Spese generali diverse. — Capitolo 133. Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (escluso quello a ferma temporanea) dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (non comprese la ragioneria generale dello Stato e le ragioniere delle Intendenze), lire 16,000,000.

Capitolo 134. Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti, lire 54,000.

Capitolo 135. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ed al personale di altre Amministrazioni, lire 3,450,300.

Capitolo 136. Spese per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera *d*) del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 della legge sulle pensioni. (Articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81), lire 8,800.

Capitolo 137. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione finanziaria. (Articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238; Regio decreto 11 luglio 1935, n. 1525), *per memoria*.

Capitolo 138. Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria, lire 42,500.

Capitolo 139. Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'ufficio centrale del personale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del Tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del Tesoro e della vigilanza sugli Istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio, lire 493,500.

Capitolo 140. Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in attività di servizio dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale, escluso quello dipendente dalla ragioneria generale dello Stato e dall'Amministrazione dei monopoli di Stato. Sussidi agli ex impiegati ed agenti dell'Amministrazione delle finanze e di quella del Tesoro e relative famiglie, lire 710,000.

Capitolo 141. Contributo dello Stato per l'iscrizione all'Istituto nazionale fascista della

previdenza sociale, del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso. (Articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento approvato con Regio decreto 1º agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18), (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 142. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 767,700.

Capitolo 143. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 144. Spese casuali, lire 75,000.

Spese per servizi speciali dell'Amministrazione finanziaria. — *Servizi del Tesoro.* —

Capitolo 145. Personale degli uffici provinciali del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 17,800,000.

Capitolo 146. Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato, premio di prolungamento d'orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere. Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del Tesoro, lire 1,100,000.

Capitolo 147. Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca; assicurazione all'Istituto nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro; assicurazione contro la disoccupazione involontaria; spese sanitarie; assegni di malattia; contributo dello Stato da versarsi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Premi di operosità e di rendimento e di economia. Sussidi agli operai e loro superstiti. Indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca, lire 1,230,000.

Capitolo 148. Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero, lire 200,000.

Capitolo 149. Indennità di missione per i servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni, lire 100,000.

Capitolo 150. Assegni fissi per spese di ufficio alla Tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico (*Spese fisse*), lire 5,720.

Capitolo 151. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio e spese accessorie (*Spesa obbligatoria*), lire 7 mila 200.

Capitolo 152. Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro, lire 8,500.

Capitolo 153. Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro (*Spesa d'ordine*), lire 170,000.

Capitolo 154. Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero, lire 2,500,000.

Capitolo 155. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 350,000.

Capitolo 156. Spese per i servizi, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori; per il funzionamento della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato presso la Tesoreria centrale; per l'abbruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'articolo 15 del Regolamento approvato con Regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393; per il servizio di vigilanza; per la repressione del falso numario; rimborsi e compensi al personale della pubblica sicurezza; spese telegrafiche per servizio di Regia tesoreria provinciale, lire 880 mila.

Capitolo 157. Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro. Spese per il trasporto dei pieghi valori contenenti i buoni del Tesoro ordinari e per scorte degli agenti di pubblica sicurezza, lire 350,000.

Capitolo 158. Compensi agli uffici postali per il collocamento di buoni del Tesoro, lire 49,800.

Capitolo 159. Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale, lire 30,000,000.

Capitolo 160. Spese generali d'esercizio della Zecca. Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca. Riparazione e manutenzione dei locali. Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato. Spese per la Commissione artistica-tecnica-moneteria, lire 600,000.

Capitolo 161. Scuola dell'arte della medaglia. Spese per il funzionamento della scuola, e per le Commissioni istituite per concorsi

relativi all'arte della monetazione e della medaglia, lire 28,000.

Capitolo 162. Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) inerenti alle operazioni ordinarie di debito pubblico, lire 17,000.

Capitolo 163. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi. (Leggi 3 marzo 1904, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641) (*Spesa d'ordine*), lire 150,000.

Capitolo 164. Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato col Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, *per memoria*.

Capitolo 165. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio. Rimborso di somme riscosse in eccedenza dai comuni, provincie od enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie. (Articolo 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652), (*Spesa d'ordine*), lire 2,000,000.

Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni. — Capitolo 166. Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e bollettari del lotto, lire 21,000,000.

Capitolo 167. Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le società per azioni, per la proprietà intellettuale ed i brevetti industriali, delle carte rappresentative di valori e di tutte le altre specie di carte e cartoncini, dei cartoni, materiale di legatoria, rilegature, riproduzioni e simili, da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli uffici dell'Ispektorato del Prov-

veditorato e per la delegazione della Corte dei conti, presso l'officina carte-valori, lire 46,000,000.

Capitolo 168. Spese di gestione del magazzino principale di Roma, lire 600,000.

Capitolo 169. Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti il demanio patrimoniale e gli altri servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato, lire 109,300.

Capitolo 170. Spese per le automobili per i servizi del Provveditorato generale dello Stato, lire 45,000.

Capitolo 171. Rimborso ai comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali (articolo 331 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) e per le sedi distaccate di pretura. Rimborsi ed anticipazioni ai comuni e pagamenti diretti ai creditori delle spese per l'impianto degli uffici giudiziari di nuova istituzione e di quelle necessarie in dipendenza delle modificate circoscrizioni giudiziarie (Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1849 e successive disposizioni legislative). Spese per l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia. Spese di cui all'articolo 331 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali istituiti posteriormente al 1° gennaio 1932, lire 28,133,000.

Amministrazione dei servizi per la finanza locale. — Capitolo 172. Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 150 mila.

Capitolo 173. Indennità di viaggio e soggiorno per ispezioni nell'interesse del servizio per la finanza locale. (Articolo 91 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175), lire 40,000.

Capitolo 174. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno. — Capitolo 175. Assegnazione corrispondente al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, da versarsi al capitolo n. 385 della entrata, per movimento di capitali, per essere indi destinata alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno. (Articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1932, numero 1711), per memoria.

Amministrazione dei monopoli. — *Fiammiferi ed apparecchi di accensione.* — Capitolo 176. Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi. Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imbballaggio; canone per vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi. Spese per giudizi arbitrari di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 177. Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio. Indennità e spese per funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione ed articolo 12 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, lire 45,000.

Spese varie. — Capitolo 178. Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1 milione.

Capitolo 179. Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3475) (*Spesa obbligatoria*), lire 22 milioni 700,000.

Lotto e lotterie. — Capitolo 180. Spese per i servizi del lotto. Provvista e riparazione di materiali e mobili speciali e remunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto. Indennità per il funzionamento degli archivi suddetti e per il maneggio di valori. Medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale del lotto. Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario. Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli. Correspon-

sioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Fitto di locali, lire 330,000.

Capitolo 181. Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria ippica di Merano, lire 1,000,000.

Capitolo 182. Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della lotteria automobilistica di Tripoli, lire 1,200,000.

Capitolo 183. Premi di operosità e di rendimento al personale per i servizi inerenti alla organizzazione ed all'esercizio della Lotteria ippica di Merano e di quella automobilistica di Tripoli, lire 200,000.

Capitolo 184. Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (*Spesa d'ordine*), lire 26,000,000.

Capitolo 185. Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*), lire 180,000,000.

Corpo della Regia guardia di finanza. —

Capitolo 186. Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, lire 194,300,000.

Capitolo 187. Indennità eventuali, di tramutamento ed altre per la guardia di finanza; assegni al personale del Corpo addetto, in luogo del personale tecnico borghese, al servizio del naviglio per la vigilanza finanziaria, lire 14,340,000.

Capitolo 188. Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali della scuola ufficiali e della scuola sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale familiare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660). Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento. Spese per arresti di disertori della guardia di finanza. Spese per l'educazione fisica dei militari del corpo. Spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato, lire 270,000.

Capitolo 189. Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottuffi-

ciali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti; elargizioni alle famiglie degli uccisi, sottufficiali e militari di truppa caduti vittime del dovere, lire 44,000.

Capitolo 190. Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di correzione o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare, lire 255,000.

Capitolo 191. Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2103). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario (*Spesa obbligatoria*), lire 1,280,000.

Capitolo 192. Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola ufficiali, spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, numero 961, ed altre spese per la guardia di finanza, lire 6,600,000.

Capitolo 193. Spese per il servizio automobilistico, lire 2,000,000.

Capitolo 194. Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 1,200,000.

Capitolo 195. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (*Spese fisse*), lire 5,280,000.

Capitolo 196. Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, per la costruzione in economia, con personale del Corpo, di piccoli tratti della recinzione metallica al confine e per la manutenzione relativa e per l'affitto, l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative, lire 900,000.

Capitolo 197. Spese per i servizi di polizia tributaria, lire 104,600.

Capitolo 198. Assegni e compensi al personale salariato, di macchina e d'officina, ad-

detto al naviglio per la vigilanza finanziaria, premi di assicurazione del personale operaio, spese di cura ed altre spese diverse per la gestione del personale suddetto, lire 720,000.

Capitolo 199. Spese per la vigilanza in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative e degli altri locali comunque destinati esclusivamente alle stazioni del naviglio della Regia guardia di finanza, lire 3,330,000.

Spese comuni alle Amministrazioni esterne. — Capitolo 200. Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 227 milioni 420,000.

Capitolo 201. Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*), lire 4,600,000.

Capitolo 202. Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*), lire 6,200,000.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. — Capitolo 203. Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; indennità di missione e competenze per altri servizi resi dal personale medesimo; paghe ai canneggiatori e indennità di tramutamento al personale provvisorio avventizio e giornaliero, lire 6,500,000.

Capitolo 204. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici erariali, lire 3,360,000.

Capitolo 205. Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 131,600.

Capitolo 206. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, lire 42,300.

Capitolo 207. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici erariali (*Spesa obbligatoria*) per memoria.

Capitolo 208. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, di ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (*Spesa obbligatoria*), lire 50 mila.

Capitolo 209. Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione di strumenti e materiale diverso, adattamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto, lire 700,000.

Capitolo 210. Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 50,000.

Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. — Capitolo 211. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione medesima, lire 3,150,000.

Capitolo 212. Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza ed altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative, lire 7,800.

Capitolo 213. Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito e per acquisto di casseforti ed armadi di sicurezza, lire 1,700,000.

Capitolo 214. Spese generali di servizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali. Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati. Sussidi di malattia agli operai di detti depositi. Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle Intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi. Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime. Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed

ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici, lire 2,000,000.

Capitolo 215. Aggió ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di scambio; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (*Spesa obbligatoria*), lire 17,000,000.

Capitolo 216. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro della tassa di scambio compreso l'aggió agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni. Spese generali per il funzionamento delle commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742 (*Spesa obbligatoria*), lire 11,500,000.

Capitolo 217. Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie, lire 6,000.

Capitolo 218. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. (Leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 219. Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, non richiedenti l'opera del tecnico e spese per il tramutamento dei detti uffici, lire 100,200.

Capitolo 220. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 540,000.

Capitolo 221. Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti nei giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, giusta l'articolo 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1930, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 1930, lire 950,000.

Capitolo 222. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355 (*Spesa d'ordine*), lire 27 milioni.

Capitolo 223. Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857 e articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184) (*Spesa d'ordine*), lire 63,000,000.

Capitolo 224. Quota del 3 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 settembre 1927, n. 2041, spettante all'Amministrazione postelegrafica ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge medesimo (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Capitolo 225. Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radio-elettrici. (Articolo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, numero 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912) (*Spesa d'ordine*), lire 630,000.

Capitolo 226. Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada (*Spesa d'ordine*), lire 146,000,000.

Capitolo 227. Contributo all'Azienda autonoma statale della strada fino a totale copertura dell'introito previsto per tale Azienda nel bilancio di previsione 1934-35. (Articolo 3 del Regio decreto-legge 28 agosto 1935, numero 1536, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 167), lire 41,000,000.

Capitolo 228. Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano. (Articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930, n. 540) ed al-

l'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze. (Leggi 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008) (*Spesa d'ordine*), lire 2 milioni 800,000.

Capitolo 229. Quota spettante ai comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, e simili. (Articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (*Spesa d'ordine*), lire 15,000,000.

Capitolo 230. Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.). (Regio decreto-legge 16 novembre 1931, numero 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671), lire 1,425,000.

Capitolo 231. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 21,000,000.

Capitolo 232. Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 (*Spesa d'ordine*), lire 30,000.

Amministrazione del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare. — Demanio pubblico.

— Capitolo 233. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (*Spese fisse*), lire 260,000.

Capitolo 234. Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni, lire 18,000.

Capitolo 235. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 1,750,000.

Capitolo 236. Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali. Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dalla Amministrazione del demanio, ecc.; spese di materiale, per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, e per le annualità perpetue; spese per verifiche, e delimitazione dei terreni di demanio pubblico, escluse quelle per le spiagge laziali, lire 570,000.

Capitolo 237. Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto, e diverse. *Canali Cavour*, lire 23,200.

Capitolo 238. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli ope-

rai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico. *Canali Cavour*, lire 2,200,000.

Capitolo 239. Canoni ed annualità passive. *Canali Cavour (Spese fisse ed obbligatorie)*, lire 15,000.

Capitolo 240. Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate. *Canali Cavour (Spesa obbligatoria)*, lire 200,000.

Capitolo 241. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 242. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 170,000.

Aziende patrimoniali dello Stato. — Capitolo 243. Indennità ai componenti i comitati di vigilanza per le aziende patrimoniali dello Stato, indennità di missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura, indennità per missioni in genere, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e pel funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le aziende e dei Comitati di vigilanza e spese per il funzionamento del Comitato centrale per la molluschicoltura, lire 150,000.

Capitolo 244. Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 245. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 246. Spese di amministrazione, manutenzione e miglioramento delle Regie Aziende del Mar Piccolo di Taranto e di quella di S. Cesarea Terme, lire 378,000.

Capitolo 247. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 4,000.

Provveditorato generale dello Stato. — Capitolo 248. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*), lire 370,000.

Capitolo 249. Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti, lire 8,000.

Capitolo 250. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 251. Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293; spese di indemanamento, di amministrazione, per imposte ed oneri e diverse, relative alle confraternite romane di cui alla legge 20 luglio

1890, n. 6980. Spese per i servizi della « Magione » di Palermo, lire 60,000.

Capitolo 252. Spesa di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Tower vedova Wurts, da sostenersi con l'annua rendita proveniente dal legato di 50,000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio Governo, lire 24,000.

Capitolo 253. Contribuzioni fondiari e sui beni dell'antico demanio. Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale. Imposte consorziali. Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Spesa obbligatoria*), lire 14,000,000.

Capitolo 254. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e per la manutenzione dell'edificio adibito ai servizi del credito agli impiegati e salariati dello Stato, lire 2,000,000.

Capitolo 255. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 100,000.

Amministrazione delle imposte dirette. —

Capitolo 256. Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 585 e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e delle sezioni tecniche catastali, lire 5,420,800.

Capitolo 257. Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie, lire 700,000.

Capitolo 258. Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori. (Articolo 3 del Regio-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, numero 259), (*Spesa obbligatoria*), lire 540,000.

Capitolo 259. Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette e le imposte indirette sugli affari, per i tributi locali e per i conflitti di competenza fra gli uffici finanziari del Regno e quelli delle Colonie. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno, lire 240,000.

Capitolo 260. Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti alla

applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari e delle Commissioni istituite col Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 (*Spesa obbligatoria*), lire 3,200,500.

Capitolo 261. Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali, lire 2,292,000.

Capitolo 262. Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 140 mila.

Capitolo 263. Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi non richiedenti l'opera del tecnico, lire 25,000.

Capitolo 264. Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608 (*Spesa obbligatoria*), lire 103,500.

Capitolo 265. Anticipazione delle spese correnti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 150,000.

Capitolo 266. Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326, lire 3,000.

Capitolo 267. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 1401 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,500.

Capitolo 268. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 217,000,000.

Capitolo 269. Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 (*Spesa d'ordine*), lire 30,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. — *Spese generali.* — Capitolo 270. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di

campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (articolo 65 del Regio decreto-legge 18 marzo 1926, n. 562). Spese inerenti al corso teorico-pratico annuale per il personale tecnico delle imposte di produzione, lire 230,000.

Capitolo 271. Indennità di tramutamento al personale civile della Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza per i servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione, lire 5,400,000.

Capitolo 272. Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette, lire 7,000.

Capitolo 273. Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese per i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, lire 200,000.

Capitolo 274. Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi esterni dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, lire 550,000.

Capitolo 275. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (*Spesa obbligatoria*), lire 130,000.

Imposte di fabbricazione. — Capitolo 276. Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione, lire 55,400.

Capitolo 277. Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (*Spesa d'ordine*), lire 52,000.

Capitolo 278. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti; acquisto di mate-

riale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; spese per l'assicurazione contro gli incendi del laboratorio chimico dei denaturati di Milano e per l'accertamento delle imposte di fabbricazione, lire 8,000,000.

Capitolo 279. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e del vermout; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepite (*Spese obbligatorie e d'ordine*), lire 29,000,000.

Dogane. — Capitolo 280. Mercedi alle visitatrici doganali; acquisto di marche per la assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria, lire 600,000.

Capitolo 281. Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (*Spese fisse*), lire 64,000.

Capitolo 282. Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, servizi disagiati e di confine e per protrazione di orario ordinata nell'interesse del servizio; indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero; indennità al personale doganale e della Regia guardia di finanza per il servizio di visita ai viaggiatori sui treni internazionali in corsa transitanti per qualsiasi varco, e per prestazioni straordinarie relative al servizio merci eseguito dalle ferrovie dello Stato nei transiti interessanti traffici adriatici, lire 2,000,000.

Capitolo 283. Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana; mercedi al personale operaio straordinario addetto alla applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale delle dogane, lire 260,000.

Capitolo 284. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*), lire 70,000.

Capitolo 285. Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane. Spese per imballaggio e spedizione di campioni. Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese per il mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali, lire 88 mila.

Capitolo 286. Somma da erogare ai fini del regolamento degli scambi con l'estero, entro i limiti del provento dello speciale diritto di licenza commisurato al valore delle merci ammesse all'importazione. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 13 maggio 1935, numero 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334). Rimborso alle ferrovie dello Stato per riduzioni di tariffe, *per memoria*.

Capitolo 287. Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) inerenti alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi per l'applicazione del Regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, relativo al diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero, *per memoria*.

Capitolo 288. Restituzione di diritti alla esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 130,000,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 289. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. (Articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 40,000,000.

Capitolo 290. Fondo di riserva per le spese imprevedute. (Articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 40,000,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Oneri generali dello Stato* — *Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie.* — Capitolo 291. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per con-

tributo dello Stato nel pagamento delle annualità (*Spesa obbligatoria*), lire 33,606,917.

Capitolo 292. Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra. (Decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, numero 1157) (*Spesa obbligatoria*), lire 6,500,000.

Capitolo 293. Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636. (Legge 16 giugno 1907, n. 385, portante provvedimenti per la riduzione delle tariffe ferroviarie) (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 294. Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti, sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa, lire 300,000.

Capitolo 295. Concorso dello Stato per il funzionamento di imprese marittime, lire 165,000,000.

Capitolo 296. Concorsi dello Stato nelle spese sostenute da Enti o Società per promuovere la produzione nazionale della gomma sintetica. (Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1243) (seconda delle cinque rate), lire 3 milioni.

Capitolo 297. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovrimeposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (*Spesa obbligatoria*), lire 265,000.

Capitolo 298. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia. (Articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 299. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confrater-

nite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di detta legge. (*Spese obbligatorie e di ordine*), per memoria.

Capitolo 300. Spese per la beneficenza romana (*Spesa obbligatoria*), lire 33,973,600.

Capitolo 301. Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma. (Regio decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1001, convertito nella legge 31 marzo 1932, n. 348. 6ª delle quindici rate, lire 30,000,000.

Capitolo 302. Somministrazione al Governatorato di Roma per l'esecuzione di opere straordinarie relative alla viabilità ed ai servizi pubblici nella zona compresa fra l'aggregato edilizio della Capitale ed il Lido in correlazione con l'Esposizione universale del 1941 (2ª delle cinque rate) lire 60,000,000.

Capitolo 303. Contributo straordinario al Comune di Napoli per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto dell'azienda tramviaria. (Art. 4 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112) (4ª delle 12 rate), lire 200,000.

Capitolo 304. Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (*Spesa obbligatoria*), lire 37,391,117.12.

Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità. — Capitolo 305. Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*), lire 7,000,000.

Capitolo 306. Rimborso alle provincie ed ai comuni, danneggiati da terremoti, dalle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (*Spesa obbligatoria*), lire 150,000.

Capitolo 307. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*), lire 16,500,000.

Capitolo 308. Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni. (Articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341; articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298; articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311; legge 13 luglio 1905, n. 400; decreto-legge luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, convertito nella legge 17 febbraio 1918, n. 320; legge 2 giugno 1927, n. 979 e Regio decreto-legge

15 novembre 1928, n. 2497, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3196) (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 309. Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti danneggiati da terremoti (*Spesa obbligatoria*), lire 28,400,000.

Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti. — Capitolo 310. Spese per il servizio delle polizze ai combattenti, lire 30 milioni.

Spese diverse. — Capitolo 311. Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera giusta il Regio decreto-legge 21 marzo 1926, 592, lire 530,819.02.

Capitolo 312. Interessi compresi nelle annualità decennali, da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di lire 220,000,000 complessive per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali e affluenti. (Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1819, legge 8 giugno 1933, n. 775 e Regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 165, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 984), lire 5,458,657.

Capitolo 313. Interessi compresi nell'annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento dell'anticipazione di lire 50 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova. (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469), lire 1,365,401.15.

Capitolo 314. Interessi compresi nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6.50 per cento emessi dalla Società anonima nazionale Cogne. (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva col decreto ministeriale 11 settembre 1935 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68), lire 9 milioni 191,791.25.

Capitolo 315. Rimborso alla Società anonima nazionale « Cogne » delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società medesima. (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale 11 settembre 1935 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68), lire 900,000.

Capitolo 316. Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924. (Articolo 7 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ed articolo 5 del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1074) (15ª delle venti rate), lire 400,000.

Capitolo 317. Assegnazione al comune di Livorno in relazione al provento delle tasse di tonnello sulle merci imbarcate e sbarcate in quel porto. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1619, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 136) (3ª delle 25 rate), lire 1,000,000.

Capitolo 318. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti con l'articolo n. 148 della legge medesima (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 319. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno e Udine, in dipendenza dei Regi decreti-legge 28 novembre 1919, numero 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571, convertiti nella legge 25 giugno 1926, n. 1262 e rimborso alla Cassa stessa del quaranta per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra. (Regi decreti-legge: 6 ottobre 1921, n. 1426, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 14 maggio 1926, n. 887, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 906), lire 3 milioni 200,347.

Capitolo 320. Rimborso all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi, e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara. (Regi decreti-legge 24 settembre 1931, n. 1555, con-

vertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375 e 21 settembre 1933, n. 1398, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 169), lire 500,000.

Capitolo 321. Assegnazione a favore degli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per la garanzia di cui ai Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1833, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 5 aprile 1925, n. 491, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 1,000,000.

Capitolo 322. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna. (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871 e 12 luglio 1923, n. 1817, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,050,000.

Capitolo 323. Pensioni agli ex impiegati della Banca austro-ungarica di nazionalità italiana. (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 130,000.

Capitolo 324. Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait* di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, lire 37,244,400.

Capitolo 325. Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15, numeri 15 e 16 e 39, n. 5, dell'accordo 29 marzo 1932 per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, lire 24,829,600.

Capitolo 326. Interessi sui capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ai sensi dell'articolo 15, alinea 13, dell'accordo 29 marzo 1923, relativo alla riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, lire 186,162.

Capitolo 327. Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, per memoria.

Capitolo 328. Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria,

in dipendenza della garanzia assunta nei limiti dell'importo massimo di franchi oro 3,300,000, ai sensi degli articoli 15, n. 8, e 43 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, *per memoria*.

Capitolo 329. Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia. (Regi decreti-legge 3 novembre 1921, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 24 giugno 1923, n. 1448, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 100 mila.

Capitolo 330. Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 951), *per memoria*.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Contributi, concorsi, rimborsi, sovvenzioni ed erogazioni diverse. — Capitolo 331. Contributi e concorsi nelle spese a favore della direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, lire 66,759,455.

Capitolo 332. Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie, lire 6,422,637.64.

Capitolo 333. Interessi compresi nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio sede di esami nella Capitale. (Legge 18 luglio 1911, n. 833, 18ª delle 35 annualità scadenti il 1º gennaio di ogni anno), lire 9,972.02.

Capitolo 334. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dei Regi decreti-legge: 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 13 agosto 1926, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605 e 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari, lire 18 milioni.

Capitolo 335. Contributo alle ferrovie dello Stato sugli oneri patrimoniali dipendenti dalla

elettrificazione delle linee. (Articolo 5 della legge 4 maggio 1936, n. 844), lire 70,000,000.

Capitolo 336. Contributo straordinario al Fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario, a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso del numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari. (Articolo 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844), lire 250 milioni.

Capitolo 337. Assegnazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico-telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta. (Regio decreto-legge 3 giugno 1937, n. 1078) (seconda delle tre rate, lire 10,000,000).

Capitolo 338. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli abbuoni concessi sulle tariffe per taluni trasporti di legname, ghisa ed acciaio, lire 15,000,000.

Capitolo 339. Versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli destinati ai miglioramenti del materiale rotabile. (Articolo 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112) (*Spesa d'ordine*), *per memoria*.

Capitolo 340. Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377 (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 341. Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari, lire 23 milioni 700,000.

Capitolo 342. Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale. (Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512, 6ª delle venti annualità), lire 85,000,000.

Capitolo 343. Erogazioni a favore di enti agrari per disciplinare l'approvvigionamento del mercato interno di taluni prodotti agricoli, lire 1,615,000.

Capitolo 344. Spese per l'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire il movimento turistico nel Regno, di cui al Regio decreto-legge 20 marzo 1936, n. 410, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1268, lire 100,000,000.

Capitolo 345. Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funziona-

mento del segretariato generale della Società delle Nazioni, lire 8,250,000.

Capitolo 346. Spese varie, esclusi i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex-nemici, *per memoria*.

Capitolo 347. Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia delle pensioni per gli ex funzionari ed agenti della Südbahn, di cui all'articolo 17 dell'accordo del 29 marzo 1923, approvato col Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e rimborso alle ferrovie dello Stato di passività inerenti a liquidazioni ex Südbahn di cui all'articolo 25 dell'accordo medesimo, lire 17 milioni 362,925.

Capitolo 348. Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc., inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex austriache comprese nel territorio delle nuove provincie del Regno, e spese relative all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della Società Südbahn e pensioni alle famiglie degli ex agenti della ferrovia Bolzano-Merano, lire 35,000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti. — Ufficio di Presidenza. — Capitolo 349. Contributo dello Stato all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma, lire 90,000,000.

Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti. — Capitolo 350. Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare dei viaggi gratuiti in terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano. (Articolo 130 del Regolamento approvato col Regio decreto 13 novembre 1930, numero 1642), lire 500,000.

Capitolo 351. Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143, lire 14,000,000.

Capitolo 352. Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, lire 24 milioni.

Capitolo 353. Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi

stessi. (Decreto-legge luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 400,000.

Capitolo 354. Spesa relativa al servizio per il collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151, lire 255,000.

Capitolo 355. Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali, lire 1 milione 147,365.

Capitolo 356. Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse, lire 800,000.

Capitolo 357. Somma da erogare a beneficio di istituzioni per i combattenti bisognosi, lire 510,000.

Istituto centrale di statistica. — Capitolo 358. Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica, lire 960,000.

Capitolo 359. Assegnazione straordinaria all'Istituto centrale di Statistica per l'esecuzione del 2° censimento industriale e commerciale da effettuare ai sensi del Regio decreto 23 marzo 1937, n. 387, lire 2,000,000.

Consiglio nazionale delle ricerche. — Capitolo 360. Assegnazione straordinaria per le spese di costruzione e d'impianto della sede e dei laboratori (ultima delle sette annualità autorizzate con la legge 3 aprile 1933, n. 377), lire 500,000.

Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. — Capitolo 361. Provvista e trasporto di vestiario, armi, oggetti di equipaggiamento generale e di materiali vari per le dotazioni regolamentari dei Battaglioni Camicie Nere e provvista di vestiario di prima vestizione per le unità territoriali ed i reparti di complemento. (Articolo 8 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856) (Spesa ripartita, seconda delle cinque annualità), lire 6,400,000.

Capitolo 362. Provvista e trasporto di vestiario per completare la vestizione delle Camicie Nere della Milizia per la difesa contro aerei (M. DICAT) e della Milizia per la difesa costiera (M. da COS). (Articolo 8 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856) (Spesa ripartita, seconda delle cinque annualità), lire 1,600,000.

Debito vitalizio. — Pensioni di guerra. — Capitolo 363. Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra ai sensi del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, lire 750,000,000.

Capitolo 364. Assegni una volta tanto per ferite, lesioni e infermità contratte in guerra, escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi. (Articolo 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491), lire 800,000.

Capitolo 365. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, lire 6,600,000.

Capitolo 366. Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro, lire 34,000,000.

Capitolo 367. Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa. (Articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, numero 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359), lire 3,000,000.

Capitolo 368. Pensioni ed assegni di guerra comprese l'indennità per una volta tanto, di cui all'articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza delle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi, lire 16,000,000.

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie. — Capitolo 369. Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse, lire 4,500,000.

Assegno temporaneo mensile ai pensionati. — Capitolo 370. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata. (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 115,000,000.

Spese generali dell'Amministrazione finanziaria. — *Spese diverse.* — Capitolo 371.

Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio per diminuite esigenze. (Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 11,000.

Capitolo 372. Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime, lire 85,000.

Capitolo 373. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 374. Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 151 (*Spesa d'ordine*), lire 1,600,000.

Spese per servizi speciali dell'Amministrazione finanziaria. — *Servizi del Tesoro.* — Capitolo 375. Spese per fornitura di tonelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione. (Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per memoria.

Amministrazione dei servizi per la finanza locale. — Capitolo 376. Spese di stralcio inerenti alla applicazione della soppresa addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra, di cui al Regio decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed ai Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 marzo 1927, n. 635 e 6 dicembre 1928, n. 3146, e premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori ed al dipendente personale, per memoria.

Corpo della Regia guardia di finanza. — Capitolo 377. Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie celibi o vedovi, senza prole minorene, giusta il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325, lire 2,070,000.

Capitolo 378. Interessi compresi nella sesta delle 50 annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma.

(Articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644), lire 81,793.48.

Amministrazione delle pensioni di guerra.

— Capitolo 379. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, lire 610,000.

Capitolo 380. Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 54, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri, anche estranei all'Amministrazione, del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57. Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57. Spese per visite mediche all'estero, lire 2,550,000.

Capitolo 381. Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, lire 110 mila.

Capitolo 382. Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra, lire 10,000.

Capitolo 383. Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio, lire 50,000.

Capitolo 384. Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pensioni di guerra e paghe agli operai che vi sono addetti, lire 81,635.

Capitolo 385. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000.

Servizio risarcimento di danni di guerra e per le nuove provincie. — Capitolo 386. Somme occorrenti per il pagamento di indennità in contanti e per il pagamento in contanti di frazioni inferiori a lire 100 di indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », e per spese di emissione delle obbligazioni medesime, lire 450,000.

Capitolo 387. Spese per il funzionamento della Commissione centrale, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e relativi decreti applicativi) e spese per il perso-

nale straordinario ed avventizio dell'Ufficio centrale dei danni di guerra, lire 200,000.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. — Capitolo 388. Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie che sono sprovviste, e per l'esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe; indennità di missione e competenze per altri servizi affidati a funzionari dipendenti, lire 18,000,000.

Capitolo 389. Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, numero 427, riguardante i contributi di migliorria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato, lire 350,000.

Amministrazione del demanio pubblico e del demanio mobiliare. — Capitolo 390. Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei Giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli, *per memoria*.

Capitolo 391. Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali; per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio, per manutenzione straordinaria e forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali, lire 5,450,000.

Capitolo 392. Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziatori e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali, lire 1,767,079.89.

Capitolo 393. Interessi 4,50 per cento da corrispondere a rate semestrali posticipate al 1° settembre di ogni anno sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle Aziende medesime. (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696, 4ª annualità) (*Spesa obbligatoria*), lire 5,989,500.

Provveditorato generale dello Stato. —

Capitolo 394. Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato. Asse ecclesiastico (*Spese fisse*), *per memoria*.

Capitolo 395. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 6,000.

Amministrazione delle imposte dirette. —

Capitolo 396. Spese per l'impianto ed il primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria. (Articolo 12 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936,

n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016), lire 5,000,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. — Capitolo 397. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 398. Debiti redimibili diversi. Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 361,411,998.56.

Capitolo 399. Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America. (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252) (13ª annualità) (*Spesa obbligatoria*), lire 64 milioni 550,000.

Capitolo 400. Rimborsi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 401. Rimborso di Buoni del Tesoro poliennali, per memoria.

Capitolo 402. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale. (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168) (*Spesa obbligatoria*), lire 6,257,800.

Capitolo 403. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto. Ammortamento ed eventuale anticipato rimborso di capitale (*Spesa obbligatoria*), lire 27,998,297.54.

Capitolo 404. Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute dal Demanio dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 405. Rimborsi di anticipazioni ed ammortamenti di mutui vari concessi dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, lire 7,039,450.92.

Capitolo 406. Quota di capitale compresa nella annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286; del Regio decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1098, convertito nella legge 18 giugno 1914, n. 557; dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; dei Regi decreti-legge 11 marzo 1923, n. 584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597. (Articolo 5), lire 707,976.09.

Capitolo 407. Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla

Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera ai termini del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592, lire 82,840.30.

Capitolo 408. Quote di capitale comprese nelle annualità decennali, da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di lire 220,000,000 complessive per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali e affluenti. (Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1819 e legge 8 giugno 1933, n. 775, e Regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 165, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 984), lire 19,958,132.03.

Capitolo 409. Quota di capitale compresa nella annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento all'anticipazione di 50,000,000 per opere da eseguirsi dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova. (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469), lire 4,991,970.85.

Capitolo 410. Quote fisse di capitale comprese nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6.50 per cento emessi dalla Società anonima nazionale Cogne. (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68), lire 5,833,000.

Capitolo 411. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie, lire 2,664,704.86.

Capitolo 412. Quota di capitale compresa nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale. (Legge 18 luglio 1911, n. 836, 18ª delle 35 annualità scadenti il 1º gennaio di ogni anno), lire 9,721.06.

Capitolo 413. Quota di capitale compresa nella sesta delle 50 annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma. (Articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644), lire 22,092.26.

Capitolo 414. Ammortamento delle obbligazioni 4.50 per cento emesse dalle Aziende patrimoniali dello Stato. (Regio decreto-legge

3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696, 4ª annualità) (*Spesa obbligatoria*), lire 5,400,000.

Capitolo 415. Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo, per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea, in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con il decreto-legge luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (21ª delle 49 annualità), lire 383 mila 696.20.

Restituzioni e rimborsi. — Capitolo 416. Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento, dei relativi interessi di cui all'articolo 16 del Regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1743 e delle indennità di mora di cui all'articolo 35 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933 (*Spesa d'ordine*), lire 3,000,000.

Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno. — Capitolo 417. Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato. (Regi decreti-legge: 5 agosto 1927, numero 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781; 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, e articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379), *per memoria*.

Capitolo 418. Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, del maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423. (Articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711), *per memoria*.

Accensione di crediti. — Capitolo 419. Anticipazione di somme per garanzie assunte dallo Stato. (Regi decreti-legge 9 maggio 1929, n. 888, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1233 e 16 febbraio 1931, n. 192, convertito nella legge 30 maggio 1932, n. 700; 22 febbraio 1934, n. 329, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 994, e 9 gennaio 1936, n. 5, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 717), lire 4,430,504.79.

Capitolo 420. Anticipazione di somme alla Società finanziamenti esteri (S. V. E. A.), per l'incremento degli interessi economici dello Stato italiano in Albania, 4ª delle dieci rate, lire 6,000,000.

Capitolo 421. Quota di partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.). (Regio decreto 24 ottobre 1935, n. 1982), *per memoria*.

Capitolo 422. Pagamenti a concessionari di opere di bonifica integrale di annualità loro dovute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e cedute al Tesoro dello Stato. (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, numero 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168), *per memoria*.

Riscatti di ferrovie. — Capitolo 423. Provisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, lire 1,013,031.49.

Capitolo 424. Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde. (Legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col Regio decreto 11 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36, del 1923), lire 6,500,000.

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato, all'azienda di Stato per i servizi telefonici, ed alle altre aziende autonome di Stato. — Capitolo 425. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esecuzione di lavori occorrenti per tale dallo Stato o in corso di costruzione, *per memoria*.

Capitolo 426. Somma da provvedersi alla Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (ultima delle quattro rate autorizzate col Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1830, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 186 e prima delle otto rate autorizzate col Regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1648), lire 50,000,000.

Anticipazioni a provincie, comuni, Opere Pie ed enti morali. — Capitolo 427. Somme da versare nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli per lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà delle somme autorizzate dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª); dalla legge 7 luglio 1902, n. 290; dall'articolo 1 della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351 e dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, numero 2354, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895 approvata con l'articolo 5 dell'allegato L

alla legge 8 agosto 1895, n. 486, della legge 17 luglio 1898, n. 318 e della legge 12 luglio 1912, n. 783, *per memoria*.

Capitolo 428. Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani. (Articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 20 milioni.

Capitolo 429. Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito di lire 45 milioni contratto dal Consorzio stesso con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Galliera. (Articolo 4, lettera a), del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 1,400,000.

Capitolo 430. Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto. (Articolo 4 dell'indicato, Regio decreto-legge; articolo 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425, e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43) (*Spesa d'ordine*), *per memoria*.

Erogazioni per le pensioni privilegiate di guerra. — Capitolo 431. Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi di servizio verificatisi durante le guerre dal 1911 al 1918 e negli anni successivi, escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi, lire 958,000,000.

Partite che si compensano con l'entrata. — *Spese diverse.* — Capitolo 432. Quote dovute ai funzionari della Regia Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 3,500,000.

Capitolo 433. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc.,

eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*), lire 3,000,000.

Capitolo 434. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto. (Legge 22 luglio 1906, n. 623) (*Spesa d'ordine*), lire 1,599,000.

Capitolo 435. Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo pel culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili. (Legge 22 gennaio 1931, n. 28), lire 230,429.17.

Capitolo 436. Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'articolo 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446, 32ª delle cinquanta annualità), lire 9,310.04.

Capitolo 437. Somma corrispondente al provento delle tasse portuali istituite per la estinzione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto. (Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 20 dicembre 1928, numero 3057) (14ª rata) lire 770,000.

Capitolo 438. Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna; quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini. (Articolo 4 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 300,000.

Capitolo 439. Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 3 maggio 1920, numero 545, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella citata legge 17 aprile 1925, n. 473, lire 2,530,489.52.

Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato. — Capitolo 440. Concorso nella spesa per stipendi agli impiegati addetti al servizio, lire 170,000.

Capitolo 441. Retribuzione al personale avventizio e diurnista, lire 370,000.

Capitolo 442. Spese di liti. Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'Amministrazione a carico del fondo di garanzia, lire 20,000.

Capitolo 443. Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria, lire 35,000.

Capitolo 444. Concorso nelle spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua, lire 100,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Oneri generali dello Stato.* — Debiti perpetui, lire 2,516,325,394.62.

Debiti redimibili, lire 1,252,746,540.40.

Debiti variabili, lire 2,621,026,487.29.

Annualità, contributi, sussidi ed assegnazioni varie, lire 59,942,211.51.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Dotazioni, lire 17,600,000.

Camere legislative, lire 36,686,554.80.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Servizi dipendenti:

Ufficio di Presidenza, lire 2,447,500.

Servizio speciale riservato, lire 4,864,845.

Consulta Araldica, lire 57,240.

Istituto Centrale di Statistica, lire 5 milioni 36,000.

Comitato per la mobilitazione civile e Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, lire 3,659,000.

Consiglio Nazionale delle ricerche, lire 8,710,000.

Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, lire 1,250,000.

Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie, lire 90,000.

Commissione suprema di difesa, lire 28 mila.

Tribunale speciale per la difesa dello Stato, lire 862,600.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 106,454,000.

Consiglio di Stato, lire 3,628,000.

Corte dei conti (servizi metropolitani), lire 18,308,700.

Corte dei conti (servizi per l'Africa Italiana), lire 7,540,000.

Avvocatura dello Stato, lire 9,635,900.

Debito vitalizio. — Pensioni ordinarie, indennità ed assegni, lire 154,860,000.

Spese generali dell'Amministrazione finanziaria. — Ministero e Intendenze di finanza, lire 50,552,000.

Ragioneria Generale dello Stato e ragionerie delle Intendenze di finanza, lire 33 milioni 915,000.

Spese generali diverse, lire 21,601,800.

Spese per servizi speciali dell'Amministrazione finanziaria. — Servizi del Tesoro, lire 57,546,220.

Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni, lire 95,887,300.

Amministrazione dei servizi per la finanza locale, lire 193,000.

Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, *per memoria.*

Amministrazione dei Monopoli:

Fiammiferi ed apparecchi di accensione, lire 145,000.

Spese varie, lire 23,700,000.

Lotto e lotterie, lire 208,730,000.

Corpo della Regia guardia di finanza, lire 230,623,600.

Spese comuni alle Amministrazioni esterne, lire 238,220,000.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 10,833,900.

Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 354,839,000.

Amministrazione del demanio pubblico e dei demanio mobiliare:

Demanio pubblico, lire 5,256,200.

Aziende patrimoniali dello Stato, lire 882,000.

Provveditorato generale dello Stato, lire 16,612,000.

Amministrazione delle imposte dirette, lire 229,847,300.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:

Spese generali, lire 6,517,000.

Imposte di fabbricazione, lire 37,107,400.

Dogane, lire 133,082,000.

Fondi di riserva, lire 80,000,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 8,667,849,693.62.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Oneri generali dello Stato.* — Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie, lire 370,246,634.12.

Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità, lire 52,350,000.

Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti, lire 30,000,000.

Spese diverse, lire 87,087,177.42.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Contributi, concorsi, rimborsi, sovvenzioni ed erogazioni diverse, lire 672 milioni 154,989.66.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti:

Ufficio di Presidenza, lire 90,000,000.

Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti, lire 41,612,365.

Istituto centrale di statistica, lire 2 milioni 960,000.

Consiglio Nazionale delle ricerche, lire 500,000.

Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale, lire 8,000,000.

Debito vitalizio. — Pensioni di guerra, lire 810,400,000.

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie, lire 4,500,000.

Assegno temporaneo mensile ai pensionati, lire 115,000,000.

Spese generali dell'Amministrazione finanziaria. — Spese diverse, lire 1,696,000.

Spese per servizi speciali dell'Amministrazione finanziaria. — Servizi del Tesoro, *per memoria.*

Amministrazione dei servizi per la finanza locale, *per memoria.*

Corpo della Regia guardia di finanza, lire 2,151,793.48.

Amministrazione delle pensioni di guerra, lire 3,415,635.

Servizio risarcimento di danni di guerra e per le nuove provincie, lire 650,000.

Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali, lire 18,350,000.

Amministrazione del Demanio pubblico e del demanio mobiliare, lire 13,206,579.89.

Provveditorato generale dello Stato, lire 6 mila.

Amministrazione delle imposte dirette, lire 5,000,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, *per memoria.*

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 2,329,287,174.57.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Estinzione di debiti, lire 507,401,680.67.

Restituzioni e rimborsi, lire 3,000,000.

Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, *per memoria.*

Accensione di crediti, lire 10,430,504.79.

Riscatti di ferrovie, lire 7,513,031.49.

Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende Autonome di Stato, lire 50,000,000.

Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali, lire 21,400,000.

Erogazioni per le pensioni privilegiate di guerra, lire 958,000,000.

Partite che si compensano con l'entrata:

Spese diverse, lire 11,739,228.73.

Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato, lire 695,000.

Totale della categoria seconda della parte straordinaria, lire 1,570,179,445.68.

Totale del titolo II. Spesa straordinaria, lire 3,899,466,620.25.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 10,997,136,868.19.

Categoria II. Movimento di capitali (Parte straordinaria), lire 1,570,179,445.68.

Totale generale, lire 12,567,316,313.87.

Pongo a partito questo totale generale.

(È approvato).

Si dia lettura degli elenchi.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

ELENCO N. 1. 9

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi.

Capitolo n. 3. Debiti redimibili diversi — Interessi e premi.

Capitolo n. 4. Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252).

Capitolo n. 6. Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Capitolo n. 7. Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali.

Capitolo n. 8. Interessi sui buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1556, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 14.

Capitolo n. 9. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione.

Capitolo n. 11. Interessi 5 per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168).

Capitolo n. 12. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto — Interessi.

Capitolo n. 14. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato.

Capitolo n. 16. Somma da pagarsi alla Amministrazione della Casa di Sua Maestà il Re e Imperatore per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi gli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578).

Capitolo n. 19. Annualità alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2).

Capitolo n. 20. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164).

Capitolo n. 23. Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 36. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo n. 73. Indennità da corrisponderci ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per i procedimenti dinanzi al tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Capitolo n. 119. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articolo 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 120. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo n. 141. Contributo dello Stato per l'iscrizione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di

un fondo di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento approvato con Regio decreto 1º agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Capitolo n. 142. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 143. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, reclamati dai creditori.

Capitolo n. 151. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo n. 153. Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro.

Capitolo n. 155. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Capitolo n. 163. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo n. 165. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (Articolo 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo n. 174. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Finanza locale).

Capitolo n. 176. Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi — Spese per il trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone per vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione

e dei fiammiferi — Spese per giudizi arbitrari di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Capitolo n. 178. Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Capitolo n. 179. Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3475).

Capitolo n. 184. Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.

Capitolo n. 185. Vincite al lotto.

Capitolo n. 191. Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2103). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali eedici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario.

Capitolo n. 207. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Capitolo n. 208. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo n. 215. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di scambio; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità

di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 216. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e; dei proventi relativi ai servizi della radiofonia spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro della tassa di scambio compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni. Spese generali per il funzionamento delle commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.

Capitolo n. 218. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383, e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).

Capitolo n. 220. Spese di coazione e di liti; risarcimento ed altri accessori (Tasse).

Capitolo n. 222. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355.

Capitolo n. 223. Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857, e articolo 1 della legge 13 giugno 1935, numero 1184).

Capitolo n. 224. Quota del 3 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, spettante all'Amministrazione postelegrafica ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge medesimo.

Capitolo n. 225. Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radio-elettrici. (Arti-

colo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912).

Capitolo n. 226. Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada.

Capitolo n. 228. Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano. (Articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1º maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze. (Leggi 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008).

Capitolo n. 229. Quota spettante ai comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerti, e simili (Articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Capitolo n. 231. Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 232. Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

Capitolo n. 239. Canoni ed annualità passive — Canali Cavour.

Capitolo n. 240. Spese per imposte e sovrimeposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate — Canali Cavour.

Capitolo n. 241. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).

Capitolo n. 242. Restituzioni e rimborsi (Demanio).

Capitolo n. 244. Imposte, sovrimeposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 245. Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 247. Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 250. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Provveditorato).

Capitolo n. 253. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio — Imposta era-

riale e sovrimeposta provinciale e comunale — Imposte consorziali — Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capitolo n. 255. Restituzioni e rimborsi (Provveditorato).

Capitolo n. 258. Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori. (Articolo 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259).

Capitolo n. 260. Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari e delle Commissioni istituite col Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

Capitolo n. 262. Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo n. 264. Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Capitolo n. 265. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Capitolo n. 267. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 268. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo n. 269. Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

Capitolo n. 275. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Dogane).

Capitolo n. 277. Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 279. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e del vermout; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepite.

Capitolo n. 284. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 288. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 291. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.

Capitolo n. 292. Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157).

Capitolo n. 293. Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636. (Legge) 16 giugno 1907, n. 385, portante provvedimenti per la riduzione delle tariffe ferroviarie.

Capitolo n. 297. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Capitolo n. 298. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia. (Articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Capitolo n. 299. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinate e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al

demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di detta legge.

Capitolo n. 300. Spese per la beneficenza romana.

Capitolo n. 304. Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge.

Capitolo n. 305. Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Capitolo n. 306. Rimborso alle provincie ed ai comuni, danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbinate.

Capitolo n. 307. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Capitolo n. 308. Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341; articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298; articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311; legge 13 luglio 1905, n. 400; decreto-legge luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, convertito nella legge 17 febbraio 1918, n. 320; legge 2 giugno 1927, n. 979 e Regio decreto-legge 15 novembre 1928 n. 2497, convertito nella legge 20 dicembre 1938, n. 3196).

Capitolo n. 309. Contributi diretti dello Stato a favore dell'«Unione edilizia» o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

Capitolo n. 318. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti coll'articolo n. 148 della legge medesima.

Capitolo n. 322. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna. (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871 e 12 luglio 1923, n. 1817, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 339. Versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli destinati ai miglioramenti del materiale rotabile. (Articolo 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, numero 1068, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112).

Capitolo n. 340. Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

Capitolo n. 373. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per recuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.

Capitolo n. 374. Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

Capitolo n. 385. Spese di liti. (Pensioni di guerra).

Capitolo n. 393. Interessi 4.50 per cento da corrispondere a rate semestrali posticipate al 1º marzo e al 1º settembre di ogni anno sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle aziende medesime (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696 — 4ª annualità).

Capitolo n. 395. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 397. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.

Capitolo n. 398. Debiti redimibili diversi — Ammortamento.

Capitolo n. 399. Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1935, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252) (13ª annualità).

Capitolo n. 400. Rimborsi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato.

Capitolo n. 402. Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di

opere di bonifica integrale (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168).

Capitolo n. 403. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto — Ammortamento ed eventuali anticipato rimborso di capitale.

Capitolo n. 404. Affrancazioni di annualità e prestazioni perpetue dovute dal Demanio dello Stato.

Capitolo n. 414. Ammortamento delle obbligazioni 4.50 per cento emesse dalle Aziende patrimoniali dello Stato. (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 694 — 4ª annualità).

Capitolo n. 416. Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento, dei relativi interessi di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 e delle indennità di mora di cui all'articolo 35 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Capitolo n. 430. Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto-legge; articolo 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425, e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43).

Capitolo n. 432. Quote dovute ai funzionari della Regia Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 433. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo n. 434. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 4. Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero.

Capitolo n. 14. Spese di liti.

Capitolo n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 27. Restituzione di depositi giudiziari.

Capitolo n. 30. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari — Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi, ed assegni alimentari per le loro famiglie (articoli 1, 119 e 139, comma 4° del testo organico approvato col Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675).

Capitolo n. 31. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 3, lettera *b* ed articolo 50 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ed articoli 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149).

Capitolo n. 32. Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio — Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc. e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre per la notificazione nelle provincie ex regime, degli atti in materia civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo 8. Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica — Comunicazioni telefoniche con l'estero.

Capitolo n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili,

modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Capitolo n. 6. Spese di liti.

Capitolo n. 11. Spese per i telegrammi di Stato.

Capitolo n. 12. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro. Aggio, sconto e commissioni su divise estere.

Capitolo n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. Indennità per una sola volta invece di pensione, a' termini del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato col Regio decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Capitolo n. 4. Spese per i telegrammi di Stato.

Capitolo n. 9. Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Capitolo n. 10. Spese di liti, risarcimenti e accessori.

Capitoli n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modificati dall'articolo 11. del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 16. Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (articolo 6 del Regio decreto-legge 19 aprile 1923, numero 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604).

Capitolo n. 17. Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore del personale delle Regie

scuole tecniche e dei Regi Istituti tecnici commerciali, industriali e agrari. Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio al personale predetto ed alle rispettive famiglie.

Capitolo n. 24. Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti.

Capitolo n. 53. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore degli istruttori pratici non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale maschile.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 12. Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni telefoniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.

Capitolo n. 15. Spese di liti.

Capitolo n. 22. Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 25. Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e dei salariati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra. (Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293; Parte I articolo 45 e Parte II articolo 1; Rdgio decreto 1º maggio 1930, n. 680, articolo 45).

Capitolo n. 26. Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo n. 27. Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19).

Capitolo n. 28. Foglio degli annunci nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione — Retribuzione agli amministratori.

Capitolo n. 33. Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno — Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera — Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione — Contributo annuo all'Associazione internazionale ospedaliera.

Capitolo n. 34. Anticipazione della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti. (Articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Capitolo n. 36. Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali — Spese e concorsi per funzionamento dei dispensari antiveneri — Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali — Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree. (Articoli 297 a a 300, 303, 304 e 306 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Capitolo n. 54. Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità.

Capitolo n. 85. Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza. (Articolo 30, comma 3º, del concordato Lateranense).

Capitolo n. 92. Somme da erogare a favore degli Enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 301).

Capitolo n. 95. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi. (Decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917; n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843).

Capitolo n. 102. Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le Forze armate dello Stato.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 11. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendi e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Capitolo n. 12. Premi da corrispondere all'Istituto Nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 17. Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Capitolo n. 18. Spese di liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 25. Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade e dei porti, alle disposizioni di polizia idraulica ed alle norme antisismiche.

Capitolo n. 28. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 8. Spese di telegrammi.

Capitolo n. 9. Spese di liti, arbitraggi, coazioni ed altre accessorie.

Capitolo n. 15. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 18. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Capitolo n. 21. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti. (Legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880). Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti. (Articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile). Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 56, 75 e 114 del Codice per la marina mercantile).

Capitolo n. 22. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel nord Atlantico (Convenzioni di Londra 20 gennaio 1915 e 31 maggio 1929).

Capitolo n. 24. Contributo alle spese di mantenimento dei fari del Mar Rosso (Convenzione internazionale 16 dicembre 1930, approvata con legge 7 gennaio 1932, n. 140).

Capitolo n. 55. Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Capitolo n. 57. Spese per liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 61. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 63. Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 64. Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (Legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Capitolo n. 66. Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168, per lavori ed incrementi patrimoniali e per trasformazione del sistema di trazione di ferrovie concesse. (Articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articoli 30 e 35 del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752; e Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260).

Capitolo n. 67. Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie. (Articolo 235 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo n. 68. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale. (Leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659 e 8 giugno 1913, n. 631).

Capitolo n. 70. Sovvenzione per concessioni di filovie e per trasformazione in filovie di ferrovie pubbliche e tramvie extra-urbane. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728).

Capitolo n. 72. Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico. (Legge 23 giugno 1927, n. 1110).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 11. Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 41. Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari. (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) — Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929, n. 928).

Capitolo n. 45. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone causati in servizio per circostanze di forza maggiore; in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione — Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

Capitolo n. 49. — Spese di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 5. Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 7. Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 8. Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni.

Capitolo n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 44. Spese di giustizia — Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione — Spese per le carceri militari marittime — Soprassoldi ai giudici istruttori — Contributo per il funzionamento del tribunale supremo militare.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 2. Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 3. Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 4. Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporti in genere.

Capitolo n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 19. Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni.

Capitolo n. 38. Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Capitolo n. 9. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

Capitolo n. 10. Spese di liti.

Capitolo n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli

articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 17. Contributi all'Istituto Nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e rimborsi all'Istituto Nazionale fascista contro gl'infortuni sul lavoro. (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) — Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario.

Capitolo n. 28. Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante — Servizio fitopatologico — Regi Osservatori per le malattie delle piante — Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (legge 18 giugno 1931, n. 987).

Capitolo n. 63. Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (Articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215).

Capitolo n. 66. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo n. 74. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio, ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Capitolo n. 108. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Capitolo n. 109. Quota d'interessi a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi

per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni. (Articolo 31 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni).

Capitolo n. 113. Prezzo dei terreni espropriati. (Articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni).

Capitolo n. 118. Somme dovute dai consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo n. 120. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni.

Capitolo n. 121. Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di Credito agrario per la Sardegna) a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 9. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

Capitolo n. 10. Spese di liti.

Capitolo n. 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni. (Legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 15. Contributo all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione) e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore di personali vari — Indennità in caso di licenziamento o di

cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

Capitolo n. 31. Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (Articolo 21 del regolamento approvato col Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904).

Capitolo n. 37. Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Capitolo n. 41. Restituzioni e rimborsi di diritti di verifica.

Capitolo n. 51. Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Capitolo n. 52. Rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale della quota a carico dello Stato per gli assegni di puerperio. (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1502).

Capitolo n. 55. Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli Ispettori corporativi per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge: 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonché dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303. Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate.

Capitolo n. 71. Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria.

Capitolo n. 72. Contributo all'Ente autonoma della fiera campionaria di Padova. (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, numero 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

Capitolo n. 16. Spese di liti.

Capitolo n. 17. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18

novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 19. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 21. Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero.

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE.

Capitolo n. 12. Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo n. 15. Spese di liti.

Capitolo n. 16. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 18. Indennità per una volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 146. Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato, premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere — Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del Tesoro.

Capitolo n. 151. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo n. 153. Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione dell'entrate del Tesoro.

Capitolo n. 157. Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro — Spese per il trasporto dei pieghi valori contenenti i buoni del Tesoro ordinari e per scorte degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo n. 165. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio — Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie. (Articolo 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo n. 174. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori. (Finanza locale).

Capitolo n. 176. Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi — Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imbballaggio; canone per vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi — Spese per i giudizi arbitrari di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Capitolo n. 177. Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio — Indennità e spese per il funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione ed all'articolo 12 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356.

Capitolo n. 215. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di scambio; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti nei campioni civili e penali

delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 216. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro della tassa di scambio, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni — Spese generali per il funzionamento delle commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.

Capitolo n. 220. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori. (Tasse).

Capitolo n. 231. Restituzioni e rimborsi. (Tasse).

Capitoli n. 232. Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

Capitolo n. 241. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).

Capitolo n. 242. Restituzioni e rimborsi. (Demanio).

Capitolo n. 245. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori. (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 247. Restituzioni e rimborsi. (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 250. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori. (Provveditorato).

Capitolo n. 255. Restituzioni e rimborsi (Provveditorato).

Capitolo n. 257. Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie. (Imposte dirette).

Capitolo n. 258. Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori. (Articolo 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259). (Imposte dirette).

Capitolo n. 264. Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni

dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Capitolo n. 267. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 14011.

Capitolo n. 268. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo n. 269. Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

Capitolo n. 271. Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza per i servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 275. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonché le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali. (Dogane e imposte indirette).

Capitolo n. 277. Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 279. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e del vermut; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte e di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepite.

Capitolo n. 284. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 288. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 374. Aggiò agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito, con modificazioni; nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

Capitolo n. 395. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 416. Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento, dei relativi interessi di cui all'articolo 16 del Regio decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743 e delle indennità di mora di cui all'articolo 35 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Capitolo n. 433. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

ELENCO N. 3.

Capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 37. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (Ufficio di presidenza).

Capitolo n. 43. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (Servizio speciale riservato).

Capitolo n. 49. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (Consulta Araldica).

Capitolo n. 56. Personale civile di ruolo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 62. Personale — Stipendi ed assegni fissi (Consiglio Nazionale delle ricerche).

Capitolo n. 64. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (Commissariato migrazioni e colonizzazione).

Capitolo n. 74. Assegni fissi al personale in servizio permanente (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale).

Capitolo n. 90. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (Consiglio di Stato).

Capitolo n. 95. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (Corte dei conti — Servizi metropolitani).

Capitolo n. 104. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (Corte dei conti — Servizi per l'Africa Italiana).

Capitolo n. 110. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (Avvocatura dello Stato).

Capitolo n. 116. Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 117. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Capitolo n. 118. Pensioni, al 1° maggio 1931, della casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 955, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577).

Capitolo n. 119. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 120. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo n. 121. Assegni di medaglie al valore militare diretti e di riversibilità, concessi per fatti estranei alle guerre italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi.

Capitolo n. 122. Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 127. Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 128. Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonché personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato Fiumano, addetto alle Ragionerie delle Intendenze — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 145. Personale degli uffici provinciali del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola d'Arte della medaglia — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 165. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di recupero di somme non di pertinenza del bilancio — Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali, in confronto

del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie. (Articolo 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo n. 172. Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 185. Vincite al lotto.

Capitolo n. 186. Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Capitolo n. 200. Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 231. Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 232. Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

Capitolo n. 233. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio.

Capitolo n. 242. Restituzioni e rimborsi (Demanio).

Capitolo n. 247. Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 248. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio.

Capitolo n. 255. Restituzioni e rimborsi (Provveditorato).

Capitolo n. 268. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo n. 269. Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita, per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

Capitolo n. 279. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e del vermout; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; re-

stituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e della energia elettrica indebitamente percepite.

Capitolo n. 288. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Dogane).

Capitolo n. 364. Assegni per una volta tanto per ferite, lesioni, e infermità contratte in guerra, escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi. (Articolo 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491).

Capitolo n. 365. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 366. Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Capitolo n. 367. Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa. (Articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359).

Capitolo n. 368. Pensioni ed assegni di guerra comprese le indennità per una volta tanto, di cui all'articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza delle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi.

Capitolo n. 369. Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed organi e pensioni diverse.

Capitolo n. 370. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata. (Regio decreto 31 luglio 1919, numero 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, numero 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 379. Stipendio ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio

per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 397. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.

Capitolo n. 416. Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento, dei relativi interessi di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, e delle indennità di mora di cui all'articolo 35 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Capitolo n. 430. Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto. (Articolo 4 dell'indicato Regio decreto-legge; articolo 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, e Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425, e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43).

Capitolo n. 431. Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi di servizio verificatisi durante le guerre dal 1911 al 1918 e negli anni successivi, escluse le operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 16. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati.

Capitolo n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 18. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza.

Capitolo n. 19. Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale — Stipendio ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 20. Uscieri giudiziari — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 43. Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena — Stipendi, indennità, ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 44. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; premi di economia e rendimento al personale salariato — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale fascista per la previdenza sociale.

Capitolo n. 51. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (Articolo 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978).

Capitolo n. 53. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio.

Capitolo n. 54. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 2. Personale di ruolo del soprappreso Commissariato generale dell'emigrazione.

Capitolo n. 3. Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero. (Articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).

Capitolo n. 22. Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 24. Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari,

degli interpreti, dei cancellieri e degli archivisti all'estero.

Capitolo n. 25. Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Capitolo n. 26. Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero.

Capitolo n. 28. Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Capitolo n. 41. Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione.

Capitolo n. 50. Competenze per il personale delle scuole e per i servizi dell'educazione fisica all'estero.

Capitolo n. 69. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Regie scuole all'estero. (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379 e Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Capitolo n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 16. Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificata col Regio decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Capitolo n. 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e assegni vari continuativi.

Capitolo n. 14. Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 15. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 18. Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi — Personale ispettivo e direttivo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 22. Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole elementari — Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate.

Capitolo n. 46. Regie Scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale — Stipendi e assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi.

Capitolo n. 54. Regi istituti medi d'istruzione — Stipendi ed assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi.

Capitolo n. 67. Convitti nazionali ed educandi femminili — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 72. Regi Istituti dei sordomuti — Regia scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordomuti — Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche — Rimunerazioni per supplenze.

Capitolo n. 75. Regi Istituti tecnici agrari — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale.

Capitolo n. 78. Stipendi, assegni e retribuzioni a personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Capitolo n. 90. Personale dei Regi istituti tecnici nautici — Stipendi ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 93. Regie Università ed altri Istituti superiori — Stabilimenti scientifici universitari — Personale di ruolo — Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 106. Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 120. Soprintendenze all'arte medioevale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti — Gabinetto fotografico nazionale — Accademie di belle arti e licei artistici — Conservatori di musica — Regia Accademia d'arte drammatica — Regio opificio delle pietre dure — Regia calcografia — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche — Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque spe-

cie; compensi e indennità a maestri d'arte ed aiuti ad assistenti.

Capitolo n. 151. Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione.

Capitolo n. 153. Indennità mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni.

Capitolo n. 154. Indennità di caroviveri al personale salariato.

Capitolo n. 156. Indennità mensile dovuta al personale insegnante delle scuole elementari, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni.

Capitolo n. 170. Spesa per il pagamento degli stipendi, dalle retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'educazione nazionale con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 1. Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno.

Capitolo n. 24. Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 27. Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (Articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; Regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19).

Capitolo n. 59. Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Stipendi, paghe e assegni vari.

Capitolo n. 84. Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino.

Capitolo n. 87. Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale straordinario e avventizio. (Articolo 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; articolo 61 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 20 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) e indennità di buonuscita a quello licenziato. (Articolo 1 del Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge

17 aprile 1925, n. 473; articolo 14 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898).

Capitolo n. 88. Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2044, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Capitolo n. 90. Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici.

Capitolo n. 91. Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane e siciliane. (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 1. Amministrazione centrale — Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 2. Genio civile — Personale di ruolo — Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse.

Capitolo 3. Ufficiali idraulici — Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse.

Capitolo n. 4. Incaricati stabili — Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative. (Regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2262, e decreto ministeriale 1º ottobre 1925).

Capitolo n. 30. Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 127. Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 16. Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 25. Ufficiali delle Capitanerie di porto — Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 26. Personale d'ordine delle Capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 35. Stipendi, paghe ed indennità varie di carattere continuativo al personale militare — Contributi per assicurazione — Premi di rafferma — Spese per mantenimento in luoghi di cura e di pena. (Milizia Portuaria).

Capitolo n. 44. Personale di ruolo della Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 62. Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Capitolo n. 63. Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dello Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 73. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.

Capitolo n. 74. Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in indisponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria — Indennità e assegni.

Capitolo n. 76. Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione della marina mercantile.

Capitolo n. 93. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 1. Ministero — Personale civile di ruolo — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 2. Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito — Personale militare — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 13. Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 16. Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 17. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, l'Ufficio speciale combustibili liquidi e presso gli osservatori industriali.

Capitolo n. 18. Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 20. Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento.

Capitolo n. 47. Pensioni dell'Ordine militare di Savoia. Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine.

Capitolo n. 51. Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 52. Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Capitolo n. 60. Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

Capitolo n. 61. Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 1. Ministero — Personale (carriera amministrativa e subalterni) — Stipendi ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 18. Pensioni ordinarie (Personali militari e civili).

Capitolo n. 19. Pensioni ordinarie (Personale lavorante).

Capitolo n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919,

n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 21. Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo — Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 24. Ufficiali della Regia Marina — Stipendi ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 25. Ufficiali in posizione ausiliaria — Indennità annua.

Capitolo n. 27. Corpo Reale equipaggi marittimi — Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme.

Capitolo n. 28. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 34. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali — Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi.

Capitolo n. 43. Istituti di marina — Stipendi ed assegni vari continuativi ai professori civili.

Capitolo n. 45. Servizio idrografico — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova.

Capitolo n. 48. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina.

Capitolo n. 51. Personali civili della Regia marina (chimici del laboratorio sperimentale, dell'ufficio studi e ricerche; ragionieri, tecnici, disegnatori tecnici, contabili, d'ordine) — Stipendi ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 71. Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio — Assegni ed indennità relative.

Capitolo n. 72. Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.

Capitolo n. 73. Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Capitolo n. 75. Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri — Assegni ed indennità militare.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 1. Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale — Stipendi ed assegni vari.

Capitolo n. 17. Pensioni ai personali civili e militari.

Capitolo n. 18. Pensioni al personale lavorante.

Capitolo n. 19. Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni.

Capitolo n. 20. Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio della Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo — Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio — Stipendi ed assegni vari.

Capitolo n. 21. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma.

Capitolo n. 43. Personale degli aeroporti civili — Stipendi e assegni vari.

Capitolo n. 48. Indennità temporanea di caroviveri al personale militare ed al personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Capitolo n. 1. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e al personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Capitolo n. 15. Pensioni ordinarie ai personali civili e militari.

Capitolo n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 46. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa, ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria. (Leggi 13 dicembre 1928, n. 3141 e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento approvato col Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e Regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242).

Capitolo n. 50. Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio nella Milizia nazionale forestale — Retribuzione al personale avventizio. (Legge 13 dicembre 1928, n. 3141).

Capitolo n. 101. Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale.

Capitolo n. 102. Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 1. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 2. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato corporativo.

Capitolo n. 3. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali.

Capitolo n. 13. Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni. (Legge 21 agosto 1921, n. 1144) modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 32. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo. (Regio decreto-legge 5 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e Regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387). (Uffici provinciali delle Corporazioni).

Capitolo n. 54. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria. (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte).

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

Capitolo n. 1. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 18. Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 19. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 20. Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero.

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE.

Capitolo n. 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 2. Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero — Stipendi ed altri assegni fissi.

Capitolo n. 17. Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

ELENCO N. 4.

Capitoli per i quali è concessa al Ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 163. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi. (Leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo n. 164. Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato col Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Capitolo n. 222. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355.

Capitolo n. 223. Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia. (Articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857 e articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184).

Capitolo n. 224. Quota del 3 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, spettante all'Amministrazione posteografica ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge medesimo.

Capitolo n. 225. Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radio-elettrici. (Articolo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912).

Capitolo n. 226. Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada.

Capitolo n. 228. Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale e ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro «Alla Scala» in Milano. (Articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1º maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze. (Leggi 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008).

Capitolo n. 229. Quota spettante ai comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, e simili. (Articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Capitolo n. 252. Spese di custodia e manutenzione della collezione di opera d'arte, donata allo Stato dalla signora Henriette Tower vedova Wurts, da sostenersi coll'annua rendita proveniente dal legato di 50,000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio Governo.

Capitolo n. 256. Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 585, e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e delle sezioni tecniche catastali.

Capitolo n. 339. Versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli destinati ai miglioramenti del materiale rotabile. (Articolo 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112).

Capitolo n. 432. Quote dovute ai funzionari della Regia Avvocatura dello Stato, sulle

somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 433. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo n. 434. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto. (Legge 22 luglio 1906, n. 623).

Capitolo n. 435. Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo per culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili. (Legge 22 gennaio 1931, n. 28).

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

Capitolo n. 35. Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti alla Corporazione dello spettacolo e da erogare ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142.

PRESIDENTE. Passiamo ora allo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Tabella C. — Titolo I. Parte ordinaria. — Tabacchi. — Capitolo 1. Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, esclusi i prodotti secondari, lire 710,000,000.

Capitolo 2. Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extra-monopolio, nonché dei prodotti secondari e degli indennizzi per deficienze nei trasporti ferroviari, lire 115,000,000.

Capitolo 3. Canoni delle rivendite, lire 15 milioni.

Capitolo 4. Proventi diversi e ricupero fondi, lire 10,000,000.

Sali. — Capitolo 5. Proventi industriali della vendita dei sali commestibili, lire 80 milioni 400,000.

Capitolo 6. Provento dei sali esportati e di quelli destinati alle provviste di bordo, *per memoria*.

Capitolo 7. Proventi della vendita dei sali sofisticati e di quelli ceduti a prezzo di eccezione alla industria, lire 27,000,000.

Capitolo 8. Proventi diversi e ricupero fondi, lire 600,000.

Capitolo 9. Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, concesse per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati. (Articolo 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67), lire 1,000,000.

Chinino. — Capitolo 10. Provento della vendita del chinino di Stato, proventi diversi e ricupero fondi, lire 19,300,000.

Capitolo 11. Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per i prodotti chinacei importati da privati, lire 700,000.

Cartine e tubetti per sigarette. — Capitolo 12. Provento della vendita nel Regno delle cartine e tubetti per sigarette, lire 27,500,000.

Capitolo 13. Proventi diversi e ricupero fondi, *per memoria*.

Entrate diverse. — Capitolo 14. Fitti dovuti dai locatari di stabili di proprietà della Amministrazione dei Monopoli di Stato, lire 250,000.

Capitolo 15. Proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di Monopolio. (Legge 1° maggio 1930, n. 610), *per memoria*.

Titolo II. *Parte straordinaria. — Vendita di beni. — Capitolo 16. Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito all'acquisto o alla costruzione di nuovi edifici. (Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1075), per memoria.*

Entrate diverse eventuali. — Capitolo 17. Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste. (Articolo 10 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474), *per memoria*.

Capitolo 18. Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi, *per memoria*.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli. — Titolo I. Parte ordinaria. — Tabacchi, lire 850,000,000.*

Sali, lire 109,000,000.

Chinino, lire 20,000,000.

Cartine e tubetti per sigarette, lire 27 milioni 500,000.

Entrate diverse, lire 250,000.

Totale delle entrate ordinarie, lire 1 miliardo 6,750,000.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Vendita di beni, *per memoria.*

Entrate diverse eventuali, *per memoria.*

Totale generale dell'entrata, lire 1 miliardo 6,750,000.

Pongo a partito questo totale.

(*E approvato.*)

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Tabella D. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, lire 31,000,000.

Capitolo 2. Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto al servizio di scrittura, d'anticamera e di fatica della direzione generale. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali, lire 800 mila.

Capitolo 3. Premi di prolungamento d'orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, lire 1,730,000.

Capitolo 4. Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, compresi i salariati addetti alla Direzione generale e compensi ad estranei per incarichi, studi e servizi nell'interesse dell'Amministrazione stessa, lire 1,670,000.

Capitolo 5. Indennità di missione, di trasferimento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'Amministrazione ed al direttore generale, lire 2,650,000.

Capitolo 6. Sussidi al personale: impiegati e salariati, in servizio o già appartenenti all'Amministrazione e relative famiglie, lire 125,000.

Capitolo 7. Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della Ragioneria centrale in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè per l'ufficio di controllo della Corte dei conti istituito giusta l'articolo 6 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, detratte le spese degli emolumenti al personale dei ruoli della stessa Amministrazione dei mo-

nopoli in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, lire 300,000.

Capitolo 8. Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza, lire 57,100,000.

Capitolo 9. Spese casuali, lire 17,000.

Capitolo 10. Spese per assistenza medica, di medicinali e di visite medico-collegiali. Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili. Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche. Spese di trasporto degli impiegati e degli operai per piccoli servizi e per raggiungere dal centro abitato gli stabilimenti. Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline, lire 1,500,000.

Capitolo 11. Contributo per il Dopolavoro dei monopoli a termine dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941, lire 450,000.

Capitolo 12. Importo dei proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio da devolvere a beneficio degli Enti od istituti di cui all'articolo 1 della legge 1° maggio 1930, numero 610, *per memoria.*

Capitolo 13. Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. Spese per stampati ed affini. Acquisto di libri. Abbonamenti a giornali e pubblicazioni periodiche (servizi centrali e provinciali), lire 2 milioni.

Capitolo 14. Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie. Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda, lire 6,500,000.

Capitolo 15. Fitto di locali di proprietà privata, lire 1,000,000.

Capitolo 16. Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie, lire 110,000.

Capitolo 17. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, stabilimenti ed opifici in proprietà od in uso dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, anche se adibiti ad abitazione del personale. Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento e manutenzione di aree, strade, canali, fogne, ed opere varie annesse od in esercizio dei fabbricati stabilimenti ed opifici suddetti, lire 4,400,000.

Capitolo 18. Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione, lire 400 mila.

Capitolo 19. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (Articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, numero 2238), lire 20,000.

Capitolo 20. Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali e didattici degli istituti propri dell'Amministrazione dei monopoli e spese varie inerenti all'incremento degli studi e delle ricerche e sperimentazioni interessanti l'Amministrazione stessa, lire 250,000.

Capitolo 21. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Debito vitalizio. — Capitolo 22. Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex-operai od ai loro superstiti. Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione. (Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898), lire 29,300,000.

Capitolo 23. Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compreso l'assegno temporaneo mensile e l'indennità in luogo di pensione agli impiegati che appartennero all'Amministrazione od ai loro superstiti, lire 4,000,000.

Spese d'esercizio. — *Tabacchi.* — Capitolo 24. Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, delle manifatture dei tabacchi e dei depositi tabacchi greggi. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali. Indennità e compensi per la vigilanza degli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici preindicati, lire 109,500,000.

Capitolo 25. Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ivi comprese quelle relative alle perizie. Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi, lire 380,000,000.

Capitolo 26. Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati, lire 700,000.

Capitolo 27. Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiali ed articoli vari e per quanto altro occorra per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi, lire 49,000,000.

Capitolo 28. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, lire 25,000,000.

Capitolo 29. Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto, lire 560,000.

Capitolo 30. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi, lire 250,000.

Capitolo 31. Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi, lire 600,000.

Sali. — Capitolo 32. Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline. Spese inerenti a prestazioni d'opera stagionali od occasionali. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali. Indennità e compensi per la vigilanza delle saline, lire 13,000,000.

Capitolo 33. Compra dei sali, compresi i canoni e le spese per i pozzi saliferi di Volterra e per i fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata. Spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sale e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale, lire 600,000.

Capitolo 34. Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi delle saline, lire 5,000,000.

Capitolo 35. Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative, lire 45,000,000.

Capitolo 36. Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali, lire 7,000,000.

Capitolo 37. Restituzione dell'imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero. (Articolo 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67), lire 1,000,000.

Capitolo 38. Restituzione e rimborsi, lire 10,000.

Chinino. — Capitolo 39. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare, compresi i sali di chinino nelle cortecce di china, lire 10,000,000.

Capitolo 40. Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali. Indennità e compensi per la vigilanza degli stabilimenti e magazzini, lire 1,000,000.

Capitolo 41. Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato, lire 2,900,000.

Capitolo 42. Trasporto dei preparati chinacei, lire 200,000.

Capitolo 43. Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei monopoli, ai magazzinoieri di vendita ed ai farmacisti, medici e rivenditori, lire 380,000.

Capitolo 44. Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chinacei esportati e contenenti alcaloidi, assoggettati al diritto stesso all'atto dell'importazione, lire 120,000.

Capitolo 45. Restituzioni e rimborsi, lire 10,000.

Cartine e tubetti per sigarette. — Capitolo 46. Acquisto di cartine e tubetti per sigarette e di materie prime per la produzione di cartine e di tubetti per sigarette nelle fabbriche in gestione diretta e spese accessorie relative, ivi comprese quelle per perizie, collaudi e per la vigilanza permanente delle fabbriche, nonchè la spesa per le marche di contrassegno, lire 12,500,000.

Capitolo 47. Paghe, indennità e soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali, lire 200,000.

Capitolo 48. Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi di produzione delle cartine e tubetti per sigarette, lire 90,000.

Capitolo 49. Trasporto cartine e tubetti per sigarette per l'approvvigionamento dei depositi e relative spese accessorie, lire 200,000.

Capitolo 50. Restituzioni e rimborsi, lire 200,000.

Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita. — Capitolo 51. Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio. Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita. Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dei depositi dei generi di monopolio. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali. Spese per la vigilanza notturna. Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare, e spese varie inerenti ai servizi di vendita, lire 18 milioni.

Capitolo 52. Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio, lire 5,137,000.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — *Servizi diversi.* — Capitolo 53. Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi, lire 21,000.

Capitolo 54. Acquisto di edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi. Acquisto di aree per nuovi edifici da destinare al medesimo uso e spese per le costruzioni relative. (Regio decreto-legge 19 agosto 1927, numero 1609, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1075; articolo 9 della legge 8 giugno 1933, n. 646, e Regio decreto-legge 14 luglio

1937, n. 1344, seconda delle sei rate), lire 10,000,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 55. Versamento a costituzione dei fondi di riserva per le spese imprevedute delle Aziende dei tabacchi, dei sali, del chinino di Stato e delle cartine e tubetti per sigarette. (Articolo 10 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e articolo 22 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342), lire 910,000.

Avanzo finanziario di gestione. — Capitolo 56. Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione. (Articolo 9 del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 14 marzo 1930, n. 158), lire 162,340,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Spese generali, lire 112,022,000.

Debito vitalizio, lire 33,300,000.

Spese d'esercizio:

tabacchi, lire 565,610,000;

sali, lire 71,610,000;

chinino, lire 14,610,000;

cartine e tubetti per sigarette, lire 13 milioni 190,000;

promiscue, lire 23,137,000.

Totale delle spese ordinarie, lire 833 milioni 479,000.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Servizi diversi, lire 10,021,000.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 843,500,000.

Fondi di riserva, lire 910,000.

Totale generale delle spese, lire 844 milioni 410,000.

Avanzo finanziario di gestione, lire 162 milioni 340,000.

Totale a pareggio coll'entrata, lire 1 miliardo 6,750,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo ora al bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Tabella E. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Massa del Corpo. — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1.

Interessi sui titoli di debito pubblico intestati al Fondo di Massa, lire 2,441,140.

Capitolo 2. Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma. (Articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) (6ª delle annualità), lire 81,793.48.

Capitolo 3. Fitto ricavabile dall'edificio destinato a sede del Comando generale del Corpo, lire 265,100.

Entrate diverse. — Capitolo 4. Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'articolo 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917, lire 2,350,000.

Capitolo 5. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria*.

Capitolo 6. Vendita di libretti, scontrini ferroviari e oggetti fuori uso, lire 20,000.

Capitolo 7. Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi, lire 150,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — Massa del Corpo. — Capitolo 8. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria*.

Capitolo 9. Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma. (Articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) (6ª annualità), lire 22,092.26.

Capitolo 10. Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo, lire 7,875,000.

Capitolo 11. Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti, lire 130 mila.

Partite che si compensano nella spesa. — Massa individuale. — Capitolo 12. Somme da accreditare ai militari per assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario; depositi volontari; versamenti in conto o a saldo debiti di massa dei militari usciti dal Corpo, lire 18,000,000.

Premi di rafferma. — Capitolo 13. Premi di rafferma versati alla Massa dallo Stato e da accreditarsi ai militari, ed interessi a carico della Massa sul relativo importo da accreditare parimenti ai militari, lire 8,170,000.

Entrate diverse. — Capitolo 14. Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali e marescialli, lire 10,000.

Capitolo 15. Ricupero di assegni di corredo per i militari incorporati nella Compagnia di correzione, e di assegni per acquisto viveri per i reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari, lire 480,000.

Capitolo 16. Quote di contravvenzione e di premi su prodotti contravvenzionali depositate interinalmente alla Massa, lire 25,000.

Capitolo 17. Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando. (Articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754), lire 88,000.

Capitolo 18. Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi. (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758), lire 1,850,000.

Capitolo 19. Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi. (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758), lire 46,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli.* — Titolo I. — *Entrata ordinaria.* Categoria I. *Entrate effettive.* — Massa del Corpo.

Redditi patrimoniali, lire 2,788,033.48.

Entrate diverse, lire 2,520,000.

Totale della categoria I, lire 5,308,033.48.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — Massa del Corpo, lire 8,027,092.26.

Partite che si compensano nella spesa:

Massa individuale, lire 18,000,000.

Premi di rafferma, lire 8,170,000.

Entrate diverse, lire 2,499,000.

Totale della categoria II, lire 36,696,092.26.

Totale dell'entrata straordinaria, lire 36 milioni 696,092.26.

Totale generale, lire 42,004,125.74.

Pongo a partito questo totale.

(*E approvato*).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Tabella F. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Massa del Corpo. — Spese d'amministrazione e diverse. — Capitolo 1. Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse), lire 68,700.

Capitolo 2. Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario. Indennità al direttore del magazzino, al controllore, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caroviveri agli inservienti del magazzino centrale del vestiario, lire 120,000.

Capitolo 3. Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo, lire 54 mila 300.

Capitolo 4. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria*.

Capitolo 5. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa, lire 150,000.

Capitolo 6. Manutenzione dei locali nei magazzini del vestiario, lire 5,000.

Capitolo 7. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 8. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Massa, lire 86,000.

Capitolo 9. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 11. Spese casuali, lire 65,000.

Capitolo 12. Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di

finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (*Spesa obbligatoria*), lire 265,000.

Capitolo 13. Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti (*Spesa obbligatoria*), lire 350,000.

Capitolo 14. Diritti dovuti alla Cassa depositi e prestiti per la custodia dei titoli di debito pubblico di proprietà della Massa (*Spesa obbligatoria*), lire 49,200.

Capitolo 15. Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa destinato a sede del Comando generale del Corpo, lire 62,000.

Spese d'istituto (Erogazione degli utili netti patrimoniali). — Capitolo 16. Somme da erogarsi in concessioni di cui alle lettere c) e seguenti dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049 (*Spesa obbligatoria*), lire 2,500,000.

Capitolo 17. Somma da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex-militari del Corpo, nonchè a favore di militari affetti da altre gravi malattie, richiedenti lunghe cure mediche o gravi operazioni chirurgiche (lettere a) e b) dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049) (*Spesa obbligatoria*), lire 312,500.

Fondi di riserva. — Capitolo 18. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 1,000,333.48.

Capitolo 19. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 15,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria II. *Movimento di capitali*. — Massa del Corpo. — Capitolo 20. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino agli effetti di vestiario, *per memoria*.

Capitolo 21. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese di imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (*Spesa obbligatoria*), lire 7,500,000.

Partite che si compensano con l'entrata. — Massa individuale. — Capitolo 22. Pagamento di acconti di Massa; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di

equipaggiamenti somministrati, e saldi delle somme accreditate ai militari (*Spesa d'ordine*), lire 18,000,000.

Premi di rafferma. — Capitolo 23. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (*Spesa d'ordine*), lire 8,170,000.

Spese diverse. — Capitolo 24. Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 25. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di correzione, ed assegni per acquisto di viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose, e per titoli vari (*Spesa obbligatoria*), lire 480 mila.

Capitolo 26. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa (*Spesa d'ordine*), lire 25,000.

Capitolo 27. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (*Spesa d'ordine*), lire 88,000.

Capitolo 28. Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia, guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 18 dell'entrata (*Spesa d'ordine*), lire 1,850,000.

Capitolo 29. Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria. (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 19 dell'entrata (*Spese d'ordine*), lire 46,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* Categoria I. *Spese effettive.* — Massa del Corpo:

Spese d'amministrazione e diverse, lire 1,480,200.

Spese d'istituto, lire 2,812,500.

Fondi di riserva, lire 1,015,333.48.

Totale della categoria I, lire 5,308,033.48.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — Massa del Corpo, lire 7,500,000.

Partite che si compensano con l'entrata:

• Massa individuale, lire 18,000,000.

Premi di rafferma, lire 8,170,00.

Spese diverse, lire 2,499,000.

Totale della categoria II, lire 36,169,000.

Totale della spesa straordinaria, lire 36 milioni 169,000.

Totale generale, lire 44,477,033.48.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura del riassunto.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Tabelle E ed F: — Titolo I. — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Parte ordinaria.* — Entrate, lire 5 milioni 308,033.48.

Spese, lire 5,308,033.48.

Differenza, nulla.

Titolo II. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — *Parte straordinaria.* — Entrate, nulla.

Spese, nulla.

Differenza, nulla.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Parte straordinaria.* — Entrata, lire 36 milioni 696,092.26.

Spesa, lire 36,169,000.

Differenza, lire 527,092.26.

Riassunto generale delle differenze. — Differenza della categoria I, nulla.

Differenza della categoria II, lire 527 mila 92.26.

Differenza totale, lire 527,092.26.

PRESIDENTE. Pongo a partito questa differenza.

(È approvata).

Si dia lettura degli elenchi.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

ELENCO A

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo 7. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo 9. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo 12. Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo 13. Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti.

Capitolo 14. Diritti dovuti alla Cassa depositi e prestiti per la custodia dei titoli di debito pubblico di proprietà della Massa.

Capitolo 16. Somme da erogarsi in concessioni di cui alle lettere *c*) e seguenti dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049.

Capitolo 17. Somme da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex-militari del Corpo, nonché a favore di militari affetti da altre gravi malattie richiedenti lunghe cure mediche o gravi operazioni chirurgiche (lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049).

Capitolo 21. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese d'imbalsaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo 22. Pagamento di acconti di Massa; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati; e saldi delle somme accreditate ai militari.

Capitolo 23. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo 24. Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli.

Capitolo 25. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di correzione ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo 26. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Capitolo 27. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo 28. Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo 18 dell'entrata.

Capitolo 29. Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo 19 dell'entrata.

ELENCO B

Spese per indennità ed altre, iscritte nello Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo 5. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Capitolo 7. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo 9. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo 12. Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo 16. Somme da erogarsi in concessioni di cui alle lettere *c*) e seguenti dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049.

Capitolo 21. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo 22. Pagamento di acconti di Massa; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati e saldi delle somme accreditate ai militari.

Capitolo 25. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incor-

porati nella Compagnia di correzione ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo 26. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella dei riepiloghi.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio

	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			Entrate e spese effettive 5
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Movimento di capitali 3	TOTALE (Colonne 2 e 3) 4	
SPESA:					
Ministero delle finanze	8,667,849,693. 62	2,329,287,174. 57	1,570,179,445. 68	3,899,466,620. 25	10,997,136,868. 19
» di grazia e giustizia	502,881,000. »	850,000. »	»	850,000. »	503,731,000. »
» degli affari esteri	251,877,139. 73	13,583,200. »	139,145,360. 27	152,728,560. 27	265,460,339. 73
» Africa italiana	19,058,500. »	1,765,989,907. 39	10,397,534. 61	1,776,387,442. »	1,785,048,407. 39
» dell'educazione nazionale	1,879,103,160. 56	85,878,560. 34	»	85,878,560. 34	1,964,981,720. 90
» dell'interno	706,334,054. »	124,610,652. »	71,612. »	124,682,264. »	830,944,706. »
» dei lavori pubblici	374,871,000. »	869,605,000. »	663,270. »	870,268,270. »	1,244,476,000. »
» delle comunicazioni	562,432,400. »	56,356,043. 83	»	56,356,043. 83	618,788,443. 83
» della guerra	2,585,914,200. »	5,152,746. 88	21,500,000. »	26,652,746. 88	2,591,066,946. 88
» della marina	1,267,767,000. »	675,233,000. »	70,000,000. »	745,233,000. »	1,943,000,000. »
» dell'aeronautica	1,172,320,000. »	92,740,000. »	20,000,000. »	112,740,000. »	1,265,060,000. »
» dell'agricoltura e foreste	151,057,400. »	628,530,055. »	37,737,662. 27	666,267,717. 27	779,587,455. »
» delle corporazioni	43,577,200. »	88,000,360. 80	»	88,000,360. 80	131,577,560. 80
» cultura popolare	58,318,000. »	32,850,000. »	10,000,000. »	42,850,000. »	91,168,000. »
» scambi e valute	22,969,500. »	110,000. »	»	110,000. »	23,079,500. »
Totali	18,266,330,247. 91	6,768,776,700. 81	1,879,694,884. 83	8,648,471,585. 64	25,035,106,948. 72
ENTRATA	24,742,448,840. 91	330,080,574. 44	1,939,924,992. 12	2,270,005,566. 56	25,072,529,415. 35
Differenze	+ 6,476,118,593. »	- 6,438,696,126. 37	+ 60,230,107. 29	- 6,378,466,019. 08	+ 37,422,466. 63

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

E, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

ART. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli, dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1938-39, nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

(È approvato).

ART. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

(È approvato).

ART. 4.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono consi-

derate *spese obbligatorie* e *d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro delle finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato.

(È approvato).

ART. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1938-1939, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1938.

(È approvato).

ART. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1938-1939.

(È approvato).

ART. 9.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1938-1939 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto dell'articolo 17 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1431, dell'articolo 4 del Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 1966, dell'articolo 4 del Regio decreto 15 ottobre 1936, n. 1870, e di altri successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1937-38 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730; della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1938-39 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, numero 4383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 10.

Il termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, nonchè per la somministrazione dei locali e dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione degli uffici giudiziari, già prorogato al 1° luglio 1938, con l'articolo 5 del Regio decreto-legge 28 giugno 1937, n. 943, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 1940.

(È approvato).

ART. 11.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1938-39, in dipendenza di speciali disposizioni legislative,

restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(È approvato).

ART. 12.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1938-39, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(È approvato).

ART. 13.

Ferma la devoluzione degli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, modificato con l'articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, è sospeso, per l'esercizio 1938-39, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365.

(È approvato).

ART. 14.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1938-39, a favore dell'Istituto centrale di statistica, le seguenti assegnazioni straordinarie:

di lire 960,000, per contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto;

di lire 2,000,000, per l'esecuzione del secondo censimento industriale e commerciale.

(È approvato).

ART. 15.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1938-1939, l'assegnazione di lire 30,000,000 da erogarsi per il servizio delle polizze ai combattenti.

(È approvato).

ART. 16.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo de-

creto, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

(*E approvato*).

ART. 17.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, ai termini del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle C e D).

(*E approvato*).

ART. 18.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella E);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella F).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.

(*E approvato*).

ART. 19.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, cioè:

RIEPILOGO.

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L. 25,072,529,415.35
Spesa	» 25,035,106,948.72
Avanzo effettivo . . . + L.	<u>37,422,466.63</u>

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L. 1,939,924,992.12
Spesa	» 1,879,694,884.83
Avanzo + L.	<u>60,230,107.29</u>

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L. 27,012,454,407.47
Spesa	» 26,914,801,833.55
Avanzo finale . . . + L.	<u>97,652,573.92</u>

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 174, concernente l'estensione alle sedie a sdraio in tela, di origine libica, dell'esenzione daziaria stabilita per le sedie a sdraio in pelle.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 174, concernente l'estensione alle sedie a sdraio in tela, di origine libica, dell'esenzione daziaria stabilita per le sedie a sdraio in pelle. (*Stampato* n. 2235-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 174, concernente l'estensione alle sedie a sdraio in tela, di origine libica, dell'esenzione daziaria stabilita per le sedie a sdraio in pelle ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2028, che modifica l'articolo 25 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, recante norme per la disciplina del mercato granario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2028, che modifica l'articolo 25 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, recante norme per la disciplina del mercato granario. (*Stampato n. 2238-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2028, che modifica l'articolo 25 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, recante norme per la disciplina del mercato granario ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 232, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale, stipulato fra l'Italia e il Giappone il 30 dicembre 1937, che estende con alcune modifiche alle Colonie ed ai Possedimenti italiani il Trattato di commercio e di navigazione italo-giapponese del 25 novembre 1912.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 232, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale, stipulato fra l'Italia e il Giappone il 30 dicembre 1937, che estende con alcune modifiche alle Colonie ed ai Possedimenti italiani il Trattato di commercio e di navigazione italo-giapponese del 25 novembre 1912. (*Stampato n. 2240-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 232, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale, stipulato in Roma, fra l'Italia ed il Giappone, il 30 dicembre 1937, che estende con alcune modifiche alle Colonie ed ai Possedimenti italiani il Trattato di commercio e di navigazione italo-giapponese del 25 novembre 1912 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle Finanze.

Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Approvazione del contratto in data 3 marzo 1938-XVI, riguardante la sistemazione dei rapporti tra lo Stato e la signora Porta vedova Zanvettori, relativamente alla Rocca di Gradara. (2316).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge. Sarà stampato ed inviato alla Commissione competente.

(*Il Duce lascia il Suo seggio — La Camera scatta in piedi prorompendo in una ardentissima e prolungata acclamazione, alla quale si associa il pubblico delle tribune — Grida reiterate di: Duce! Duce! — Nuovi vivissimi applausi che accompagnano il Duce fino alla Sua uscita dall'Aula*).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 233, concernente la proroga, per l'esercizio finanziario 1937-1938, del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo al trattamento economico del titolare del Regio Consolato in Gibuti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24

febbraio 1938-XVI, n. 233, concernente la proroga, per l'esercizio finanziario 1937-38, del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo al trattamento economico del titolare del Regio Consolato di Gibuti. (*Stampato*, n. 2241-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 233, concernente la proroga, per l'esercizio finanziario 1937-38, del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo al trattamento economico del titolare del Regio Consolato in Gibuti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato col Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato col Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161. (*Stampato* n. 2245-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali del-

l'Amministrazione postale telegrafica, approvato col Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 241, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 3 dicembre 1937-XVI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 241, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 3 dicembre 1937-XVI. (*Stampato* n. 2258-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 241, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 3 dicembre 1937-XVI ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 257, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno il 14 luglio 1924.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 257, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma fra

l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno il 14 luglio 1924. (*Stampato* n. 2259-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 257, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno il 14 luglio 1924 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 258, riguardante il distacco della pretura di Ponza e del comune di Ventotene dalla circoscrizione del tribunale di Napoli e loro aggregazione al tribunale di Littoria, e la istituzione della pretura di Calatafimi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 258, riguardante il distacco della pretura di Ponza e del comune di Ventotene dalla circoscrizione del tribunale di Napoli e loro aggregazione al tribunale di Littoria, e la istituzione della pretura di Calatafimi. (*Stampato* n. 2265-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 258, concernente

il distacco della pretura di Ponza e del comune di Ventotene dalla circoscrizione del tribunale di Napoli e loro aggregazione al tribunale di Littoria, e la istituzione della pretura di Calatafimi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 268, che reca modificazioni alla denominazione della Scuola ufficiali ed agli organici del Corpo della Regia guardia di finanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 268, che reca modificazioni alla denominazione della Scuola ufficiali ed agli organici del Corpo della Regia guardia di finanza. (*Stampato* n. 2266-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 268, che reca modificazioni alla denominazione della Scuola ufficiali ed agli organici del Corpo della Regia guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 324, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8,000,000 per provvedere ad impianti radioelettrici e di lire 2,600,000 per l'esercizio degli impianti stessi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 324, riguardante l'autorizza-

zione della spesa di lire 8,000,000 per provvedere ad impianti radioelettrici e di lire 2,600,000 per l'esercizio degli impianti stessi. (*Stampato* n. 2268-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Bleiner.

Ne ha facoltà.

BLEINER. Onorevoli Camerati, il Regio decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 324, che viene sottoposto alla Camera Fascista per la conversione in legge, ha lo scopo di apportare agli impianti radioelettrici italiani quelle integrazioni necessarie a soddisfare le nuove esigenze imposte dallo sviluppo dell'attrezzatura tecnica della rete radiofonica nazionale per assicurarne il più regolare e proficuo funzionamento.

È superfluo mettere qui in rilievo il grado di alta efficienza raggiunto anche in questo campo dell'Italia Fascista, e come da questa nulla venga trascurato per il continuo perfezionamento degli impianti e per la loro migliore utilizzazione. Mi basta qui, al riguardo, richiamare quanto, con maggiore autorità ed ampiezza di argomenti e di dati, è stato illustrato dalle Loro Eccellenze Benni ed Alfieri in sede di discussione dei rispettivi bilanci.

In pochi anni, difatti, notevoli sono stati i progressi attuati sia attraverso l'aumento del numero e della potenza delle stazioni trasmettenti, sia attraverso l'applicazione di quanto la scienza e la tecnica hanno suggerito, senza dimenticare come a questo perfezionamento molto abbia contribuito la validissima collaborazione degli Enti esercenti gli impianti e quella offerta dalla industria nazionale in ogni campo dello studio, della indagine e della realizzazione costruttiva di materiali ed apparecchi destinati a questa importante branca delle telecomunicazioni.

Possiamo pertanto affermare con certezza che anche in tale campo i servizi radio non hanno nulla da invidiare a quanto si riscontra negli altri Stati più progrediti. Della efficiente organizzazione radio dell'Italia Mussoliniana si è, del resto, avuta ampia prova anche in occasione delle recenti grandiose manifestazioni per la venuta del Führer.

Al conseguimento di tali risultati ha indubbiamente molto contribuito, oltre che l'interessamento intensamente spiegato dai Ministeri competenti, la costituzione presso il Ministero della cultura popolare dell'Ispettorato per la Radiodiffusione e per la televi-

sione, che sovrintende appunto alla direzione ed al coordinamento del complesso campo di attività connesso con la utilizzazione degli impianti ai vari fini di ordine culturale, politico, ricreativo e sociale di questo potente mezzo di progresso civile, al quale la nostra sensibilità di fascisti e di italiani non può fare a meno di associare il memore pensiero del grande genio inventivo di Guglielmo Marconi.

Le installazioni, che dovranno eseguirsi coi fondi considerati nel decreto in esame, hanno carattere di urgenza, e alle spese necessarie si provvederà, giusta l'articolo 1, con l'assegnazione di lire 8,000,000 per le apparecchiature, il macchinario e i materiali di impianto, e di lire 2,600,000 per l'esercizio.

Per lo stesso articolo 1 è affidato al Ministero delle finanze l'incarico di provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni sugli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, sia per l'esercizio in corso, che per quelli successivi.

È poi stabilito all'articolo 2 che all'erogazione dei fondi sarà provveduto previo parere favorevole del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato, istituito con Regio decreto 13 giugno 1929, n. 1075 ed al quale spetta di esprimere il proprio competente giudizio in linea tecnica sugli impianti da installare.

Onorevoli Camerati. Nonostante la brevità con la quale ho creduto doveroso di intrattenervi sul disegno di legge in questione, sono certo che non sfuggirà a voi l'importanza delle disposizioni in esso contenute, e che darete la vostra piena approvazione a questo provvedimento che il Governo Fascista ha riconosciuto necessario di sottoporre al Consiglio dei Ministri. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 324, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8,000,000 per provvedere ad impianti radioelettrici e di lire 2,600,000 per l'esercizio degli impianti stessi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 322, recante l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a curare la costruzione della « Casa Littoria » in Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 322, recante l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a curare la costruzione della « Casa Littoria » in Roma. (*Stampato* n. 2269-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 322, recante l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a curare la costruzione della « Casa Littoria » in Roma ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 356, concernente il concorso dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione dell'acquedotto consorziale dell'Alto Calore, per le provincie di Avellino e di Benevento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 356, concernente il concorso dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione dell'acquedotto consorziale dell'Alto Calore, per le provincie di Avellino e di Benevento. (*Stampato* n. 2270-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Parisio. Ne ha facoltà.

PARISIO. Onorevoli Camerati. Il Regio decreto 7 marzo 1938-XVI, n. 356, che viene oggi all'ordine del giorno per la sua conversione in legge, concerne il concorso dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione

dell'acquedotto consorziale dell'Alto Calore per le provincie di Avellino e di Benevento.

Il grave ed assillante problema dell'approvvigionamento idrico di un quarto della popolazione della provincia di Avellino e di alcuni comuni della limitrofa provincia di Benevento ha avuto, così, l'auspicata soluzione.

Nella zona dell'Alto Calore saranno captate sorgenti di purissima acqua che alimenteranno un grande acquedotto voluto dal Duce, ed a quelle popolazioni promesso, durante la sua permanenza nell'Irpinia in occasione delle grandi manovre dell'Anno XIV.

Sono, dunque, trenta comuni della provincia di Avellino con 109.384 abitanti, e cinque fra i più ridenti e meglio ubicati della provincia di Benevento, con abitanti 17.263, che godranno fra breve di un volume di 132 litri d'acqua al secondo, mentre allo stato attuale essi non dispongono che di pozzi ove si raccoglie acqua piovana, e di quelli normali scavati in falde freatiche, spesso non rispondenti ai più elementari requisiti igienici, come lo dimostra il verificarsi di casi non troppo frequenti, ma neppure rari, di malattie infettive.

In considerazione di tali particolari difficoltà igienico-sanitarie, e tenuto conto delle speciali disagiate condizioni finanziarie in cui versano i comuni interessati, il Governo Fascista, convinto della imprescindibile ed urgente necessità di provvedere, ha reso possibile la esecuzione dell'opera, disponendo un contributo straordinario dello Stato di lire 5,530,000 pari, cioè, al 25 per cento dell'importo previsto in lire 22,110,904, oltre un concorso nel pagamento degli interessi sul mutuo che il Consorzio è autorizzato a contrarre a norma della legge 25 giugno 1911, n. 586, e successive modificazioni.

Le Amministrazioni provinciali di Avellino e di Benevento contribuiranno con una quota proporzionale pari ad un quarto della spesa complessiva, a norma delle disposizioni della legge comunale e provinciale, per cui, in definitiva, l'onere dei comuni che beneficeranno dell'acquedotto si ridurrà al 50 per cento.

Il progetto tecnico prevede:

la captazione e l'allacciamento di ben undici sorgenti;

notevoli opere di raccolta, costituite da quattro vasche in cui si raggruppano, progressivamente, le acque;

una imponente canalizzazione, parte in ghisa e parte in cemento, con numerose briglie, passerelle e ponti ad arco in cemento armato;

ed infine, sei diramazioni per fornire di acqua quei comuni che si trovano lontani dal condotto principale.

Si tratta, come vedete, di un'opera importante che ha il suo notevole valore sostanziale; ma essa ne ha un altro, ben più alto, di immensa portata morale, in quanto reca la evidente conferma dell'ambita benevolenza del Duce per quelle laboriose, prolifiche, ruralissime popolazioni, che, ad ogni appello della Patria, seppero rispondere, come risponderanno sempre, con fede, con entusiasmo, con disciplina assoluta.

Quelle popolazioni, già altre volte beneficate dalle vostre provvidenze, nel loro diuturno lavoro, elevano a voi, Duce, il pensiero riconoscente e devoto, consapevoli della vostra protezione, non ignare della vostra inalterabile generosità per tutti coloro che fecondano la terra col sudore della propria fronte, ed alla terra, secondo il vostro comandamento, rimangono tenacemente legati. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 356, concernente il concorso dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione dell'acquedotto consorziale dell'Alto Calore, per le provincie di Avellino e di Benevento ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante. (*Stampato*, n. 2271-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 267, relativo al passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 267, relativo al passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza. (*Stampato* n. 2274-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 267, relativo al passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 351, concernente l'estensione all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle garanzie di cui gode la Cassa depositi e prestiti per l'impiego dei fondi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 mar-

zo 1938-XVI, n. 351, concernente l'estensione all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro delle garanzie di cui gode la Cassa depositi e prestiti per l'impiego dei fondi. (*Stampato* numero 2276-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 351, concernente l'estensione all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro delle garanzie di cui gode la Cassa depositi e prestiti per l'impiego dei fondi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 332, concernente la proroga di termini nell'interesse del personale delle Società di navigazione cessate e di quello delle Società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 332, concernente la proroga di termini nell'interesse del personale delle Società di navigazione cessate e di quello delle Società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale. (*Stampato* n. 2277-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 332, concernente la proroga di termini nell'interesse del personale delle Società di navigazione cessate e di quello delle Società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 340, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 21 dicembre 1937, fra l'Italia e la Svezia per la costruzione in Roma dell'Accademia Svedese.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 340, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 21 dicembre 1937, fra l'Italia e la Svezia per la costruzione in Roma dell'Accademia Svedese. (*Stampato* n. 2278-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 340, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 21 dicembre 1937, fra l'Italia e la Svezia per la costruzione in Roma dell'Accademia Svedese ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 368, che ha dato esecuzione al « Modus Vivendi » commerciale stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 dicembre 1937.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 368, che ha dato esecuzione al « Modus Vivendi » commerciale stipulato in Roma, mediante scambio di Note,

fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 dicembre 1937. (*Stampato* n. 2279-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 368, che ha dato esecuzione al « Modus Vivendi » commerciale stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 dicembre 1937 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 335, col quale è stato modificato il comma c) dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 335, col quale è stato modificato il comma c) dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare. (*Stampato* n. 2272-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 335, col quale è stato modificato il comma c) dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 261, recante istituzione di speciali aliquote d'imposta per le assicurazioni contro i rischi industriali della produzione di filmi cinematografici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 261, recante istituzione di speciali aliquote d'imposta per le assicurazioni contro i rischi industriali della produzione di filmi cinematografici. (*Stampato* n. 2281-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 261, recante istituzione di speciali aliquote d'imposta per le assicurazioni contro i rischi industriali della produzione di filmi cinematografici ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Costituzione di una Azienda autonoma per la Villa Nazionale di Strà.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione di una Azienda autonoma per la Villa Nazionale di Strà. (*Stampato* n. 2284-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Per l'amministrazione della Villa Nazionale di Strà, compreso il palazzo, di proprietà dello Stato, è costituita una gestione speciale autonoma.

(È approvato).

ART. 2.

La gestione di cui all'articolo precedente è affidata ad un Commissario straordinario con l'incarico di liquidare le questioni pendenti e di predisporre quanto sarà necessario per il definitivo assetto della Villa, presentando le relative proposte entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Il Commissario straordinario, nell'amministrazione della Villa, dovrà conseguire i seguenti scopi:

1°) assicurare la manutenzione ordinaria della Villa, monumento nazionale, con i doveri inerenti, conservandone rigorosamente le dotazioni e le caratteristiche che ne fanno una mirabile opera d'arte;

2°) mantenere in special modo al parco tutta la desiderata floridezza rinnovandone, secondo le necessità, gli impianti in sostituzione dei settecenteschi che vengono a deperire, con facoltà di concedere in uso il terreno coltivabile e le serre per allevamento e di permettere il commercio di piante ornamentali e da fiori e di fiori recisi in ricambio di prestazioni di opere e di speciali contribuzioni;

3°) sviluppare tutte quelle altre iniziative che, in armonia alla manutenzione della Villa, possano meglio farla conoscere agli italiani e agli stranieri e ricondurla all'antico splendore.

(È approvato).

ART. 4.

Il Commissario straordinario potrà, nei limiti del suo bilancio, provvedere all'assunzione del personale indispensabile per la manutenzione e gestione della Villa.

(È approvato).

ART. 5.

Il Commissario straordinario, per gli scopi suindicati, avrà a disposizione la somma annua di lire centomila. Tale somma per lire cinquantamila sarà somministrata dal Ministero delle finanze e per lire cinquantamila dal Ministero dell'educazione nazionale sui fondi ordinari a loro assegnati. La predetta somma sarà proporzionalmente ridotta, quando le condizioni del bilancio della gestione lo consentiranno.

(È approvato).

ART. 6.

Il Ministero delle finanze provvederà a carico del proprio bilancio al pagamento della rata annua di lire 44,485 per l'ammortamento ventennale del mutuo di lire 500,000, contratto dal soppresso Consorzio della Villa con l'Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie, con atto 23 dicembre 1927, approvato con decreto 30 gennaio 1928, n. 100.197, del Ministro delle finanze. Al riguardo restano approvati i pagamenti delle prime dieci dette rate, già annualmente effettuati dallo stesso Ministero a carico del proprio bilancio ordinario.

(È approvato).

ART. 7.

Il Commissario straordinario curerà in modo particolare la buona conservazione del fabbricato principale, ferme restando le disposizioni dell'articolo 51 del Regolamento 30 gennaio 1913, n. 363.

(È approvato).

ART. 8.

Il Ministero delle finanze ogni anno nomina due revisori dei conti. Essi saranno scelti fra i funzionari del Ministero predetto di grado non inferiore al settimo.

(È approvato).

ART. 9.

La gestione si svolge per anno solare e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di marzo dell'anno successivo il Commissario straordinario presenterà al Ministero delle finanze il bilancio dell'Azienda, comprendente lo stato delle attività e passività ed il conto economico. Detto bilancio, corredato della relazione del Commissario straordinario sull'andamento della gestione e la relazione dei revisori dei conti, sarà approvato con decreto dei Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale.

Tale decreto, con la relativa documentazione, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

(È approvato).

ART. 10.

Il Commissario straordinario viene nominato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello dell'educazione nazionale. Rimane in carica due anni e potrà esser riconfermato.

La funzione di Commissario straordinario è gratuita.

(È approvato).

ART. 11.

Gli eventuali utili della gestione, detratte le spese, saranno devoluti per il miglioramento della Villa compreso il suo fabbricato principale.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440, concernente il pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondo-Mendola e Rovereto-Riva concesse all'industria privata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440, concernente il pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondo-Mendola e Rovereto-Riva concesse all'industria privata. (*Stampato* n. 2285-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440, concernente il pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondo-Mendola e Rovereto-Riva concesse all'industria privata ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 441, concernente l'esenzione di tasse a favore delle Regie Scuole e dei Regi Istituti di istruzione tecnica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 441, concernente l'esen-

zione di tasse a favore delle Regie Scuole e dei Regi Istituti di istruzione tecnica. (*Stampato* n. 2287-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 441, concernente l'esenzione di tasse a favore delle Regie Scuole e dei Regi Istituti di istruzione tecnica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 272, recante modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-1941.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 272, recante modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-1941. (*Stampato* n. 2289-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 272, recante modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-1941 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli camerati Pennavaria e Marquet a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

PENNAVARIA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulle registrazioni eseguite con riserva dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina di marzo 1938-XVI. (Doc. II, n. 10).

MARQUET. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione su un elenco di petizioni. (Doc. IV, n. 14).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sui primi tredici disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939; (2108)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 174, concernente l'estensione alle sedie a sdraio in tela, di origine libica, dell'esenzione daziaria stabilita per le sedie a sdraio in pelle; (2235)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2028, che modifica l'articolo 25 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XVI, n. 1273, recante norme per la disciplina del mercato granario; (2238)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 232 che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale, stipulato fra l'Italia e il Giappone il 30 dicembre 1937, che estende con alcune modifiche alle Colonie ed ai Possedimenti italiani il Trattato di commercio e di navigazione italo-giapponese del 25 novembre 1912; (2240)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 233 concernente la proroga, per l'esercizio finanziario 1937-38, del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo al trattamento economico del titolare del Regio Consolato in Gibuti; (2241)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, ap-

provato col Regio decreto 5 novembre 1937 Anno XVI, n. 2161; (2245)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 241, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 3 dicembre 1937-XVI; (2258)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 257, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno il 14 luglio 1924; (2259)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 258, riguardante il distacco della pretura di Ponza e del comune di Ventotene dalla circoscrizione del tribunale di Napoli e loro aggregazione al tribunale di Littoria, e la istituzione della pretura di Calatafimi; (2265)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 268, che reca modificazioni alla denominazione della Scuola di ufficiali ed agli organici del Corpo della Regia guardia di finanza; (2266)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 324, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8,000,000 per provvedere ad impianti radioelettrici e di lire 2,600,000 per l'esercizio degli impianti stessi; (2268)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 322, recante l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a curare la costruzione della « Casa Littoria » in Roma; (2269)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 356, concernente il concorso dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione dell'acquedotto consorziale dell'Alto Calore, per le provincie di Avellino e di Benevento. (2270)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle

finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939: (2108)

Presenti e votanti. 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli 322
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 174, concernente l'estensione alle sedie a sdraio in tela, di origine libica, dell'esenzione daziaria stabilita per le sedie a sdraio in pelle: (2235)

Presenti e votanti. 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli 321
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2028, che modifica l'articolo 25 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, recante norme per la disciplina del mercato granario: (2238)

Presenti e votanti. 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli 322
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 232, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale, stipulato fra l'Italia e il Giappone il 30 dicembre 1937, che estende con alcune modifiche alle Colonie ed ai Possedimenti italiani il Trattato di commercio e di navigazione italo-giapponese del 25 novembre 1912: (2240)

Presenti e votanti. 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli 321
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 233 concernente la proroga, per l'esercizio finanziario 1937-38, del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1211, relativo al trattamento economico del titolare del Regio Consolato in Gibuti: (2241).

Presenti e votanti. 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli 322
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161: (2245)

Presenti e votanti. 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli 320
Voti contrari 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 241, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 3 dicembre 1937-XVI: (2258)

Presenti e votanti. 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli 321
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 257, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno il 14 luglio 1924: (2259)

Presenti e votanti. 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli 322
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 258, riguardante il distacco della pretura di Ponza e del comune di Ventotene dalla circoscrizione del tribunale di Napoli e loro aggregazione al tribunale di Littoria, e la istituzione della pretura di Calatafimi: (2265)

Presenti e votanti. 322
Maggioranza 162
Voti favorevoli 321
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 268, che reca modificazioni alla denominazione della Scuola

Ufficiali ed agli organici del Corpo della Regia Guardia di Finanza: (2266)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	322
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 324, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8,000,000 per provvedere ad impianti radioelettrici e di lire 2,600,000 per l'esercizio degli impianti stessi: (2268)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	321
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 322, recante l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a curare la costruzione della « Casa Littoria » in Roma: (2269)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	322
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 356, concernente il concorso dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione dell'acquedotto consorziale dell'Alto Calore, per le provincie di Avellino e di Benevento: (2270)

Presenti e votanti.	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	321
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissoni — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di S. Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni — Basile — Benini — Bergamaschi — Bernocco —

Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — Deffenu — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo — Donegani — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Igliori.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marchini — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Melchiori — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Motta — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Osolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Pierantoni — Pileri — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polyerelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Raffaeli — Redaelli — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringona — Tringali Casanuova — Tullio.

Ungaro — Urso.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Alberici.
Bilucaglia.
Cupello.
De Collibus.
Griffey.
Lualdi.
Tumedei.

Sono ammalati:

Arias.
Foschini.
Marcucci.
Pinchetti.

Assenti per ufficio pubblico:

Aghemo — Arcidiacono.
Begnotti — Belelli — Bisi — Bonfatti — Buronzo.
Crollalanza.

De Francisci — Del Croix.

La Rocca.

Maraini — Moncada di Paternò.

Parodi.

Racheli — Redenti — Rossi.

Sansanelli.

Usai.

Vecchini Rodolfo.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante; (2271)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 267, relativo al passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza; (2274)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 351, concernente l'estensione all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle garanzie di cui gode la Cassa depositi e prestiti per l'impiego dei fondi; (2276)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 332, concernente la proroga di termini nell'interesse del personale delle Società di navigazione cessate e di quello delle Società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale; (2277)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 340, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma mediante scambio di Note, il 21 dicembre 1937, fra l'Italia e la Svezia per la costruzione in Roma dell'Accademia Svedese; (2278)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 368, che ha dato esecuzione al « Modus Vivendi » commerciale stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 dicembre 1937; (2279)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 335, col quale è stato modificato il comma c) dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare; (2272)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 261, recante istituzione di speciali aliquote d'imposta per

le assicurazioni contro i rischi industriali della produzione di filmi cinematografici; (2281)

Costituzione di una Azienda autonoma per la Villa Nazionale di Strà; (2284)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440, concernente il pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondomendola e Rovereto-Riva concesse all'industria privata; (2285)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 441, concernente l'esenzione di tasse a favore delle Regie Scuole e dei Regi Istituti di istruzione tecnica; (2287)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 272, recante modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-1941. (2289)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante: (2271)

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 267, relativo al passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza: (2274)

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	318
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 351, concernente l'estensione all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle garanzie di cui gode la Cassa depositi e prestiti per l'impiego dei fondi: (2276)

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 332, concernente la proroga di termini nell'interesse del personale delle Società di navigazione cessate e di quello delle Società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale: (2277)

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	318
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938 XVI, n. 340, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, il 21 dicembre 1937, fra l'Italia e la Svezia per la costruzione in Roma dell'Accademia Svedese: (2278)

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 368, che ha dato esecuzione al « Modus Vivendi » commerciale stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 dicembre 1937: (2279)

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	318
Voti contrari	1

((La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 335, col quale è stato modificato il comma c) dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordi-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1938

namento della carriera diplomatico-consolare: (2272)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	318
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 261, recante istituzione di speciali aliquote d'imposta per le assicurazioni contro i rischi industriali della produzione di filmi cinematografici: (2281)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Costituzione di una Azienda autonoma per la Villa Nazionale di Strà: (2284)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	318
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440, concernente il pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondo-Mendola e Rovereto-Riva concesse all'industria privata: (2285)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 441, concernente l'esenzione di tasse a favore delle Regie Scuole e dei Regi Istituti di istruzione tecnica: (2287)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	318
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 272, recante modificazioni al Regio decreto-legge 29 mag-

gio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-1941: (2289)

Presenti e votanti.	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	319
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissonne — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di S. Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni — Basile — Benini — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calza Bini — Gao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Giardi — Cilento — Cingolani — Clavanzani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — Deffenu — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo — Donegani — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovan-

nini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni. Iglori.

Klinger. Labadessa — Lai — Landi — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marchini — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Melchiori — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Motta — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orano — Orlandi — Orsi — Osolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Pierantoni — Pileri — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Raffaeli — Redaelli — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio.

Ungaro — Urso.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco.

Zingali.

Sono in congedo:

Alberici.
Bilucaglia.
Cupello.
De Collibus.
Griffey.
Lualdi.
Tumedei.

Sono ammalati:

Arias.
Foschini.
Marcucci.
Pinchetti.

Assenti per ufficio pubblico:

Aghemo — Arcidiacono.
Begnotti — Belemi — Bisi — Bonfatti — Buronzo.
Crollalanza.
De Francischi — Del Croix.
La Rocca.
Maraini — Moncada di Paternò.
Parodi.
Racheli — Redenti — Rossi.
Sansanelli.
Usai.
Vecchini Rodolfo.

Sull'Ordine del giorno:

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

- I. — Elenco di petizioni (Doc. IV, n. 14).
- II. — Decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (Doc. II, n. 10).
- III. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico. (1719)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei conti. (*Approvato dal Senato*). (2242)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 277, per la disciplina della valutazione delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936. (2267)

4 — Nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce. (2275)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 323, recante modificazioni al regime della tassa di scambio. (2282)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 336, concernente « Autorizzazione di un concorso interno a posti di guardamerci tra il personale dei gradi 13°, 14° e 15° delle Ferrovie dello Stato ». (2283)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 399, concernente la riduzione degli assegni del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri. (2286)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, concernente la istituzione di un Punto franco nel porto di Genova. (2288)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 379, riguardante l'autorizzazione al Partito Nazionale Fascista ad emettere un prestito per la costruzione della « Casa Littoria ». (2290)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 390, che ha modificato il regime fiscale degli oli minerali. (2291)

11 — Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (2292)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 262, per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali. (2293)

13 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 300, che detta norme per la prima copertura dei posti dell'organico del Corpo sanitario aeronautico. (2294)

14 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, riguardante miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale rotabile e di traghetto delle ferrovie dello Stato. (2299)

15 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 280, recante modificazioni all'organico della Milizia postelegrafica. (2300)

16 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 407, concernente provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei. (2301)

17 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 408, concernente provvedimenti diretti a favorire la ricostruzione dei vigneti distrutti dalla fillossera nell'isola di Pantelleria. (2302)

18 — Convalidazione dei Regi decreti 1° marzo 1938-XVI, n. 183; 7 marzo 1938-XVI, n. 184; 17 marzo 1938-XVI, n. 288 e 15 aprile 1938-XVI, n. 384, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38. (2303)

La seduta termina alle 18.30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
DOTT. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

